

 REGIONE
PIEMONTE
GIUNTA REGIONALE

Verbale n. 327

Adunanza 27 maggio 2019

L'anno duemiladiciannove il giorno 27 del mese di maggio alle ore 10:00 in Torino presso la Sede della Regione, Piazza Castello n.165, nella apposita sala delle adunanze di Giunta, si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Sergio CHIAMPARINO Presidente, Aldo RESCHIGNA Vicepresidente e degli Assessori Francesco BALOCCO, Monica CERUTTI, Giuseppina DE SANTIS, Augusto FERRARI, Giorgio FERRERO, Antonella PARIGI, Giovanna PENTENERO, Antonino SAITTA, Alberto VALMAGGIA, ~~Giovanni Maria FERRARIS~~, con l'assistenza di Guido ODICINO nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

E' assente l' Assessore: FERRARIS

(Omissis)

D.G.R. n. 32 - 9081

OGGETTO:

Interventi nel Settore della pesca e dell'acquacoltura cofinanziati dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP), Priorita' 1, 2, 5 e Assistenza Tecnica. Spesa di euro 765.380,48. Approvazione del piano finanziario e dei criteri per l'attribuzione dei benefici economici in sostituzione degli allegati di cui alla DGR 44-5253 del 27.06.2017.

A relazione dell' Assessore FERRERO:

Visto il Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e relativi Regolamenti delegati e di esecuzione;

visto il Reg. (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 dicembre 2013 relativo alla Politica Comune della Pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio;

visto il Reg. (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

visto il Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 che istituisce il nuovo Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga i Reg. (CE) n.

2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il Reg. (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e relativi Regolamenti delegati e di esecuzione;

vista la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014, che approva determinati elementi dell'Accordo di partenariato 2014-2020 con l'Italia per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, Fondi SIE;

visto il DM 1622 del 16 febbraio 2014 recante, tra l'altro, l'individuazione dell'Autorità di gestione del Programma operativo FEAMP ITALIA 2014-2020;

visto il DM 25934 del 16 dicembre 2014 recante individuazione dell'Autorità di certificazione e dell'Autorità di Audit del Programma operativo FEAMP ITALIA 2014-2020;

vista la delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) n. 10 del 28 gennaio 2015 concernente la definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio;

vista la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015) 8452 del 25 novembre 2015, recante approvazione del "Programma operativo FEAMP ITALIA 2014-2020";

visto il DM 1034 del 19 gennaio 2016 recante ripartizione delle risorse finanziarie del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP 2014-2020) rispettivamente in favore dello Stato e delle Regioni, in funzione degli accordi intercorsi ed approvati dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome nella seduta del 17 dicembre 2015;

visto l'atto repertorio 16/32/CRFS/10 del 3 marzo 2016 della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome recante ripartizione delle risorse finanziarie di parte regionale del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP 2014-2020) tra le Regioni e le Province autonome ad esclusione della Regione Valle d'Aosta e della Provincia autonoma di Bolzano;

visti i criteri di selezione delle operazioni ammissibili alla partecipazione del FEAMP, approvati dal Comitato di sorveglianza del programma del 25 maggio 2016;

visto l'Accordo Multiregionale per l'attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) nell'ambito del Programma Operativo FEAMP 2014-2020 approvato dalla Conferenza Stato Regioni in data 9 giugno 2016 atto rep. 2939/CSR;

visto in particolare l'art. 123, par. 6 e par. 7 del Reg. (UE) n. 1303/2013, ove è stabilito che qualora siano stati designati organismi intermedi per lo svolgimento di determinati compiti dell'autorità di gestione o di certificazione, i relativi accordi tra l'autorità di gestione o di certificazione e gli organismi intermedi sono registrati formalmente per iscritto;

vista la Convenzione firmata in data 21 novembre 2016 tra il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Dipartimento delle Politiche competitive, della Qualità agroalimentare, ippiche e della Pesca - Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura e il Referente dell'Autorità di Gestione dell'Organismo Intermedio della Regione Piemonte;

considerando che all'art. 3, comma 1, lett. b) dell'Accordo Multiregionale dal 9 giugno 2016 sono definite le funzioni del Tavolo Istituzionale che dovrà garantire il coordinamento strategico ed operativo tra le Misure di competenza centrale e quelle di competenza regionale, indirizzando ed orientando l'attuazione del Programma, discutendone l'avanzamento periodico ed individuando i correttivi strategici opportuni;

visto che i Piani Finanziari regionali trasmessi dal MIPAAF il 31 agosto 2016, sono suddivisi per Capo, Priorità e per annualità ai quali corrispondono ad ognuno di essi le Misure per gli investimenti nel settore della pesca e acquacoltura;

vista la DGR del 27 giugno 2017, n. 44-5253 con la quale, tra l'altro, è stato approvato il Piano Finanziario della Regione Piemonte, riferito alle Priorità 1, 2, 4, 5 e 7, allegato B;

preso atto che in data 16 ottobre 2018 prot. n. 20580 il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Dipartimento delle Politiche competitive, della Qualità agroalimentare, ippiche e della Pesca - Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura ha trasmesso il piano finanziario definitivo della Regione Piemonte approvato con procedura ordinaria a seguito della Decisione di Esecuzione della Commissione C(2018) 6576 del 11 ottobre 2018;

preso atto che tale ultimo Piano Finanziario si discosta, senza modificare la disponibilità totale dal Piano Finanziario stesso, da quello approvato con la DGR del 27 giugno 2017, n. 44-5253, se non per una diversa programmazione annuale delle risorse e pertanto si rende necessario riapprovare un nuovo Piano Finanziario come di seguito riportato:

CAPO 1 PRIORITA' 1	Totale pubblico	Quota FEAMP	Totale nazionale	Quota Fondo di rotazione	Quota Regionale
2014	15.598,12	7.799,06	7.799,06	5.459,34	2.339,72
2015	15.803,05	7.901,53	7.901,53	5.531,07	2.370,46
2016	15.951,07	7.975,53	7.975,53	5.582,87	2.392,66
2017	16.212,93	8.106,47	8.106,47	5.674,53	2.431,94
2018	16.588,65	8.294,33	8.294,33	5.806,03	2.488,30
2019	16.702,51	8.351,25	8.351,25	5.845,88	2.505,38
2020	16.998,53	8.499,27	8.499,27	5.949,49	2.549,78
TOTALE	113.854,86	56.927,43	56.927,43	39.849,20	17.078,23

CAPO 2 PRIORITA' 2	Totale pubblico	Quota FEAMP	Totale nazionale	Quota Fondo di rotazione	Quota Regionale
2014	101.454,30	50.727,15	50.727,15	35.509,01	15.218,15
2015	102.787,28	51.393,64	51.393,64	35.975,55	15.418,09
2016	103.749,98	51.874,99	51.874,99	36.312,49	15.562,50
2017	105.453,23	52.726,62	52.726,62	36.908,63	15.817,98
2018	107.897,02	53.948,51	53.948,51	37.763,96	16.184,55
2019	108.637,56	54.318,78	54.318,78	38.023,15	16.295,63
2020	110.562,97	55.281,49	55.281,49	38.697,04	16.584,45
TOTALE	740.542,35	370.271,18	370.271,18	259.189,82	111.081,35

CAPO 4 PRIORITA' 5	Totale pubblico	Quota FEAMP	Totale nazionale	Quota Fondo di rotazione	Quota Regionale
2014	50.729,63	25.364,81	25.364,81	17.755,37	7.609,44
2015	51.396,15	25.698,07	25.698,07	17.988,65	7.709,42
2016	51.877,52	25.938,76	25.938,76	18.157,13	7.781,63
2017	52.729,19	26.364,59	26.364,59	18.455,22	7.909,38
2018	53.951,14	26.975,57	26.975,57	18.882,90	8.092,67
2019	54.321,43	27.160,72	27.160,72	19.012,50	8.148,21
2020	55.284,19	27.642,09	27.642,09	19.349,46	8.292,63
TOTALE	370.289,25	185.144,63	185.144,63	129.601,24	55.543,39

CAPO 7 ASSISTENZA TECNICA	Totale pubblico	Quota FEAMP	Totale nazionale	Quota Fondo di rotazione	Quota Regionale
2014	8.074,30	4.436,64	3.637,67	2.546,37	1.091,30
2015	8.180,39	4.494,93	3.685,46	2.579,82	1.105,64
2016	8.257,01	4.537,03	3.719,98	2.603,99	1.115,99
2017	8.392,56	4.611,51	3.781,05	2.646,74	1.134,32
2018	8.587,05	4.718,38	3.868,67	2.708,07	1.160,60
2019	8.645,99	4.750,76	3.895,23	2.726,66	1.168,57
2020	8.799,22	4.834,96	3.964,26	2.774,98	1.189,28
TOTALE	58.936,53	32.384,21	26.552,32	18.586,63	7.965,70

TOTALE Per ANNO	Totale pubblico	Quota FEAMP	Totale nazionale	Quota Fondo di rotazione	Quota Regionale
2014	175.856,35	88.327,66	87.528,69	61.270,08	26.258,61
2015	178.166,87	89.488,17	88.678,70	62.075,09	26.603,61
2016	179.835,58	90.326,31	89.509,27	62.656,49	26.852,78
2017	182.787,91	91.809,19	90.978,73	63.685,11	27.293,62
2018	187.023,87	93.936,79	93.087,08	65.160,96	27.926,12
2019	188.307,49	94.581,52	93.725,98	65.608,18	28.117,79
2020	191.644,91	96.257,81	95.387,11	66.770,97	28.616,13
TOTALE	1.283.622,99	644.727,44	638.895,55	447.226,89	191.668,67

richiamato che la Legge regionale del 19 marzo 2019, n. 9 "Bilancio di previsione finanziario 2019-2021" all'articolo 21 relativo alla nuova articolazione del Piano Finanziario FEAMP 2014-2020 modifica l'allegato B di cui all'articolo 16, comma 1 della Legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24 (Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2016-2018 e disposizioni finanziarie);

preso atto che la programmazione finanziaria autorizzata con la citata Legge regionale, consente di attivare l'apertura di nuovi bandi per le priorità 1, 2 e 5 e che la sopra citata modifica non va a modificare la disponibilità totale del Piano Finanziario FEAMP 2014-2020 ma ripropone una diversa rimodulazione delle risorse finanziarie annuali;

ritenuto opportuno, al fine di evitare il disimpegno automatico delle risorse finanziarie, demandare al Settore Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca della Direzione Agricoltura, l'adozione dei relativi bandi per l'utilizzo delle risorse finanziarie relative alle annualità 2019, 2020 e tutti gli atti necessari e conseguenti;

ritenuto opportuno attribuire per ciascuna delle citate Priorità, nonché per il Capo 7 Assistenza tecnica, le risorse finanziarie pubbliche per gli anni 2019, 2020 (Quota UE, FdR, Regione) del Piano Finanziario come indicato nelle tabelle di seguito riportate:

PRIORITA' n. 1

Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze.

Misura 1.44 - Pesca nelle acque interne e fauna e flora nelle acque interne: gestione, ripristino e monitoraggio dei siti Natura 2000; recupero delle acque interne; costituzione, ammodernamento e installazione di elementi fissi o mobili per proteggere la fauna e la flora acquatiche. (Art. 44, par. 6 del Reg. (UE) n. 508/2014)

- Risorse finanziarie pubbliche rimodulate a seguito dell'approvazione del nuovo Piano Finanziario: (Quota UE, FdR, Regione) -Totale € 86.399,72
- Risorse finanziarie pubbliche utilizzate nel precedente bando: (Quota UE, FdR, Regione) - Totale € 45.000,00
- Risorse finanziarie pubbliche attualmente disponibili: (Quota UE, FdR, Regione) - Totale € 41.399,72

PRIORITA' n. 2

Favorire un'acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze.

Misura 2.48 – Investimenti produttivi destinati all'acquacoltura. (Art. 48, par. 1, lett. a), b), c), d), f), g), h) del Reg. (UE) n. 508/2014)

Misura 2.48 – Investimenti produttivi destinati all'acquacoltura. (Art. 48, par. 1, lett. e), i), j) del Reg. (UE) n. 508/2014)

Misura 2.48 – Investimenti produttivi destinati all'acquacoltura. (Art. 48, par. 1, lett. k) del Reg. (UE) n. 508/2014)

- Risorse finanziarie pubbliche rimodulate a seguito dell'approvazione del nuovo Piano Finanziario: (Quota UE, FdR, Regione) - Totale € 720.856,11
- Risorse finanziarie pubbliche utilizzate nel precedente bando: (Quota UE, FdR, Regione) - Totale € 282.032,57
- Risorse finanziarie pubbliche attualmente disponibili: (Quota UE, FdR, Regione) - Totale € 438.823,54

Misura 2.50 – Promozione del capitale umano e del collegamento in rete. (Art. 50 del Reg. (UE) n. 508/2014)

- Risorse finanziarie pubbliche rimodulate a seguito dell'approvazione del nuovo Piano Finanziario:(Quota UE, FdR, Regione) - Totale € 19.686,25
- Risorse finanziarie pubbliche attualmente disponibili: (Quota UE, FdR, Regione) - Totale € 19.686,25

PRIORITA' n. 5

Favorire la commercializzazione e la trasformazione.

Misura 5.68 – Misura a favore della commercializzazione – Realizzare campagne di comunicazione e promozione regionali, nazionali o transnazionali per sensibilizzare il pubblico sui prodotti della pesca e dell'acquacoltura sostenibili. (Art. 68, par. 1, lett. g) del Reg. (UE) n. 508/2014)

- Risorse finanziarie pubbliche rimodulate a seguito dell'approvazione del nuovo Piano Finanziario: (Quota UE, FdR, Regione) - Totale € 195.041,74
- Risorse finanziarie pubbliche utilizzate nel precedente bando: (Quota UE, FdR, Regione) - Totale € 78.391,20
- Risorse finanziarie pubbliche attualmente disponibili: (Quota UE, FdR, Regione) - Totale € 116.650,54

Misura 5.69 – Trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura. (Art. 69 del Reg. (UE) n. 508/2014)

- Risorse finanziarie pubbliche rimodulate a seguito dell'approvazione del nuovo Piano Finanziario: (Quota UE, FdR, Regione) - Totale € 175.247,52
- Risorse finanziarie pubbliche utilizzate nel precedente bando: (Quota UE, FdR, Regione) - Totale € 85.363,62
- Risorse finanziarie pubbliche attualmente disponibili: (Quota UE, FdR, Regione) - Totale € 89.883,90

CAPO n. 7
Assistenza tecnica

Misura 78 – Assistenza tecnica. (Art. 78 del Reg. (UE) n. 508/2014)

- Risorse finanziarie pubbliche rimodulate a seguito dell'approvazione del nuovo Piano Finanziario: (Quota UE, FdR, Regione) - Totale € 58.936,53
- Risorse finanziarie pubbliche attualmente disponibili: (Quota UE, FdR, Regione) - Totale € 58.936,53

Totale delle risorse finanziarie pubbliche (Quota UE, FdR, Regione) attualmente disponibili per priorità: € 765.380,48;

vista la Legge regionale 19 marzo 2019, n. 9. "Bilancio di previsione finanziario 2019-2021";

considerato altresì necessario riapprovare, a seguito di modifiche concordate in sede di Tavolo Istituzionale tra L'Autorità di gestione del Ministero e le Regioni quali Organismi intermedi, i "Criteri per la presentazione delle istanze di finanziamento per aiuti pubblici nel Settore della Pesca e Acquacoltura", allegato A) e le "Disposizioni attuative di misura", come riportate negli allegati B), C), D), E), F), G) alla presente, quale parte integrante e sostanziale dell'atto;

ritenuto di demandare al Settore Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca della Direzione Agricoltura l'adozione degli atti necessari e conseguenti alla presente deliberazione, compresi i bandi regionali, per l'utilizzo delle risorse finanziarie relative alle annualità 2019, 2020 e le istruzioni operative in materia di erogazione dei contributi e la modulistica;

dato atto che alla spesa pubblica (Quota UE, FdR, Regione) prevista pari ad € 765.380,48 si provvede a dare copertura finanziaria con gli impegni di seguito indicati assunti su capitoli di spesa vari della Missione 16 - Programma 1602 del bilancio di previsione finanziario della Regione Piemonte:

- Impegni n. 1124/2019, n. 185/2020, n. 705/2020, n. 712/2020, assunti sul capitolo di spesa 128493;
- Impegni n. 1133/2019, n. 189/2020, n. 708/2020, n. 716/2020, assunti sul capitolo di spesa 128495;
- Impegni n. 1125/2019, n. 5279/2019, n. 186/2020, n. 706/2020, n. 713/2020, assunti sul capitolo di spesa 152564;
- Impegni n. 1134/2019, n. 190/2020, n. 709/2020, n. 717/2020, assunti sul capitolo di spesa 152566;
- Impegni n. 5280/2019, n. 1126/2019, n. 187/2020, n. 714/2020, assunti sul capitolo di spesa 207024;
- Impegni n. 1135/2019, n. 5282/2019, n. 191/2020, n. 718/2020, assunti sul capitolo di spesa 207026;
- Impegni n. 1127/2019, n. 5281/2019, n. 188/2020, n. 707/2020, n. 715/2020, assunti sul capitolo di spesa 270824;
- Impegni n. 1136/2019, n. 5274/2019, n. 192/2020, n. 688/2020, n. 704/2020, assunti sul capitolo di spesa 270826;
- Impegni n. 6739/2016, n. 1137/2019, n. 193/2020, n. 703/2020, n. 719/2020, assunti sul capitolo di spesa 279823;

dato atto altresì che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri per il bilancio di previsione finanziario 2019-2021 della Regione Piemonte;

tutto ciò premesso;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016;

la Giunta regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

- di approvare in sostituzione degli Allegati di cui alla D.G.R. 44-5253 del 27.06.2017 il Piano Finanziario per le Priorità relative al FEAMP 2014-2020 (Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca) modificato con procedura ordinaria a seguito della Decisione di Esecuzione della Commissione C(2018) 6576 del 11 ottobre 2018, in allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (allegato H);

- di riapprovare, a seguito di modifiche concordate in sede di Tavolo Istituzionale tra L'Autorità di Gestione del Ministero e le Regioni quali Organismi intermedi, i "Criteri per la presentazione delle istanze di finanziamento per aiuti pubblici nel Settore della Pesca e Acquacoltura", allegato A) e le "Disposizioni attuative di misura", come riportate negli allegati B), C), D), E), F), G) alla presente, quale parte integrante e sostanziale;

- di destinare le risorse finanziarie previste dal Piano Finanziario di cui sopra per gli anni 2019, 2020 per l'apertura di bandi pubblici sulle seguenti priorità:

PRIORITA' n. 1

Misura 1.44 - Pesca nelle acque interne e fauna e flora nelle acque interne: gestione, ripristino e monitoraggio dei siti Natura 2000; recupero delle acque interne; costituzione, ammodernamento e installazione di elementi fissi o mobili per proteggere la fauna e la flora acquatiche. (Art. 44, par. 6 del Reg. (UE) n. 508/2014);

PRIORITA' n. 2

Misura 2.48 – Investimenti produttivi destinati all'acquacoltura. (Art. 48, par. 1, lett. a), b), c), d), f), g), h) del Reg. (UE) n. 508/2014);

Misura 2.48 – Investimenti produttivi destinati all'acquacoltura. (Art. 48, par. 1, lett. e), i), j) del Reg. (UE) n. 508/2014);

Misura 2.48 – Investimenti produttivi destinati all'acquacoltura. (Art. 48, par. 1, lett. k) del Reg. (UE) n. 508/2014);

Misura 2.50 – Promozione del capitale umano e del collegamento in rete. (Art. 50 del Reg. (UE) n. 508/2014);

PRIORITA' n. 5

Misura 5.68 – Misura a favore della commercializzazione – Realizzare campagne di comunicazione e promozione regionali, nazionali o transnazionali per sensibilizzare il pubblico sui prodotti della pesca e dell'acquacoltura sostenibili. (Art. 68, par. 1, lett. g) del Reg. (UE) n. 508/2014);

Misura 5.69 – Trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (Art. 69 del Reg. (UE) n. 508/2014);

CAPO n. 7

Misura 78 – Assistenza tecnica. (Art. 78 del Reg. (UE) n. 508/2014);

- di demandare l'adozione dei relativi bandi pubblici per l'utilizzo delle risorse finanziarie relative alle annualità 2019, 2020 e tutti gli atti necessari e conseguenti al Settore Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca della Direzione Agricoltura per la gestione del FEAMP 2014-2020;

- di dare atto che alla spesa pubblica (Quota UE, FdR, Regione) prevista pari ad € 765.380,48 si provvede a dare copertura finanziaria con gli impegni di seguito indicati assunti su capitoli di spesa

vari della Missione 16 - Programma 1602 del bilancio di previsione finanziario della Regione Piemonte:

- Impegni n. 1124/2019, n. 185/2020, n. 705/2020, n. 712/2020, assunti sul capitolo di spesa 128493;
- Impegni n. 1133/2019, n. 189/2020, n. 708/2020, n. 716/2020, assunti sul capitolo di spesa 128495;
- Impegni n. 1125/2019, n. 5279/2019, n. 186/2020, n. 706/2020, n. 713/2020, assunti sul capitolo di spesa 152564;
- Impegni n. 1134/2019, n. 190/2020, n. 709/2020, n. 717/2020, assunti sul capitolo di spesa 152566;
- Impegni n. 5280/2019, n. 1126/2019, n. 187/2020, n. 714/2020, assunti sul capitolo di spesa 207024;
- Impegni n. 1135/2019, n. 5282/2019, n. 191/2020, n. 718/2020, assunti sul capitolo di spesa 207026;
- Impegni n. 1127/2019, n. 5281/2019, n. 188/2020, n. 707/2020, n. 715/2020, assunti sul capitolo di spesa 270824;
- Impegni n. 1136/2019, n. 5274/2019, n. 192/2020, n. 688/2020, n. 704/2020, assunti sul capitolo di spesa 270826;
- Impegni n. 6739/2016, n. 1137/2019, n. 193/2020, n. 703/2020, n. 719/2020, assunti sul capitolo di spesa 279823;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri per il bilancio di previsione finanziario 2019-2021 della Regione Piemonte.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.r. n. 22/2010 e in ottemperanza all'art. 26, comma 1 del Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i. nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Criteri e modalità" di Amministrazione trasparente.

(Omissis)

Il Presidente
della Giunta Regionale
Sergio CHIAMPARINO

Direzione Affari Istituzionali
e Avvocatura
Il funzionario verbalizzante
Guido ODICINO

Estratto dal libro verbali delle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale in adunanza 27 maggio 2019.

crn

11.32-9081 27-5-2019
Paolo Cumino

ALLEGATO A



PO FEAMP

ITALIA 2014/2020

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI MISURA
DELL'AUTORITÀ DI GESTIONE
O.I. REGIONE PIEMONTE

Parte A - GENERALI



Il Responsabile del Settore
Paolo CUMINO


Paolo Cumino

Documento	Disposizioni attuative di Misura - Parte A - Generali
Versione	2
Data	
Approvazione	Referente dell'Autorità di Gestione O.I. Regione Piemonte
Programma Operativo	CCI-N. 2014IT4MFOP001 Approvato in data 25/11/2015 con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea n. C(2015) 8452
Firma del Referente dell'Autorità di Gestione	Dott. Paolo Cumino

Le presenti Disposizioni Attuative di Misura, in coerenza con quanto riportato nel Manuale delle Procedure e dei Controlli - Disposizioni Procedurali dell'Autorità di Gestione (di seguito Disposizioni Procedurali), tenuto conto della medesima base normativa, declinano quanto specificato per l'attuazione delle singole misure.



DOCUMENTO	2
1. RIFERIMENTI NORMATIVI	4
1.1 REGOLAMENTI UE (FONDI SIE)	4
1.2 REGOLAMENTI UE (PESCA E ACQUACOLTURA).....	5
1.3 NORMATIVA NAZIONALE.....	8
2. ACRONIMI E DEFINIZIONI	10
3. TABELLA DI CORRISPONDENZA DELLE MISURE TRA CRITERI DI AMMISSIBILITÀ, DI SELEZIONE E PO FEAMP/RAA	14
4. CRITERI PER L'AMMISSIBILITÀ	20
4.1 STABILITÀ DELLE OPERAZIONI	21
5. CRITERI PER LA SELEZIONE	22
5.1 LA SELEZIONE DELLE OPERAZIONI.....	22
5.2 APPLICAZIONE DEI PRINCIPI TRASVERSALI.....	23
6. COMPLEMENTARITÀ DEL PO FEAMP CON ALTRI FONDI	24
7. FASI DEL PROCEDIMENTO	24
7.1 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER ACCEDERE AL CONTRIBUTO	24
7.1.1 <i>Periodo di ammissibilità delle spese</i>	31
7.2 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE.....	31
7.2.1 <i>Verifica di ricevibilità della domanda</i>	32
7.2.2 <i>Verifica di ammissibilità della domanda</i>	32
7.2.3 <i>Approvazione della graduatoria provvisoria</i>	32
7.2.4 <i>Approvazione della graduatoria definitiva</i>	33
7.3 MODALITÀ DI CONCESSIONE DELL'AGEVOLAZIONE	34
7.4 DICHIARAZIONE DI FINE LAVORI E COLLAUDO.....	35
7.5 VARIANTI IN CORSO D'OPERA	38
8. DISPOSIZIONI FINALI	40
8.1 OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI	40
8.2 PROROGHE	41
8.3 RECESSO / RINUNCIA	42
8.4 REVOCA.....	42
8.5 ORGANIZZAZIONE DEI CONTROLLI	42
8.6 CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI (TEMPISTICHE).....	43
8.6.1 <i>Conservazione dei documenti da parte dei beneficiari (modalità)</i>	43
8.6.2 <i>Termini di conservazione della documentazione</i>	45
8.7 INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ	45
8.8 VINCOLI DI ALIENABILITÀ E DI DESTINAZIONE.....	45
8.9 RIMEDI AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIONALI	46
9. INFORMAZIONI E COMUNICAZIONE SUL SOSTEGNO FORNITO	46
RIMEDI AMMINISTRATIVI	47
RIMEDI GIURISDIZIONALI	47
10. RINVIO	47



1. Riferimenti normativi

1.1 Regolamenti UE (Fondi SIE)

- Regolamento (CE, EURATOM) n. 2988/95 del Consiglio del 18 dicembre 1995 relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità
- TFUE – Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea C83 - 2010/C 83/01)
- Regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e *audit* (EMAS)
- Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente
- Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio del 25 giugno 2002 che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee
- Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91
- Regolamento (CE) n. 710/2009 della Commissione del 5 agosto 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'introduzione di modalità di applicazione relative alla produzione di animali e di alghe marine dell'acquacoltura biologica
- Regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il Reg. (CE, Euratom) n. 1605/2012
- Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione del 29 ottobre 2012 recante le modalità di applicazione del Reg. (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio
- Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 1232/2014 della Commissione del 18 novembre 2014 che modifica il Reg. di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione, per adeguare i riferimenti ai Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ivi contenuti, e rettifica il Reg. di esecuzione (UE) n. 215/2014
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 184/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce, conformemente al Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sui Fondi SIE tra cui il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione
- Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni e disposizioni generali sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni e disposizioni generali sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di



cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei

- Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei Programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2014 della Commissione dell'11 settembre 2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di *audit* e organismi intermedi
- Regolamento (UE) n. 1974/2015 della Commissione dell'8 luglio 2015 che stabilisce la frequenza e il formato della segnalazione di irregolarità riguardanti il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, a norma del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
- Regolamento (UE) n. 1970/2015 della Commissione dell'8 luglio 2015 che integra il Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità relative al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo, al Fondo di coesione e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
- Regolamento delegato (UE) n. 1516/2015 della Commissione del 10 giugno 2015 che stabilisce, in conformità al Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, un tasso forfettario per le operazioni finanziate dai fondi strutturali e di investimento europei nel settore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 207/2015 della Commissione del 20 gennaio 2015 recante modalità di esecuzione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la relazione sullo stato dei lavori, la presentazione di informazioni relative a un grande progetto, il piano d'azione comune, le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, la dichiarazione di affidabilità di gestione, la strategia di *audit*, il parere di *audit* e la relazione di controllo annuale nonché la metodologia di esecuzione dell'analisi costi-benefici e, a norma del Reg. (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, il modello per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo di cooperazione territoriale europea
- Regolamento delegato (UE) n. 568/2016 della Commissione del 29 gennaio 2016 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle condizioni e procedure per determinare se gli importi non recuperabili debbano essere rimborsati dagli Stati membri per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca.

1.2 Regolamenti UE (Pesca e acquacoltura)

- Regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione del 30 dicembre 2003 relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria
- Regolamento (CE) n. 1799/2006 della Commissione del 6 dicembre 2006 che modifica il Reg. (CE) n. 26/2004 relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria



- Direttiva n. 2008/56/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (Direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino)
- Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i Regg. (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i Regg. (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011 recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca
- Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i Regg. (CE) n. 1954/2003, (CE) n. 1224/2009 e del Consiglio e che abroga i Regg. (CE) n. 2371/2002 e (CE) n.639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio
- EUSAIR - Communication from the commission to the European parliament, the council, the European economic and social committee and the committee of the regions concerning the European union strategy for the Adriatic and Ionian region Brussels (17.6.2014 SWD(2014) 190 final)
- Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i Regg. (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il Reg. (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 763/2014 della Commissione dell'11 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione e le istruzioni per creare l'emblema dell'Unione
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 771/2014 della Commissione del 14 luglio 2014 recante disposizioni a norma del Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i Programmi operativi, la struttura dei piani intesi a compensare i costi supplementari che ricadono sugli operatori nelle attività di pesca, allevamento, trasformazione e commercializzazione di determinati prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari delle regioni ultraperiferiche, il modello per la trasmissione dei dati finanziari, il contenuto delle relazioni di valutazione *ex-ante* e i requisiti minimi per il piano di valutazione da presentare nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 772/2014 della Commissione del 14 luglio 2014 che stabilisce le regole in materia di intensità dell'aiuto pubblico da applicare alla spesa totale ammissibile di determinate operazioni finanziate nel quadro del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
- Decisione di esecuzione della Commissione dell'11 giugno 2014 che fissa la ripartizione annuale per Stato Membro delle risorse globali del Fondo Europeo per gli affari marittimi e la pesca disponibili nel quadro della gestione concorrente per il periodo 2014/2020
- Decisione di esecuzione della Commissione del 15 luglio 2014 che identifica le priorità dell'Unione per la politica di esecuzione e di controllo nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
- Regolamento delegato (UE) n. 1014/2014 della Commissione del 22 luglio 2014 che integra il Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i Regg. (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del



Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il contenuto e l'architettura del sistema comune di monitoraggio e valutazione degli interventi finanziati dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca

- Rettifica del regolamento delegato (UE) n. 1014/2014 della Commissione, del 22 luglio 2014, che integra il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il contenuto e l'architettura del sistema comune di monitoraggio e valutazione degli interventi finanziati dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 1362/2014 della Commissione del 18 dicembre 2014 che stabilisce le norme relative a una procedura semplificata per l'approvazione di talune modifiche dei Programmi operativi finanziati nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le norme concernenti il formato e le modalità di presentazione delle relazioni annuali sull'attuazione di tali Programmi
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 1242/2014 della Commissione del 20 novembre 2014 recante disposizioni a norma del Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda la presentazione dei dati cumulativi pertinenti sugli interventi
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 1243/2014 della Commissione del 20 novembre 2014 recante disposizioni a norma del Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le informazioni che devono essere trasmesse dagli Stati membri, i dati necessari e le sinergie tra potenziali fonti di dati
- Regolamento delegato (UE) n. 1392/2014 della Commissione, del 20 ottobre 2014, che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca di piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo
- Regolamento delegato (UE) n. 2252/2015 della Commissione del 30 settembre 2015 che modifica il Reg. delegato (UE) 288/2015 per quanto riguarda il periodo di inammissibilità delle domande di sostegno nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
- Regolamento delegato (UE) n. 1076/2015 della Commissione del 28 aprile 2015 recante norme aggiuntive riguardanti la sostituzione di un beneficiario e le relative responsabilità e le disposizioni di minima da inserire negli accordi di partenariato pubblico privato finanziati dai fondi strutturali e di investimento europei, in conformità al Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
- Regolamento delegato (UE) n. 852/2015 della Commissione del 27 marzo 2015 che integra il Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i casi di inosservanza e i casi di inosservanza grave delle norme della politica comune della pesca che possono comportare un'interruzione dei termini di pagamento o la sospensione dei pagamenti nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
- Regolamento delegato (UE) n. 616/2015 della Commissione del 13 febbraio 2015 che modifica il Reg. delegato (UE) n. 480/2014 per quanto riguarda i riferimenti al Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio
- Regolamento delegato (UE) n. 895/2015 della commissione del 2 febbraio 2015 che integra il Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le disposizioni transitorie
- Regolamento delegato (UE) n. 531/2015 della Commissione del 24 novembre 2014 che integra il Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo i costi ammissibili al sostegno del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca al fine di migliorare le condizioni di igiene, salute, sicurezza e lavoro dei pescatori, proteggere e ripristinare la biodiversità e gli ecosistemi marini, mitigare i cambiamenti climatici e aumentare l'efficienza energetica dei pescherecci



- Regolamento delegato (UE) n. 288/2015 alla Commissione del 17 dicembre 2014 che integra il Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il periodo e le date di inammissibilità delle domande
- Regolamento delegato (UE) n. 1930/2015 della Commissione del 28 luglio 2015 che integra il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda i criteri per stabilire il livello delle rettifiche finanziarie e per applicare rettifiche finanziarie forfettarie, e modifica il regolamento (CE) n. 665/2008 della Commissione

1.3 Normativa nazionale

- Legge n. 575/65 del 31 maggio 1965, Disposizioni contro la mafia (G.U. n.138 del 5 giugno 1965)
- Legge n. 689/81 del 24 novembre 1981, Modifiche al sistema penale (GU n. 329 del 30-11-1981- Suppl. Ordinario)
- Legge n. 241/90 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" come modificata ed integrata dalla Legge 11 febbraio 2005 n. 15 (G.U. n. 42 del 21/2/05) e dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35 convertito con modificazioni dalla Legge del 14 Maggio 2005, n. 80 (G.U. n. 111 del 14/5/05, S.O.)
- Per i CCNL, si fa riferimento alla Legge 29 luglio 1996, n. 402/96 - Conversione in legge, con modificazioni, del DL 14 giugno 1996, n. 318, recante disposizioni urgenti in materia previdenziale e di sostegno al reddito pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 3 agosto 1996 e ss.mm.ii. Per la consultazione dei vari CCNL si rimanda alla pagina del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: <http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/rapporti-di-lavoro-e-relazioni-industriali/focus-on/Contrattazione-collettiva/Pagine/default.aspx>
- D.P.R. n. 357/97 dell'8 settembre 1997 – Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche (S.O. alla G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997)
- Circolare INPS n. 196/1997 del 23 settembre 1997 - Contribuzione afferente il settore della pesca marittima: questioni connesse all'applicazione delle leggi n. 250 del 13.3.1958 e n.413 del 26.7.1984
- D.P.R. n. 445/00 del 28 dicembre 2000 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa
- D.P.R. n. 380/01 del 6 giugno 2001 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia
- D.P.R. n. 313/02 del 14 novembre 2002 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti aggiornato, e relative modifiche apportate dalla L. n. 67 del 28 aprile 2014 e, successivamente, dal D.Lgs n. 28 del 16 marzo 2015
- D.P.R. n. 120/03 del 12 marzo 2003 – Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357, concernente attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche (G.U. n. 124 del 30.05.2003)
- D. Lgs n. 196/03 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (G.U. n. 174 del 29 luglio 2003 - Supplemento Ordinario n. 123)
- D. Lgs n. 154 del 26 maggio 2004 - Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38
- Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" (G. U. n. 299 del 27 dicembre 2006 - Supplemento ordinario n. 244)



- Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (G.U. n. 101 del 30 aprile 2008)
- D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE». (G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010)
- Decreto Legislativo n.190 del 13 ottobre 2010 - "Attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2010
- Decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136. (11G0201) (GU Serie Generale n.226 del 28-9-2011 - Suppl. Ordinario n. 214)
- D. Lgs n. 4 del 9 gennaio 2012 - Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96 e ss.mm.ii.
- D.M. 26 gennaio 2012 - Adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca
- Strategia Nazionale di Adattamento ai cambiamenti climatici - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
- Rapporto sullo stato delle conoscenze scientifiche su impatti, vulnerabilità ed adattamento ai cambiamenti climatici in Italia
- Analisi della normativa comunitaria e nazionale rilevante per gli impatti, la vulnerabilità e l'adattamento ai cambiamenti climatici
- Elementi per una Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 193 del 30 ottobre 2014 - Regolamento recante disposizioni concernenti le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento con il CED, di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita ai sensi dell'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. (15G00001) (GU Serie Generale n.4 del 7-1-2015)
- Legge n. 154 del 28 luglio 2016 - Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale
- Accordo di Partenariato 2014/2020 per l'impiego dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei, adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione Europea a chiusura del negoziato formale



2. Acronimi e Definizioni

Sono di seguito riportati i principali acronimi in uso nella Programmazione FEAMP e nella relativa normativa di riferimento:

Acronimi utilizzati	
AC	Advisory Council
AdG	Autorità di Gestione
AdC	Autorità di Certificazione
AdA	Autorità di Audit
AdP	Accordo di Partenariato
AGEA	Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura
AIS	Automatic Identification System
ALP	Archivio Licenze Pesca
AMP	Aree Marine Protette
ATI	Associazione Temporanea di Imprese
ATS	Associazione Temporanea di Scopo
ANAC	Autorità Nazionale Anticorruzione
AVCP	Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture
CC	Codice Civile
CCAP	Centri di Controllo Area Pesca
CCDA	Common Database on Designated Areas
CCNP	Centro di Controllo Nazionale Pesca
CCR	Comitato Consultivo Regionale
CdS	Comitato di Sorveglianza
CE	Commissione Europea
CEE	Comunità Economica Europea
CGPM	Commissione Generale per la Pesca nel Mediterraneo
CIE	Comitato di Identificazione ed Espulsione
CIG	Codice Identificativo Gara
C.I.L.	Comunicazione di Inizio Lavori
C.I.L.A.	Comunicazione Inizio Lavori Asseverata
CIPE	Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica
CISE	Sistema comune per la condivisione delle informazioni
CoGePa	Consorzi di Gestione della Pesca
CLLD	Sviluppo locale di tipo partecipativo
CNR	Consiglio Nazionale delle Ricerche
COSME	European Programme for the Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises
c.p.c.	codice di procedura civile
CTE	Cooperazione Territoriale Europea
CUP	Codice Unico di Progetto
DA	Disposizioni Attuative
DCF	Data Collection Framework
DDG	Decreto del Direttore Generale
DFC	Programma raccolta dati
DGR	Decreto Giunta Regionale
D.I.A.	Dichiarazione di Inizio Attività




Acronimi utilizzati	
D.L.	Decreto Legge
D.Lgs	Decreto Legislativo
DP	Disposizioni Procedurali
DPR	Decreto del Presidente della Repubblica
DURC	Documento Unico di Regolarità Contributiva
EFCA	European Fisheries Control Agency
EMAS	Eco-Management and Audit Scheme
ERS	Sistema di Registrazione e comunicazione Elettronica
EUSAIR	European Strategy for the Adriatic and Ionian Region
FC	Fondo di Coesione
FEAMP	Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca
FEASR	Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale
FEP	Fondo Europeo per la Pesca
FESR	Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale
FLAG	Gruppi di azione locale nel settore della pesca
FSE	Fondo Sociale Europeo
GAC	Gruppi di Azione Costiera
GBER	General Block Exemption Regulation
GDO	Grande Distribuzione Organizzata
GES	Good Environmental Status
GSA	Geographical SubArea
GT	Gross Tonnage
GURI	Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana
GUUE	Gazzetta Ufficiale Unione Europea
ICCAT	International Commission for the Conservation of Atlantic Tuna
ICZM	Integrated Coastal Zone Management
IDOS	Centro studi e ricerche/Immigrazione Dossier Statistico
IGRUE	Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione Europea
IMS	Irregularities Management System
INN	Pesca Illegale, Non dichiarata e Non regolamentata
IREPA	Istituto Ricerche Economiche per la Pesca e l'Acquacoltura
ISPRA	Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale
ISTAT	Istituto Nazionale di Statistica
ITI	Investimenti Integrati Territoriali
IVA	Imposta Valore Aggiunto
JDPs	Joint Deployment Plans
L.	Legge
MATTM	Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
MEDIAS	Mediterranean and International Acoustic Survey
MEDITS	Mediterranean International bottom Trawl Survey
MIPAAF	Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
MIP	Monitoraggio Investimenti Pubblici
MOP	Manuale Opere Pubbliche
MSFD	Marine Strategy Framework Directive
NCDA	Nuovo Codice Degli Appalti Pubblici
NUTS	Nomenclatura delle Unità Territoriali Statistiche



Azioni Utilizzate	
OCM	Organizzazione Comune dei Mercati
OI	Organismo Intermedio
OO.II.	Organismi Intermedi
OP	Organizzazioni di Produttori
OT	Obiettivi Tematici
PA	Pubblica Amministrazione
PEMAC	Direzione generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura
PCP	Politica Comune della Pesca
PdGL	Piani di Gestione Locale
PdV	Piano di Valutazione
PE	Parlamento Europeo
PEC	Posta Elettronica Certificata
PES	Payments for Ecosystem Services
PGN	Piani di Gestione Nazionali
PMA	Progetto di Monitoraggio Ambientale
PMI	Politica Marittima Integrata
Pmi	Piccole e medie imprese
PN	Programma Nazionale pluriennale dell'Unione per la raccolta, la gestione e l'uso dei dati nel settore della pesca per il periodo 2011 – 2013
PO	Programma Operativo
POR	Programma Operativo Regionale
PRA	Piani di Rafforzamento Amministrativo
PSA	Piano Strategico Acquacoltura
PSL	Piano di Sviluppo Locale
PSRN	Programma di Sviluppo Rurale Nazionale
PSSA	Aree Marine Particolarmente Sensibili
QSC	Quadro Strategico Comune
RAdG	Referente/Responsabile Autorità di Gestione
RAA	Relazione Annuale di Attuazione
RAE	Relazione Annuale di Esecuzione
RAAdG	Responsabile Autorità di Gestione
RdM	Responsabile di Misura
RFMOs	Regional Fisheries Maritime Organisations
RMS	Rendimento Massimo Sostenibile
RPM	Reparto Pesca Marittima
ROT	Responsabile Obiettivi Tematici
S.A.L.	Stato di Avanzamento Lavori
SANI 2	Sistema Interattivo di Notifica degli Aiuti di Stato
S.C.I.A	Segnalazione Certificata di Inizio Attività
SF	Strumenti Finanziari
SFOP	Strumento Finanziario di Orientamento della Pesca
SFC	System for Fund management in the European Community
SIAN	Sistema Informativo Agricolo Nazionale



Azioni Utilizzate	
SIE	Fondi Strutturali e di Investimento Europei
SIC	Siti di Importanza Comunitaria
SIGECO	Sistema di Gestione e Controllo
SIPA	Sistema Italiano della Pesca e dell'Acquacoltura
SMI	Sorveglianza Marittima Integrata
SNB	Strategia Nazionale per la Biodiversità
SNV	Sistema Nazionale di Valutazione
STECF	Scientific, Technical, Economic Committee for Fisheries
SWOT	Strengths, Weaknesses, Opportunities & Threats
TAR	Tribunale Amministrativo Regionale
TFUE	Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea
TU	Testo Unico
TUSL	Testo Unico Sicurezza Lavoro
UE	Unione Europea
VAS	Valutazione Ambientale Strategica
VEXA	Valutazione Ex-ante
VIA	Valutazione Impatto Ambientale
VMS	Vessels Management System
WFD	Water Framework Directive
ZAA	Zone Allocate all'Acquacoltura
ZMP	Zone Marine Protette
ZPS	Zone di Protezione Speciale
ZSC	Zone Speciali di Conservazione



3. Tabella di corrispondenza delle Misure tra criteri di ammissibilità, di selezione e PO FEAMP/RAA

	Condizioni di ammissibilità	n	Condizioni di selezione	n	Condizioni di ammissibilità e selezione	n
	Priorità n. 1 - Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze (OT 3, OT 4, OT 6 e OT 8 CAPO 1 del Reg. (UE) n 508/2014)					
1	MISURA 1.26 - Innovazione - art. 26 del Reg. (UE) n. 508/2014	1	MISURA 1.26 - Innovazione - art. 26 del Reg. (UE) n. 508/2014	1	Art. 26 Innovazione	1
2	MISURA 1.27 - Servizi di consulenza - art. 27 del Reg. (UE) n. 508/2014	2	MISURA 1.27 - Servizi di consulenza - art. 27 del Reg. (UE) n. 508/2014	2	Art. 27 Servizi di consulenza	2
3	MISURA 1.28 - Partenariati tra esperti scientifici e pescatori - art.28 del Reg. (UE) n. 508/2014	3	MISURA 1.28 - Partenariati tra esperti scientifici e pescatori - art. 28 del Reg. (UE) n. 508/2014	3	Art. 28 Partenariati tra esperti scientifici e pescatori	3
4	MISURA 1.29 - Promozione del capitale umano, creazione di posti di lavoro e del dialogo sociale - art. 29 del Reg. (UE) n. 508/2014	4	MISURA 1.29 - Promozione del capitale umano, creazione di posti di lavoro e del dialogo sociale - art. 29 del Reg. (UE) n. 508/2014	4	Art. 29.1 e 2 Creazione di capitale umano, creazione di posti di lavoro e del dialogo sociale	4
5	MISURA 1.30 - Diversificazione e nuove forme di reddito - art. 30 del Reg. (UE) n. 508/2014	5	MISURA 1.30 - Diversificazione e nuove forme di reddito - art. 30 del Reg. (UE) n. 508/2014	5	Art. 30 Diversificazione e nuove forme di reddito	5
6	MISURA 1.31 - Sostegno all'avviamento per i giovani pescatori - art. 31 del Reg. (UE) n. 508/2014	6	MISURA 1.31 - Sostegno all'avviamento per i giovani pescatori - art. 31 del Reg. (UE) n. 508/2014	6	Art. 31 Sostegno all'avviamento dei giovani pescatori	6
7	MISURA 1.32 - Salute e sicurezza - art. 32 del Reg. (UE) n. 508/2014	7	MISURA 1.32 - Salute e sicurezza - art. 32 del Reg. (UE) n. 508/2014	7	Art. 32 Salute e sicurezza	7
8	MISURA 1.33 - Arresto temporaneo dell'attività di pesca - art. 33 del Reg. (UE) n. 508/2014	8	MISURA 1.33 - Arresto temporaneo dell'attività di pesca - art. 33 del Reg. (UE) n. 508/2014	8	Art. 33 Arresto temporaneo dell'attività di pesca	8
9	MISURA 1.34 - Arresto definitivo dell'attività di pesca - art. 34 del Reg. (UE) n. 508/2014	9	MISURA 1.34 - Arresto definitivo dell'attività di pesca - art. 34 del Reg. (UE) n. 508/2014	9	Art. 34 Arresto definitivo dell'attività di pesca	9
10	MISURA 1.35 - Fondi di mutualizzazione per eventi climatici avversi e emergenze ambientali - art. 35 del Reg. (UE) n. 508/2014	10	MISURA 1.35 - Fondi di mutualizzazione per eventi climatici avversi e emergenze ambientali - art. 35 del Reg. (UE) n. 508/2014	10	Art. 35 Fondi di mutualizzazione per eventi climatici avversi e emergenze ambientali	10



	Codifica attività di AMMISSIBILITÀ	n°	Codifica attività di SOSTEGNO	n°	Codifica attività di ABBONDO / Ripristino / Mantenimento / Attivazione
11	MISURA 1.36 - Sostegno ai sistemi di assegnazione delle possibilità di pesca - art. 36 del Reg. (UE) n. 508/2014	11	MISURA 1.36 - Sostegno ai sistemi di assegnazione delle possibilità di pesca - art. 36 del Reg. (UE) n. 508/2014	11	Art. 36 Sostegno ai sistemi di assegnazione delle possibilità di pesca
12	MISURA 1.37 - Sostegno all'ideazione e all'attuazione delle misure di conservazione e alla cooperazione regionale - art. 37 del Reg. (UE) n. 508/2014	12	MISURA 1.37 - Sostegno all'ideazione e all'attuazione delle misure di conservazione e alla cooperazione regionale - art. 37 del Reg. (UE) n. 508/2014	12	Art. 37. Sostegno all'ideazione e all'attuazione delle misure di conservazione e alla cooperazione regionale
13	MISURA 1.38 - Limitazione dell'impatto della pesca sull'ambiente marino e adeguamento della pesca alla protezione della specie - art. 38 del Reg. (UE) n. 508/2014	13	MISURA 1.38 - Limitazione dell'impatto della pesca sull'ambiente marino e adeguamento della pesca alla protezione della specie - art. 38 del Reg. (UE) n. 508/2014	13	Art. 38. Limitazione dell'impatto della pesca sull'ambiente marino e adeguamento della pesca alla protezione delle specie
14	MISURA 1.39 - Innovazione connessa alla conservazione delle risorse biologiche marine - art. 39 del Reg. (UE) n. 508/2014	14	MISURA 1.39 - Innovazione connessa alla conservazione delle risorse biologiche marine - art. 39 del Reg. (UE) n. 508/2014	14	Art. 39. Innovazione connessa alla conservazione delle risorse biologiche marine
15. a	MISURA 1.40 - art. 40 par.1 lett. a), b), c), d), e), f), g), i) del Reg. (UE) n. 508/2014	15.a	MISURA 1.40 - art. 40 par.1 lett. a), b), c), d), e), f), g), i) del Reg. (UE) n. 508/2014	15	Art. 40.1.a Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e dei regimi di compensazione nell'ambito di attività di pesca sostenibili. Art.40 1.b,c,d,e,f,g, i Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e dei regimi di compensazione nell'ambito di attività di pesca sostenibili.
15. b	MISURA 1.40 - art. 40 par.1 lett. h) del Reg. (UE) n. 508/2014	15.b	MISURA 1.40 - art. 40 par.1 lett. h) del Reg. (UE) n. 508/2014	16	Art. 40 1.h Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e dei regimi di compensazione nell'ambito di attività di pesca sostenibili



Codice	Coefficianti di Ammissibilità	Coefficianti di Selezione	n	Coefficianti di Selezione	n	Coefficianti di Selezione
16	MISURA 1.41 - Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici - art. 41 del Reg. (UE) n. 508/2014	MISURA 1.41 - par.1 lett. a), b), c) del Reg. (UE) n. 508/2014	16.a	MISURA 1.41 - par.1 lett. a), b), c) del Reg. (UE) n. 508/2014	17	Art. 41.1.a,b,c Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici
17	MISURA 1.42 - Valore aggiunto, qualità dei prodotti e utilizzo delle catture indesiderate - art. 42 del Reg. (UE) n. 508/2014	MISURA 1.42 - Valore aggiunto, qualità dei prodotti e utilizzo delle catture indesiderate - art. 42 del Reg. (UE) n. 508/2014	17	MISURA 1.42 - Valore aggiunto, qualità dei prodotti e utilizzo delle catture indesiderate - art. 42 del Reg. (UE) n. 508/2014	18	Art. 41.2 Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici
18	MISURA 1.43 (1 e 3): Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all'asta e ripari di pesca - art. 43 del Reg. (UE) n. 508/2014	MISURA 1.43 (1 e 3): Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all'asta e ripari di pesca - art. 43 del Reg. (UE) n. 508/2014	18	MISURA 1.43 (1 e 3): Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all'asta e ripari di pesca - art. 43 del Reg. (UE) n. 508/2014	19	Art.42 Valore aggiunto, qualità dei prodotti e utilizzo delle catture indesiderate
19.a	MISURA 1.44 - art. 44 par.1 lett. a) (ai sensi dell'art. 29) del Reg. (UE) n. 508/2014	MISURA 1.44 - art. 44 par. 1 lett. a) (ai sensi dell'art. 29) del Reg. (UE) n. 508/2014	19.a	MISURA 1.44 - art. 44 par. 1 lett. a) (ai sensi dell'art. 29) del Reg. (UE) n. 508/2014	20	Art. 43.1 e 3 Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all'asta e ripari di pesca
19.b	MISURA 1.44 - art. 44 par.1 lett. b) (ai sensi dell'art. 32) del Reg. (UE) n. 508/2014	MISURA 1.44 - art. 44 par. 1 lett. b) (ai sensi dell'art. 32) del Reg. (UE) n. 508/2014	19.b	MISURA 1.44 - art. 44 par. 1 lett. b) (ai sensi dell'art. 32) del Reg. (UE) n. 508/2014	21	Art. 44.1.a Creazione di capitale umano, creazione di posti di lavoro e del dialogo sociale
19.c	MISURA 1.44 - art. 44 par.1 lett. c) (ai sensi degli artt. 38 e 39) del Reg. (UE) n. 508/2014	MISURA 1.44 - art. 44 par.1 lett. c) (ai sensi dell'art. 38 del Reg. (UE) n. 508/2014	19.c	MISURA 1.44 - art. 44 par.1 lett. c) (ai sensi dell'art. 38 del Reg. (UE) n. 508/2014	22	Art. 44.1.b Salute e Sicurezza
19.d	MISURA 1.44 - art. 44 par.1 lett. c) (ai sensi dell'art. 39) del Reg. (UE) n. 508/2014	MISURA 1.44 - art. 44 par.1 lett. c) (ai sensi dell'art. 39 del Reg. (UE) n. 508/2014	19.d	MISURA 1.44 - art. 44 par.1 lett. c) (ai sensi dell'art. 39 del Reg. (UE) n. 508/2014	23	Art. 44.1.c. Limitazione dell'impatto della pesca sull'ambiente marino e adeguamento della pesca alla protezione delle specie.
19.e	MISURA 1.44 - art. 44 par. 1 lett. d) (ai sensi dell'art. 41) del Reg. (UE) n. 508/2014	MISURA 1.44 - art. 44 par. 1 lett. d) (ai sensi dell'art. 41) del Reg. (UE) n. 508/2014	19.e	MISURA 1.44 - art. 44 par. 1 lett. d) (ai sensi dell'art. 41) del Reg. (UE) n. 508/2014	24	Art. 44.1.c. Innovazione connessa alla conservazione delle risorse biologiche marine
19.f	MISURA 1.44 - art. 44 par. 1 lett. d) (ai sensi dell'art. 41) del Reg. (UE) n. 508/2014	MISURA 1.44 - art. 44 par. 1 lett. d) (ai sensi dell'art. 41) del Reg. (UE) n. 508/2014	19.f	MISURA 1.44 - art. 44 par. 1 lett. d) (ai sensi dell'art. 41) del Reg. (UE) n. 508/2014	25	Art. 44.1.d Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici



n.	Codifica attività di AMMISSIBILITÀ	n.	Codifica attività di SCELTA	n.	Codifica PO 2014/2020 / Finalità / Azione di Attivazione
19.e	MISURA 1.44 - art. 44 par. 1 lett. e) (ai sensi dell'art. 42) del Reg. (UE) n. 508/2014	19.f	MISURA 1.44 - art. 44 par. 1 lett. e) (ai sensi dell'art. 42) del Reg. (UE) n. 508/2014	26	Art. 44.1.e Valore aggiunto, qualità dei prodotti e utilizzo delle catture indesiderate
19.f	MISURA 1.44 - art. 44 par. 1 lett. f) (ai sensi dell'art. 43) del Reg. (UE) n. 508/2014	19.g	MISURA 1.44 - art. 44 par. 1 lett. f) (ai sensi dell'art. 43) del Reg. (UE) n. 508/2014	27	Art. 44.1.f Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all'asta e ripari di pesca
19.g	MISURA 1.44 - art. 44 par. 2 (ai sensi dell'art. 31) del Reg. (UE) n. 508/2014	19.h	MISURA 1.44 - art. 44 par. 2 (ai sensi dell'art. 31) del Reg. (UE) n. 508/2014	28	Art. 44.2 Sostegno all'avviamento dei giovani pescatori
19.h	MISURA 1.44 - art. 44 par. 3 (ai sensi dell'art. 26) del Reg. (UE) n. 508/2014	19.i	MISURA 1.44 - art. 44 par. 3 (ai sensi dell'art. 26) del Reg. (UE) n. 508/2014	29	Art. 44.3 Innovazione
19.i	MISURA 1.44 - art. 44 par. 3 (ai sensi dell'art. 27) del Reg. (UE) n. 508/2014	19.j	MISURA 1.44 - art. 44 par. 3 (ai sensi dell'art. 27) del Reg. (UE) n. 508/2014	30	Art. 44.3 Servizi di consulenza
19.j	MISURA 1.44 - art. 44 par. 3 (ai sensi dell'art. 28) del Reg. (UE) n. 508/2014	19.k	MISURA 1.44 - art. 44 par. 3 (ai sensi dell'art. 28) del Reg. (UE) n. 508/2014	31	Art. 44.3 Partenariati tra esperti scientifici e pescatori
19.k	MISURA 1.44 - art. 44 par. 4 (di cui all'art. 30) del Reg. (UE) n. 508/2014	19.l	MISURA 1.44 - art. 44 par. 4 (di cui all'art. 30) del Reg. (UE) n. 508/2014	32	Art. 44.4 Diversificazione e nuove forme di reddito
19.l	MISURA 1.44 - art. 44 par. 6 del Reg. (UE) n. 508/2014	19.m	MISURA 1.44 - art. 44 par. 6 del Reg. (UE) n. 508/2014	33	Art. Art. 44.6 Pesca nelle acque interne e faune e flora nelle acque interne
Priorità n. 2 - Favorire un'acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze (OT 3, OT 4, OT 6 e OT 8 CAPO 2 del Reg. 508 del 2014)					
20	MISURA 2.47 - Innovazione - art. 47 del Reg. (UE) n. 508/2014	20	MISURA 2.47 - Innovazione - art. 47 del Reg. (UE) n. 508/2014	34	Art. 47 Innovazione
21.a	MISURA 2.48 - lettere da a) a d) e da f) a h) - art. 48 del Reg. (UE) n. 508/2014	21.a	MISURA 2.48 - lettere da a) a d) e da f) a h) del Reg. (UE) n. 508/2014	35	Art. 48.1 a-d f-h Investimenti produttivi destinati all'acquacoltura
21.b	MISURA 2.48 - lettere e), i) e j) - art. 48 del Reg. (UE) n. 508/2014	21.b	MISURA 2.48 - lettere e), i) e j) - art. 48 del Reg. (UE) n. 508/2014	36	Art. 48.1.e,i,j Investimenti produttivi destinati all'acquacoltura
21.c	MISURA 2.48 - lettera k) - art. 48 del Reg. (UE) n. 508/2014	21.c	MISURA 2.48 - lettera k) - art. 48 del Reg. (UE) n. 508/2014	37	Art. 48.1.k Investimenti produttivi destinati all'acquacoltura



n.	Categorie, criteri di ammissibilità	n.	Categorie, criteri di selezione	n.	Categorie, criteri di ammissibilità / Preparazione annuale di attuazione
22.a	MISURA 2.49 - art. 49 a) del Reg. (UE) n. 508/2014	22.a	MISURA 2.49 - art. 49 a) del Reg. (UE) n. 508/2014	38	Art. 49. Servizi di gestione, di sostituzione e di consulenza per le imprese acquicole
22.b	MISURA 2.49 - art. 49 b) del Reg. (UE) n. 508/2014	22.b	MISURA 2.49 - art. 49 b) del Reg. (UE) n. 508/2014	39	Art. 50 Promozione del capitale umano e del collegamento in rete
23	MISURA 2.50 - Promozione del capitale umano e del collegamento in rete - art. 50 del Reg. (UE) n. 508/2014	23	MISURA 2.50 - Promozione del capitale umano e del collegamento in rete - art. 50 del Reg. (UE) n. 508/2014	40	Art. 51 Aumento del potenziale dei siti di acquacoltura
24	MISURA 2.51 - Aumento del potenziale dei siti di acquacoltura- art. 51 del Reg. (UE) n. 508/2014	24	MISURA 2.51 - Aumento del potenziale dei siti di acquacoltura - art. 51 del Reg. (UE) n. 508/2014	41	Art. 52 Promozione di nuovi operatori dell'acquacoltura sostenibile
25	MISURA 2.52 - Promozione di nuovi operatori dell'acquacoltura sostenibile- art. 52 del Reg. (UE) n. 508/2014	25	MISURA 2.52 - Promozione di nuovi operatori dell'acquacoltura sostenibile - art. 52 del Reg. (UE) n. 508/2014	42	Art. 53 Conversione ai sistemi di ecogestione e <i>audit</i> e all'acquacoltura biologica - art. 53 del Reg. (UE) n. 508/2014
26	MISURA 2.53 - Conversione ai sistemi di ecogestione e <i>audit</i> e all'acquacoltura biologica - art. 53 del Reg. (UE) n. 508/2014	26	MISURA 2.53 - Conversione ai sistemi di ecogestione e <i>audit</i> e all'acquacoltura biologica - art. 53 del Reg. (UE) n. 508/2014	43	Art. 54 Prestazione di servizi ambientali da parte dell'acquacoltura
27	MISURA 2.54 - Prestazione di servizi ambientali da parte dell'acquacoltura - art. 54 del Reg. (UE) n. 508/2014	27	MISURA 2.54 - Prestazione di servizi ambientali da parte dell'acquacoltura - art. 54 del Reg. (UE) n. 508/2014	44	Art. 55 Misure sanitarie
28	MISURA 2.55 - Misure sanitarie - art. 55 del Reg. (UE) n. 508/2014	28	MISURA 2.55 - Misure sanitarie - art. 55 del Reg. (UE) n. 508/2014	45	Art. 56 Misure relative alla salute ed al benessere degli animali
29	MISURA 2.56 - Misure relative alla salute e al benessere degli animali - art. 56 del Reg. (UE) n. 508/2014	29.a 29.b	MISURA 2.56 - art. 56 par 1 lettera f) del Reg. (UE) n. 508/2014 MISURA 2.56 - art. 56 par 1 lettere da a) a e) del Reg. (UE) n. 508/2014	46	Art. 57 Assicurazione degli stock acquicoli
30	MISURA 2.57 - Assicurazione degli stock acquicoli - art. 57 del Reg. (UE) n. 508/2014	30	MISURA 2.57 - Assicurazione degli stock acquicoli - art. 57 del Reg. (UE) n. 508/2014		



	Coefficianti di AMMISSIBILITÀ	n	Categorie e riferimenti di SCELTA	n	Codifica PO 2014-2020 / Realizzazione Anno di Attivazione
Priorità n. 3 - Promuovere l'attuazione della PCP (OT 6, CAPO 6 del Reg. 508 del 2014)					
31	MISURA 3.76 - Controllo ed esecuzione - art. 76 par. 2 lett da a- d), da f-) del Reg. (UE) n. 508/2014	31	MISURA 3.76 - Controllo ed esecuzione - art. 76 par. 2 lett da a- d), da f-) del Reg. (UE) n. 508/2014	47	Art. 76 Controllo di esecuzione
32	MISURA 3.77 - Raccolta di dati - art. 77 del Reg. (UE) n. 508/2014	32	MISURA 3.77 - Raccolta di dati - art. 77 del Reg. (UE) n. 508/2014	48	Art. 77 Raccolta dati
33	MISURA 3.78 - Assistenza Tecnica su iniziativa di Stati Membri - art. 78 del Reg. (UE) n. 508/2014	33	MISURA 3.78 - Assistenza Tecnica su iniziativa di Stati Membri - art. 78 del Reg. (UE) n.508/2014	49	Art. 78 Assistenza Tecnica
Priorità n. 5 - Favorire la commercializzazione e la trasformazione	OT 3, CAPO 4 del Reg. 508 del 2014)				
34	MISURA 5.66 - Piani di produzione e di commercializzazione - art. 66 del Reg. (UE) n. 508/2014	34	MISURA 5.66 - Piani di produzione e di commercializzazione - art. 66 del Reg. (UE) n. 508/2014	50	Art. 66 Piani di produzione e commercializzazione
35	MISURA 5.67 - Aiuto al magazzinaggio - art.67 del Reg. (UE) n. 508/2014	35	MISURA 5.67 - Aiuto al magazzinaggio - art. 67 del Reg. (UE) n. 508/2014	51	Art. 67 Aiuti al magazzinaggio
36	MISURA 5.68 - Misure a favore della commercializzazione - art. 68 del Reg. (UE) n. 508/2014	36	MISURA 5.68 - Misure a favore della commercializzazione - art. 68 del Reg. (UE) n. 508/2014	52	Art. 68 Misura a favore della commercializzazione
37	MISURA 5.69: Trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura - art. 69 del Reg. (UE) n. 508/2014	37	MISURA 5.69: Trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura - art. 69 del Reg. (UE) n. 508/2014	53	Art. 69 Trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura
Priorità n. 6 - Favorire l'attuazione della PMI	OT 6, CAPO 8 del Reg. 508 del 2014)				
38	MISURA 80.1.a e c: Sorveglianza marittima integrata - art. 80 del Reg. (UE) n. 508/2014	38	MISURA 80.1.a: Sorveglianza marittima integrata - art. 80 del Reg. (UE) n. 508/2014	54	Art. 80.1.a Sorveglianza marittima integrata



4. Criteri per l'ammissibilità

I criteri di ammissibilità sono validi sull'intero territorio nazionale. In caso di attivazione di una Misura a "titolarità", è stato individuato come criterio di ammissibilità trasversale comune e imprescindibile per tutte le operazioni ammissibili a finanziamento a valere sui fondi FEAMP, la coerenza dell'intervento con quanto previsto dal Programma.

Per quanto riguarda l'attivazione a "regia" delle misure, in linea generale sono state individuate tre tipologie di criteri:

- criteri trasversali;
- criteri specifici del richiedente;
- criteri specifici dell'operazione.

In fase di attivazione delle misure di rispettiva competenza, l'Autorità di Gestione (AdG) o i singoli Organismi Intermedi (OO.II.) ne potranno selezionare solo alcuni tra quelli indicati nel presente documento, in funzione della strategia adottata e, quindi, delle azioni previste nei singoli avvisi.

I criteri proposti potranno essere, nel corso dell'attuazione della Programmazione 2014/2020, ulteriormente specificati e sottoposti a revisione, anche sulla base dell'esperienza attuativa e delle indicazioni che potranno pervenire all'Autorità di Gestione e al Tavolo Istituzionale, nonché in sede di Comitato di Sorveglianza, in fase di monitoraggio qualitativo e valutazione del Programma.

Di seguito sono elencate le condizioni generali che il richiedente deve rispettare per la determinazione dell'ammissibilità al cofinanziamento:

- è obbligatoria l'applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente.
- il richiedente non rientri tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) n. 966/2012;
- il richiedente non rientri nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 dell'art. 10 del Reg. (UE) n. 508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo);
- l'operazione concorra al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP.

Al fine di garantire una corretta interpretazione delle procedure di ammissibilità si precisa quanto segue:

- tutte le indicazioni relative ad articoli e paragrafi si riferiscono, dove non diversamente specificato, al Reg. (UE) n. 508/2014;
- per i criteri nei quali si fa riferimento al coniuge del soggetto ammissibile a finanziamento, si precisa che, in virtù della L. n. 76/2016 del 20 maggio 2016 in tema di unioni civili, con la dicitura coniuge è incluso anche il partner unito civilmente;
- per quanto concerne le misure multi-azione, gli organismi attuatori, nella scrittura degli avvisi pubblici, dovranno riportare obbligatoriamente solo i criteri di ammissibilità delle azioni attivate;
- nella definizione dei soggetti ammissibili a finanziamento nella dicitura "Organismi di diritto pubblico" rientrano anche gli Enti pubblici, pertanto, per questa tipologia di beneficiari, saranno attivate anche le operazioni a "titolarità";
- con riferimento al criterio generale di ammissibilità "Il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) n. 966 del 2012" si ricorda che ai sensi dell'art. 131 paragrafo 4, per importi del sostegno inferiori a € 60.000,00, l'ordinatore responsabile può non richiedere tale attestazione (art. 137 del Reg. (UE) n. 1268/2012);
- in relazione ai criteri di ammissibilità in cui si fa riferimento al "primo ingresso nel settore della pesca" (art. 46 Par. 2), si specifica che per "primo ingresso nel settore" si intende l'attivazione della Partita IVA del richiedente da meno di 12 mesi dalla data di presentazione della domanda di sostegno;
- per "nuova impresa acquicola" si intende quell'impresa richiedente che abbia attivato la Partita IVA da meno di 12 mesi dalla data di presentazione della domanda;

- si precisa che per "impresa" si intende l'attività svolta dall'imprenditore, per "azienda" lo strumento necessario per svolgere tale attività (locali, mobili, macchinari, attrezzature, ecc.), per "ditta" la denominazione commerciale dell'imprenditore cioè il nome con cui egli esercita l'impresa distinguendola dalle imprese concorrenti;
- con riferimento all'art. 4 par. 30, Reg. (UE) n. 1380/2014, per "operatore" si intende la persona fisica o giuridica che gestisce o detiene un'impresa che svolge attività connesse a una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, commercializzazione, distribuzione e vendita al dettaglio dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- per quanto attiene al periodo di inammissibilità delle domande si rimanda a quanto previsto dal Reg. (UE) 288/2015, così come modificato dal Reg. (UE) 2252/2015;
- per Enti forniti di personalità giuridica, società e associazioni anche prive di personalità giuridica sono previste le sanzioni interdittive di cui all'art. 9 del D. Lgs 231/2001.

4.1 Stabilità delle operazioni

Ai fini delle Stabilità delle Operazioni prescritta all'art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013, nel caso di investimenti in infrastrutture o produttivi, il sostegno erogato dovrà essere rimborsato laddove, entro cinque anni dal pagamento finale al beneficiario¹, si verifichi quanto segue:

- cessazione o rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area del Programma;
- cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
- una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

Il sostegno versato, in questi casi, è recuperato dallo Stato membro in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

Lo Stato Membro può ridurre il limite temporale a tre anni, nei casi relativi al mantenimento degli investimenti o dei posti di lavoro creati dalle PMI.

Il sostegno erogato è soggetto a rimborso anche nel caso in cui, entro dieci anni dal pagamento finale al beneficiario, l'attività produttiva sia soggetta a delocalizzazione al di fuori dell'Unione, salvo nel caso in cui il beneficiario sia una PMI. Qualora il contributo del Programma assuma la forma di aiuto di Stato, il periodo di dieci anni è sostituito dalla scadenza applicabile conformemente alle norme in materia di aiuti di Stato.

Nel caso di operazioni che non comportano investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, il contributo del Fondo è rimborsato solo quando le operazioni sono soggette a un obbligo di mantenimento dell'investimento ai sensi delle norme applicabili in materia di aiuti di Stato e quando si verifichi la cessazione o la rilocalizzazione di un'attività produttiva entro il periodo stabilito da dette norme.

Quanto sopra, non si applica ai contributi forniti a o da strumenti finanziari, o a operazioni per le quali si verifichi la cessazione di un'attività produttiva a causa di un fallimento non fraudolento; non si applica neppure alle persone fisiche beneficiarie di un sostegno agli investimenti che, dopo il completamento dell'operazione di investimento, diventano ammissibili al sostegno e lo ricevono nell'ambito del regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, ove l'investimento in questione sia direttamente connesso al tipo di attività individuata come ammissibile al sostegno del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione.

Qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario oggetto di sostegno necessiti di essere spostato, il beneficiario medesimo ne deve dare preventiva comunicazione all'autorità che ha emesso l'atto di concessione del sostegno. Tale spostamento non dovrà comportare un indebito vantaggio, derivante dall'applicazione di condizioni o criteri di selezione più

¹ Il termine temporale del pagamento finale decorre dalla data del decreto di liquidazione.



favorevoli (in particolare maggiore tasso di aiuto o priorità di selezione per la localizzazione in zona svantaggiata) e deve comunque rimanere all'interno dell'area del Programma.

Non è consentita l'alienazione di macchine e attrezzature riguardanti l'investimento oggetto del sostegno prima di cinque anni a partire dal pagamento del saldo, fatti salvi casi particolari di sostituzione del bene con altri di valore, capacità e caratteristiche almeno corrispondenti, fermo restando l'obbligo di comunicazione e autorizzazione preventiva rilasciata dall'Amministrazione competente.

5. Criteri per la selezione

5.1 La selezione delle operazioni

I criteri di selezione corrispondono ai criteri cui vengono sottoposte le proposte ammissibili e la cui applicazione è finalizzata a garantire la presenza di elementi di qualità nelle proposte progettuali finanziate, la cui verifica consente un ordinamento prioritario delle operazioni da ammettere a finanziamento, mediante la pubblicazione di una graduatoria di merito. Al fine di determinare il punteggio minimo da raggiungersi, il calcolo del punteggio deve essere effettuato anche nel caso in cui le risorse messe a disposizione dal Bando regionale siano sufficienti a coprire tutte le operazioni ammesse ovvero nel caso in cui sia risultata ammissibile un'unica domanda.

Si distinguono tre tipologie di criteri:

- **criteri trasversali** applicabili, in generale, a tutte le misure del Programma, finalizzati a garantire il concorso delle diverse operazioni agli obiettivi generali del PO FEAMP ed ai relativi risultati attesi; essi riguardano ad esempio: la parità di genere, l'occupazione giovanile, il mantenimento dei posti di lavoro, l'integrazione dell'Operazione con altri Fondi SIE o strategie macroregionali, ecc. Ove tali criteri sono legati alla realizzazione dell'operazione essi andranno valutati sia all'inizio, che a conclusione dell'operazione;
- **criteri specifici del richiedente** si riferiscono a specifiche caratteristiche possedute dal richiedente al momento della presentazione della domanda di sostegno; al fine di dare una valutazione di merito tra i richiedenti, sono stati individuati criteri specifici laddove il beneficiario della Misura è riconducibile ad un'unica fattispecie;
- **criteri specifici dell'operazione** si riferiscono alle caratteristiche dell'operazione da realizzare quali ad esempio: particolari tipologie di investimento o categorie di azioni da realizzare. Essendo tali criteri legati alla realizzazione dell'operazione, essi andranno valutati sia all'inizio sia a conclusione dell'operazione.

Il punteggio (P) derivante da ognuno dei parametri adottati ed attribuibile all'operazione sarà pari al prodotto tra il "peso" (Ps) dello stesso, compreso tra 0 e 1 ed i coefficienti adimensionali (C) il cui valore, compreso anch'esso tra 0 e 1, esprime la presenza/assenza di un determinato requisito o il grado di soddisfacimento dello stesso; il valore del coefficiente (C) dovrà essere approssimato alla terza cifra decimale. La stessa approssimazione si applicherà al punteggio (P).

In particolare, si osserva che i criteri di selezione individuati prevedono tre tipologie di coefficienti:

- coefficiente predefinito, associato alla presenza di un determinato requisito (SI = 1 NO = 0) o al valore assunto da un determinato fattore di valutazione (es. età in anni del proponente), elementi oggettivi ricavabili;
- coefficiente calcolato sulla scorta di un rapporto tra il valore di un determinato parametro ed il suo valore massimo;
- coefficiente che assume valori intermedi tra 0 e 1 in relazione alla distribuzione di valori assunti dell'elemento valutato. In questa fase l'AdG individua un valore di riferimento per l'attribuzione del punteggio (C=0 o C=1), mentre l'altro valore di riferimento è associato ad una soglia minima o massima (min o max). L'organismo attuatore potrà declinare il coefficiente in valori intermedi, secondo una distribuzione a gradino (es: C=0 per N=0; C=0,2 per 0<N<3; C=0,7 per 3<N<7, C=1 per N> 7) in maniera tale da individuare la distribuzione più idonea dello stesso.



I predetti criteri saranno successivamente declinati mediante attribuzione dei pesi relativi nei singoli strumenti di intervento, consentendone l'adattamento alle relative specificità.

Per garantire la qualità delle operazioni oggetto di sostegno viene stabilito un punteggio minimo per l'ammissibilità della domanda derivante dal calcolo della somma dei punteggi attribuiti dai criteri di selezione.

In caso di *ex-aequo*, ovvero nei casi di parità di punteggio conseguito tra due o più operazioni, laddove i soggetti beneficiari della Misura sono soggetti privati, si applica il criterio dell'età del beneficiario, dando preferenza ai più giovani. Per le misure rivolte a soggetti pubblici si applica il criterio relativo al costo complessivo del progetto, dando preferenza a quelli di importo inferiore.

In caso di *ex-aequo* tra soggetto pubblico e soggetto privato, si adotta il criterio della minore data di presentazione della domanda.

- 1) In caso di ulteriore parità tra progetti, costituirà elemento di priorità l'ordine cronologico di invio delle domande che, trattandosi di invio telematico mediante Posta Elettronica Certificata, faranno fede la data e l'orario del messaggio di invio
- 2) In tutti i casi in cui, comunque, dovesse perdurare la parità di punteggio si utilizzerà, come ultimo criterio di selezione, la priorità temporale attestata dal numero di protocollo dell'Ufficio ricevente.

N.B. Si specifica che, ai fini dell'accesso alla graduatoria, la richiesta di finanziamento deve ottenere un punteggio almeno pari ad 1, da raggiungere con almeno due criteri.

CRITERI DI SELEZIONE	Criteri di selezione trasversali	Si applicano, in generale, trasversalmente a tutte le misure del PO Funzionali a stabilire una graduatoria delle proposte ritenute più efficaci e più coerenti con gli obiettivi ed i risultati attesi del PO FEAMP e dello specifico Avviso/Bando
	Criteri di selezione specifici del richiedente	Applicazione prevista in relazione a singole misure; Nelle misure destinate ad un'unica fattispecie di beneficiario, sono funzionali a stabilire una graduatoria delle proposte ritenute più efficaci e più coerenti con gli obiettivi ed i risultati attesi del PO FEAMP e dello specifico Avviso/Bando
	Criteri di selezione specifici dell'operazione	Funzionali a stabilire una graduatoria delle proposte ritenute più efficaci e più coerenti con gli obiettivi ed i risultati attesi del PO FEAMP e dello specifico Avviso/Bando

5.2 Applicazione dei principi trasversali

Nell'impostazione dei criteri di selezione delle operazioni sono stati altresì presi in considerazione i principi legati alle politiche trasversali dell'Unione Europea, che sono stati applicati a tutte le misure del Programma.

Si tratta, in particolare, dei seguenti principi:

- **principio di non discriminazione**, volto a favorire lo sviluppo delle pari opportunità nell'ottica di promuovere l'integrazione della prospettiva di genere nei Programmi finanziati. Il principio è stato declinato prevedendo, nei casi pertinenti, meccanismi di selezione a favore dei progetti di impresa con una rilevanza della componente femminile in termini di partecipazione societaria e/o finanziaria al capitale sociale;
- **principio dello sviluppo sostenibile**. Il principio, anche sulla base delle indicazioni strategiche contenute nel PO FEAMP, nonché delle raccomandazioni contenute nel Rapporto di Valutazione Ambientale del Programma, è stato declinato in termini di capacità di minimizzazione dei costi ambientali e conferendo specifiche premialità per la salvaguardia/promozione degli aspetti ambientali a seconda della Misura di riferimento.



L'Autorità di Gestione garantisce il rispetto del principio di pubblicizzazione dei criteri di selezione adottati, nonché del principio di trasparenza in fase di attuazione delle operazioni.

Con riferimento alla pubblicizzazione dei criteri di selezione, l'attuazione del principio è garantita, in particolare, attraverso:

- la pubblicazione del documento di Criteri di selezione approvato dal Comitato di Sorveglianza sul sito del MIPAAF e/o degli OO.II., in modo da garantire la più ampia diffusione ed il raggiungimento di tutti i potenziali beneficiari (<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8735>);
- la pubblicazione delle procedure di attuazione delle operazioni di volta in volta emanate (bandi/disciplinari, ecc.) contenenti una chiara descrizione dei criteri di selezione adottati.

Il rispetto del citato criterio di pubblicizzazione è garantito anche dagli Organismi Intermedi delegati dall'Autorità di Gestione.

Il rispetto del principio di trasparenza in fase di selezione delle operazioni è garantito attraverso la pubblicazione della graduatoria.

Al fine di garantire una corretta interpretazione dei criteri di selezione si precisa quanto segue:

- tutte le indicazioni relative ad articoli e paragrafi si riferiscono, dove non diversamente specificato, al Reg. (UE) n. 508/2014;
- per i criteri nei quali si fa riferimento al coniuge del soggetto ammissibile a finanziamento, si precisa che, in virtù della L. n. 76/2016 del 20 maggio 2016 in tema di unioni civili, con la dicitura coniuge è incluso anche il partner unito civilmente;
- per quanto concerne le misure multiazione, gli organismi attuatori, nella scrittura degli avvisi pubblici, dovranno riportare obbligatoriamente solo i criteri di selezione delle azioni attivate;
- per "impresa" si intende l'attività svolta dall'imprenditore, per "azienda" lo strumento necessario per svolgere tale attività (locali, mobili, macchinari, attrezzature, ecc.), per "ditta" la denominazione commerciale dell'imprenditore cioè il nome con cui egli esercita l'impresa distinguendola dalle imprese concorrenti;
- con riferimento all'art. 4, par. 30, Reg. (UE) n. 1380/2014, per "operatore" si intende la persona fisica o giuridica che gestisce o detiene un'impresa che svolge attività connesse a una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, commercializzazione, distribuzione e vendita al dettaglio dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

6. Complementarità del PO FEAMP con altri fondi

Per quanto riguarda la complementarità e le modalità di coordinamento del PO FEAMP con altri fondi ed altri Programmi comunitari e la descrizione delle strategie del FEAMP come contributo alla più generale strategia Europa 2020, secondo quanto previsto dall'art. 27 del Reg. (UE) n. 1303/2013, attraverso il sostegno agli Obiettivi Tematici (art. 9 del medesimo Regolamento), si rimanda a quanto descritto nel Programma Operativo FEAMP al paragrafo 3.4.1 "Complementarità e modalità di coordinamento con altri Fondi SIE e con altri strumenti di finanziamento pertinenti unionali e nazionali".

Il coordinamento con questi strumenti sarà perseguito a livello di progetto, chiedendo ai beneficiari di descrivere il livello di coerenza e complementarità tra la proposta progettuale e gli altri strumenti dell'UE.

7. Fasi del procedimento

7.1 Documentazione da presentare per accedere al contributo

I soggetti che intendono accedere ai finanziamenti dovranno inviare le domande, complete di allegati, alla Direzione Agricoltura - Settore Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca - Corso Stati Uniti 21 - 10128 TORINO - **unicamente con invio mediante PEC** al seguente indirizzo: fauna@cert.regione.piemonte.it; qualora il progetto sia



inviato con più PEC, nell'oggetto dovrà comparire: "Domanda FEAMP; nome mittente, invio n. ... di ...". In questo caso, la domanda e tutta la documentazione (domanda e allegati) devono essere predisposti dapprima in carta semplice e firmati, quindi essere sottoposti a scansione e allegati al messaggio PEC nelle seguenti modalità:

- **Formati:** esclusivamente documenti informatici in formati portabili statici non modificabili, che non contengano macroistruzioni o codici eseguibili. Nella scelta sono preferiti gli standard documentali internazionali ISO e gli standard che consentono il WYSIWYG (*What You See Is What You Get*), ovvero che forniscono una rappresentazione grafica uguale a quella riprodotta sullo schermo del personal computer. Si suggerisce pertanto di trasmettere documenti informatici in formato PDF - PDF/A, perché di maggior diffusione e leggibilità. Saranno accettati quindi solo i formati .tiff, .tif, .jpg, .pdf-pdf/a, .xml, .dxf, .txt.

Documenti informatici trasmessi in formati diversi (per esempio .doc, .xls, .dwg, ecc.) verranno rifiutati.

- **Dimensione:** esclusivamente *files* per una dimensione complessiva non superiore ai 30MB e per un massimo di 30 allegati;
- **Firma digitale:** è ammessa la firma CadES (generazione della busta crittografica - file con estensione p7m), per i formati PDF - PDF/A e XML sono altresì rispettivamente ammesse la firma PAdES (file firmati con estensione pdf) e la firma XAdES (file firmati con estensione XML). Le firme devono essere valide al momento della ricezione da parte di Regione Piemonte.

Si rammenta che:

- il documento informatico, anche per le sue esigenze di rappresentazione, di integrità, di certezza nell'immutabilità e di autenticità, deve essere trasmesso integro e non frazionato in singole porzioni. Potranno essere rifiutati messaggi che non rispettino tale requisito di ricevibilità;
- in caso di "ripudio" della PEC per invio con allegati di dimensione eccessiva, è possibile rispedire tutto il messaggio in maniera frazionata in diverse PEC, avendo cura di indicare nell'oggetto delle PEC: invio n. 1 di 2/3/4/ecc... indicando sempre nell'oggetto il nome della Ditta e la misura relativa alla domanda;
- devono essere inviati distinti messaggi, ciascuno con i relativi documenti informatici, qualora la comunicazione riguardi differenti procedimenti o affari (ad esempio: un cittadino o un'impresa che debba trasmettere tre domande per la sua partecipazione a tre diversi concorsi o bandi, dovrà inviare tre distinti messaggi PEC, uno per ogni domanda di concorso/Bando);

Il mittente dovrà indicare, nell'oggetto del messaggio di posta elettronica, o all'inizio del messaggio, l'ufficio destinatario competente per materia.


L'invio delle domande di contributo dovrà essere effettuato entro il termine da stabilirsi mediante apposita Determinazione dirigenziale che sarà predisposta dal Settore Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca.

In caso di presentazione di più domande afferenti a diverse Misure del Bando regionale, da parte del medesimo soggetto richiedente, ciascuna domanda dovrà essere inviata separatamente dalle altre, mediante apposita PEC.

La domanda di ammissione presentata oltre il termine o con modalità diverse dalla PEC è dichiarata irricevibile e viene archiviata.

La modulistica afferente alle domande di contributo è resa disponibile al seguente indirizzo web:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/fondo-europeo-per-gli-affari-marittimi-pesca-feamp/fondo-europeo-per-gli-affari-marittimi-pesca>



Le domande di contributo dovranno presentare la seguente documentazione:

A) Documentazione comune per tutte le misure:

I richiedenti che intendono accedere alle agevolazioni finanziarie dovranno presentare la domanda di contributo utilizzando il modello di cui agli allegati previsti per le rispettive Misure, pena l'inammissibilità della stessa, allegando la seguente documentazione:

- domanda di sostegno sottoscritta dal titolare/legale rappresentante, corredata di copia di un documento di identità in corso di validità. Le domande devono essere presentate secondo le disposizioni stabilite nell'avviso pubblico;
- in caso di firma autografa, copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;
- autorizzazioni e/o permessi per lo svolgimento dell'esercizio dell'attività di tipo amministrativo e/o sanitario;
- elenco della documentazione presentata;
- relazione tecnica iniziale dettagliata del progetto/iniziativa, sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente, che descriva con evidenza il tipo di attività svolta e ambito tematico, qualifica del personale utilizzato, che descriva in modo dettagliato ogni intervento da realizzare, la sua localizzazione, gli obiettivi specifici, la coerenza con gli obiettivi della Misura, che evidenzii in modo particolare le ricadute attese dagli interventi proposti sulla competitività ed il rendimento economico dell'impresa;
- cronoprogramma che rappresenti la collocazione temporale delle fasi di realizzazione del progetto/iniziativa;
- quadro economico degli interventi/iniziativa;
- dichiarazione di un soggetto qualificato, iscritto al rispettivo albo professionale (revisore dei conti, esperto contabile o commercialista) che attesti la capacità finanziaria del richiedente a sostenere l'operazione;
- dichiarazione del richiedente di avere o non avere richiesto un contributo a valere su altri fonti di aiuto diverse di FEAMP 2014-2020;
- dichiarazione sostitutiva, corredata dal relativo documento di identità, resa dal richiedente ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, utilizzando il modello *fac-simile* riportato in allegato al Bando che sarà emanato, nella quale dovranno essere rese le dichiarazioni relative alle condizioni di ammissibilità, impegni e altre dichiarazioni;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia per i famigliari conviventi, di maggiore età, resa dal rappresentante legale e dai soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs 159/2011 (ove pertinente). Richiesta conforme alla circolare del Ministero dell'Interno n. 11001/119/20 del 08.02.2013, che estende le verifiche antimafia anche a tutti i famigliari conviventi di età maggiore del soggetto sottoposto alla verifica antimafia;
- titoli di disponibilità, debitamente registrati, sia dei terreni sia delle strutture, da cui si evinca la disponibilità dei beni per 7 (sette) anni alla data della presentazione della domanda; i titoli di disponibilità relativi dovranno risultare registrati alla data di presentazione della domanda;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del proprietario del bene immobile oggetto dell'operazione, qualora quest'ultimo non sia il richiedente, di assenso all'esecuzione delle opere ed all'iscrizione dei relativi vincoli (ove pertinente), corredata da fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
- in caso di concessione demaniale: gli estremi della concessione e la relativa validità, l'indicazione dell'Amministrazione concedente e del concessionario; la concessione demaniale deve avere una durata superiore al periodo vincolato;

Oltre alla documentazione sopra elencata bisogna presentare ulteriore documentazione a seconda della tipologia del richiedente e di operazione (esempio, concessione in caso di interventi edilizi, ecc.).



B) Documentazione per richiedente in forma di impresa acquicola:

- autodichiarazione² ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 attestante quanto segue:
Il sottoscritto ha iscritto la propria microimpresa/piccola impresa acquicola, così come definita dalla Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003, alla CCIAA di [...] dal [.../.../...] con partita IVA n. [...];
- autorizzazioni e/o permessi per lo svolgimento dell'esercizio dell'attività di tipo amministrativo e sanitario;

Nel caso il richiedente sia una nuova Impresa acquicola, oltre alla restante documentazione elencata ai precedenti punti:

- dichiarazione inizio delle attività (modello dell'Agenzia delle Entrate AA7/10 per soggetti diversi da persone fisiche e AA9/12 per persone fisiche);
- piano aziendale;
- Valutazione dell'impatto ambientale indipendente, che attesti che l'intervento non abbia un impatto ambientale negativo nel caso in cui gli importi degli investimenti sia superiore a 50.000,00 €; per valutazione dell'impatto ambientale si intende una relazione ambientale generica, nel quadro di uno studio di fattibilità dell'intervento, che non darà luogo ad una procedura di VIA così come prevista dall'ordinamento nazionale e comunitario;
- relazione indipendente sulla commercializzazione che indichi l'esistenza di buone prospettive di mercato sostenibili per il prodotto.

C) Documentazione per richiedente in forma societaria o di ente:

- copia dello statuto, dell'atto costitutivo ed elenco soci;
- copia dell'atto di nomina degli organi amministrativi attualmente in carica;
- delibera/atto dal quale risulta che il rappresentante legale è autorizzato a sottoscrivere gli impegni previsti dal progetto/intervento, a richiedere ed a riscuotere il sostegno;
- autodichiarazione³ ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 attestante quanto segue:
Il sottoscritto ha iscritto la propria microimpresa/piccola impresa, così come definita dalla Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003, alla CCIAA di [...] dal [.../.../...] con partita IVA n. [...];
- progetto dell'attività con indicazione specifica degli anni di esperienza dell'ente, del personale impegnato, dei rispettivi ruoli e costi imputati (domande presentate da Enti).

D) Documentazione per richiedente in forma collettiva o in Associazione Temporanea:

- la Dichiarazione di intenti per la costituzione o Atto costitutivo di ATI/ATS, in caso di domande presentate in associazione, copia dello statuto e l'elenco soci dei partecipanti all'ATI/ATS costituiti in forma giuridica;
- accordo di collaborazione, debitamente sottoscritto e registrato, in caso di investimenti collettivi.

² Tale autodichiarazione sostituisce il certificato rilasciato dall'Amministrazione di riferimento ai sensi dell'art. 15 della legge 183/2011. Tale autodichiarazione sarà oggetto di verifica da parte dell'Amministrazione concedente.

³ Tale autodichiarazione sostituisce il certificato rilasciato dall'Amministrazione di riferimento ai sensi dell'art. 15 della legge 183/2011. Tale autodichiarazione sarà oggetto di verifica da parte dell'Amministrazione concedente.



E) Documentazione in caso di investimenti fissi:

Nel caso di opere impiantistiche, edilizie e/o lavori di movimento terra, per la verifica della congruità della spesa si fa riferimento al più recente Prezzario della Regione Piemonte vigente (Elenco prezzi Agricoltura / Elenco prezzi di riferimento per opere e lavori pubblici della Regione Piemonte) disponibile o, in subordine, in assenza delle voci pertinenti all'intervento, al Prezzario della CCIAA di pertinenza per il sito di realizzazione dell'opera, per le province ove disponibile o, in assenza, della CCIAA della Provincia di Torino.

Il prezzario di riferimento è quello in vigore alla presentazione della domanda. La scelta del prezzario di riferimento deve essere indicata.

Nel caso di "lavori ed opere compiute" non comprese nei suddetti prezzari, in alternativa ai preventivi, deve essere effettuata l'analisi dei prezzi come disciplinata dall'articolo 32, comma 2, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

Le risultanze del computo metrico estimativo costituiscono il tetto di spesa ammissibile a finanziamento per l'investimento considerato.

La scelta dell'impresa affidataria dei lavori dovrà avvenire mediante l'acquisizione di almeno 2 (due) preventivi lavori, elaborati sulla base del computo metrico estimativo; tali preventivi dovranno essere allegati alla domanda, con indicazione della scelta effettuata supportata da una relazione tecnico-economica predisposta e sottoscritta da un tecnico abilitato che giustifichi la scelta effettuata nel caso che il preventivo scelto non sia quello con il prezzo più basso.

La spesa ammissibile sarà determinata sulla base dell'importo risultante inferiore dalla comparazione tra quello del computo metrico estimativo e quello del preventivo scelto.

Inoltre dovranno essere prodotti:

- elaborati grafici dell'intervento (situazione *ex-ante* e situazione *ex-post*), planimetrie, piante, sezioni e prospetti; mappa catastale delle particelle interessate dagli interventi proposti;
- progetto esecutivo delle opere e degli impianti a firma di un tecnico progettista iscritto a un ordine/collegio professionale;
- relazione tecnica con documentazione fotografica *ex-ante*;
- titolo urbanistico-edilizio abitativo, se disponibile, oppure dichiarazione, resa dal tecnico abilitato e rilasciata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, che per l'intervento nulla osta all'ottenimento ed al rilascio di tutti i permessi e le autorizzazioni necessarie, ovvero che per l'intervento non sono necessari permessi o autorizzazioni e che nulla osta alla immediata cantierabilità delle opere previste. I permessi e nulla osta, ove necessari, devono essere comunque prodotti contestualmente alla Comunicazione di Inizio Lavori dell'opera soggetta ad autorizzazioni. In particolare dovranno essere prodotti:
- permesso di costruire, ove previsto, riportante la destinazione a cui sarà adibito il fabbricato interessato;
- dichiarazione di inizio attività (D.I.A.), segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.), comunicazione di inizio lavori (C.I.L.), comunicazione inizio lavori asseverata (C.I.L.A.) ove previste con dichiarazione attestante la conclusione del periodo per l'eventuale comunicazione di diniego e divieto di prosecuzione dell'attività; qualora il titolo abilitativo sia costituito da Segnalazione Certificata Inizio Attività o S.C.I.A. alternativa al permesso di costruire, il richiedente dovrà trasmettere copia della S.C.I.A. e, se la suddetta è condizionata da atti di assenso, dovrà trasmettere copia della comunicazione da parte dello Sportello Unico dell'avvenuto rilascio dei relativi atti di assenso;
- in caso di un investimento che rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, Valutazione di impatto ambientale o dichiarazione d'impegno, a conseguirla entro la data di comunicazione inizio lavori relativi al pertinente investimento e, contestualmente, a trasmetterne gli estremi all'Ufficio regionale;



- in caso di interventi su impianti già esistenti, ricadenti all'interno di Zone Vulnerabili ai Nitrati di origine agricola (ZVN), una relazione tecnica redatta da professionista qualificato, dalla quale risulti che dai medesimi interventi non possono derivare ulteriori apporti di sostanze azotate di origine animale;
- in caso di intervento volto al risparmio energetico ed alla produzione di energie rinnovabili, relazione a firma di un tecnico abilitato che descriva:
- l'intervento (stato di fatto iniziale e interventi previsti/ realizzati),
- gli effetti diretti e indiretti sull'ambiente e le eventuali mitigazioni;
- il tecnico attesta inoltre che:
- la produzione di energia ha una potenza non superiore al fabbisogno medio aziendale annuo;
- non è prevista l'immissione in rete dell'energia prodotta;
- gli interventi proposti sono conformi con quanto previsto dalle norme regionali di settore;
- per gli impianti oggetto di ammodernamento o ristrutturazione, fotografie con veduta generale delle unità di allevamento, fotografie dei fabbricati e fotografie degli impianti;
- nel caso di acquisto effettuati con *leasing*, fotocopia del relativo contratto.

F) Documentazione in caso di acquisto di beni materiali nuovi (macchine e attrezzature):

Nel caso di acquisto di macchinari e attrezzature, ai fini della verifica della congruità della spesa dovranno essere allegati alla domanda almeno tre preventivi di altrettante ditte fornitrici specializzate indipendenti tra loro, riportanti la descrizione analitica della fornitura, nel dettaglio, le caratteristiche tecniche e tipologiche del bene, il prezzo di listino ed il prezzo scontato. I preventivi devono essere comparabili e dovranno essere espressamente richiesti per iscritto dal beneficiario o suo delegato, diverso dai fornitori.

Tale documentazione dovrà essere prodotta dal richiedente contestualmente alla presentazione della domanda di sostegno.

I 3 preventivi di spesa dovranno:

- essere indirizzati al richiedente;
- essere presentati su carta intestata dei fornitori, con apposti timbro e firma dei fornitori stessi, data di formulazione e periodo di validità del preventivo;
- riportare la descrizione analitica della fornitura;
- essere accompagnati da un quadro di raffronto, sottoscritto dal richiedente, che indichi la scelta e da una relazione tecnico-economica predisposta e sottoscritta da un tecnico abilitato che giustifichi la scelta effettuata; la relazione non è necessaria se la scelta del preventivo risulta essere quella con il prezzo più basso; in mancanza della relazione tecnico-economica verrà considerata comunque ammissibile la spesa riferita al preventivo più basso indipendentemente da quello scelto.

I preventivi, inoltre, dovranno essere:

- proposti da soggetti diversi, cioè da fornitori indipendenti tra di loro;
- comparabili, ossia riferiti alla stessa tipologia di bene, con uguali o analoghe caratteristiche tecniche e dimensioni;
- formulati in base ai prezzi effettivi praticati sul mercato e non ai prezzi di listino;
- in corso di validità, cioè con scadenza successiva alla data di presentazione della domanda.

In caso di progetti nei quali non è possibile utilizzare la metodologia del confronto tra offerte diverse (es. macchinari o attrezzature o servizi specialistici innovativi non ancora diffusi sul mercato o che necessitano di adattamenti specialistici), la ragionevolezza dei costi potrà essere dimostrata attraverso una relazione tecnica predisposta e sottoscritta da un tecnico abilitato che illustri la scelta del bene e dei motivi di unicità del preventivo proposto. Stessa procedura deve

essere adottata per la realizzazione di opere e/o per l'acquisizione di servizi non compresi in prezzari.

In alternativa o in abbinamento al metodo basato sui tre preventivi, l'Autorità di gestione può avvalersi della consultazione di listini dei prezzi di mercato o di un database periodicamente aggiornato delle varie categorie di macchine, attrezzature nonché altre categorie di spesa. In tal caso la base di dati deve essere abbastanza dettagliata e i prezzi indicano non solo i modelli più costosi ma tutti i modelli. La base di dati sui prezzi deve essere aggiornata. Anche in tal caso, gli importi non devono riflettere i prezzi di catalogo, ma i prezzi di mercato, con un aggiornamento periodico.

In tale caso è necessario che il preventivo/i siano corredati di copia del listino prezzi di riferimento e/o della dichiarazione del fornitore dalla quale risulti che i prezzi adottati non sono superiori a quelli di listino. A tale proposito il sottoscritto dichiara che la trasmissione di uno o due preventivo/i si è resa necessaria in quanto:

- vi è carenza di ditte fornitrici;
- il lavoro da eseguire/le attrezzature da acquistare presentano caratteristiche particolari che rendono difficoltoso il loro reperimento sul mercato;
- le ditte fornitrici non hanno inviato i preventivi richiesti (allegare le richieste dei preventivi inviate alle ditte);
- altro.

In caso di acquisto di macchinari speciali, il beneficiario deve fornire una relazione tecnico/economica che illustri in modo esaustivo le caratteristiche e le peculiarità che lo rendono non sostituibile o equivalente ad altri macchinari con caratteristiche simili normalmente in commercio e che spieghi adeguatamente le eventuali differenze di prezzo rispetto a macchinari simili.

Nel caso si tratti di macchinari complessi o impianti la relazione deve illustrare in modo preciso i singoli macchinari/elementi componenti con relative caratteristiche, comparazioni con macchinari equivalenti e relativi prezzi.

Nel caso di acquisto effettuati con *leasing*, fotocopia del relativo contratto.

Nell'ambito delle spese generali per la consulenza tecnica e finanziaria, perizie tecniche o finanziarie, ai fini della verifica sulla congruità di tali costi, è necessaria la presentazione di preventivo di spesa riportante, nel dettaglio, il tipo di prestazione professionale nonché il prezzo.

G) Documentazione da presentare a seguito della comunicazione di concessione del contributo/premio

A seguito di approvazione della graduatoria e della comunicazione di concessione del contributo, il beneficiario dell'aiuto/premio è tenuto all'invio di una comunicazione di "inizio lavori" entro 60 giorni dalla data di comunicazione di ammissione a contributo.

Nel caso di investimenti fissi, la comunicazione soprastante dovrà necessariamente essere corredata dai documenti di cui al paragrafo E).

Il mancato invio della comunicazione di "avvio lavori" comporterà l'attivazione della procedura di revoca del contributo.

Tutta la documentazione, per cui sia prevista la prestazione di un professionista, si intende sottoscritta da tecnici regolarmente abilitati ed iscritti ai rispettivi Albi professionali.

Ulteriore documentazione specifica di Misura da presentare è riportata nelle singole schede di Misura.

La documentazione e le certificazioni a corredo della domanda, in originale o copia conforme, devono essere in corso di validità alla data di presentazione della domanda.



7.1.1 Periodo di ammissibilità delle spese

Il periodo di ammissibilità delle spese decorre dalla data del **1° gennaio 2015**. Le spese sostenute dal soggetto beneficiario risultano pertanto ammissibili a contributo se effettuate a decorrere da tale data e se l'operazione progettuale, a cui dette spese si riferiscono, non sia portata materialmente a termine (o non sia completamente attuata) alla data di presentazione della domanda di contributo.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 65 comma 6 del Reg. (UE) n. 1303/2013, non sono ammissibili le operazioni portate materialmente a termine (o completamente attuate) prima della presentazione della domanda di finanziamento, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati dal beneficiario:

- nel caso di operazione riguardante esclusivamente opere edilizie, l'operazione può essere definita "completamente attuata" quando sono terminati gli acquisti dei materiali e l'opera è conclusa, ciò dimostrato dai relativi giustificativi di trasporto e di spesa e raggiunge le finalità/funzionalità per cui è stata realizzata, dimostrato dalla relativa documentazione (es. certificato di agibilità);
- nel caso di operazione riguardante esclusivamente acquisti di attrezzature, l'operazione può essere definita "completamente attuata" con la fornitura e il pagamento dell'ultima attrezzatura, ciò dimostrato dai relativi giustificativi di trasporto e di spesa;
- nel caso di operazioni riguardanti sia l'acquisto di attrezzature che opere edilizie, l'operazione può essere definita "completamente attuata", quando entrambe le fattispecie sopra riportate sono soddisfatte;
- si specifica che a riguardo si farà riferimento all'ultimo documento attestante la conclusione fisica del progetto quale ad esempio l'ultimo documento di trasporto o il collaudo finale, se presente, e a seconda della tipologia di progetto presentato.

Spese già sostenute.

Ai fini della verifica sulla loro congruità dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- per le spese inerenti le opere edilizie: computo metrico consuntivo, sottoscritto da un tecnico abilitato, dettagliato per singola voce di spesa. Il computo deve riportare i costi effettivamente sostenuti ed il raffronto con il recente Prezzario della Regione Piemonte vigente (Elenco prezzi Agricoltura / Elenco prezzi di riferimento per opere e lavori pubblici della Regione Piemonte) disponibile o, in subordine, in assenza delle voci pertinenti all'intervento, al Prezzario della CCIAA di pertinenza per il sito di realizzazione dell'opera, per le province ove disponibile o, in assenza, della CCIAA della Provincia di Torino. La spesa ammissibile sarà determinata sulla base dell'importo risultante inferiore dalla comparazione tra quello del computo metrico consuntivo, quello del prezzario e quello effettivamente pagato;
- per le altre spese, perizia asseverata resa da un tecnico abilitato che attesti la congruità delle stesse ai prezzi di mercato al momento in cui è stata sostenuta la spesa.

Contratti/ordini già sottoscritti.

Nel caso di spese non ancora sostenute e/o fatturate, ma relative ad investimenti oggetto di contratto/ordine già sottoscritto deve essere allegata la documentazione prevista per le spese ancora da sostenere o già sostenute in relazione alla fattispecie di riferimento.

7.2 Istruttoria delle domande

Il termine di conclusione dei procedimenti di istruttoria delle domande presentate è di 90 giorni dal giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione delle stesse.

Il Settore Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca provvede:



- all'avvio del procedimento amministrativo ai sensi della legge 241/90, tramite comunicazione al richiedente in cui viene riportato il codice identificativo della domanda, da utilizzarsi in tutta la corrispondenza conseguente e i riferimenti dei funzionari incaricati dell'istruttoria;
- allo svolgimento dell'istruttoria delle domande di contributo, costituita dalle seguenti fasi:
 - verifica di ricevibilità;
 - verifica di ammissibilità;
 - valutazione e selezione dei progetti;
 - approvazione della graduatoria.

7.2.1 Verifica di ricevibilità della domanda

La verifica di ricevibilità consiste nelle seguenti attività:

- a. verifica che il termine di presentazione previsto dal Bando pubblico sia stato rispettato;
- b. verifica della modalità di presentazione;
- c. verifica della sottoscrizione della domanda da parte del legale rappresentante o soggetto autorizzato;
- d. redazione utilizzando il modello di cui agli allegati previsti per le rispettive Misure.

Tutti i suddetti requisiti non sono integrabili a posteriori. La mancanza anche di uno solo di essi comporta l'esclusione dalla procedura e l'archiviazione della pratica, previa comunicazione informatica (PEC) da parte del Settore Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca ai rispettivi richiedenti, esplicitandone la motivazione.

7.2.2 Verifica di ammissibilità della domanda

La verifica di ammissibilità consiste nel riscontro delle condizioni inerenti ai soggetti beneficiari e ai criteri di ammissibilità e nel controllo della completezza della documentazione e della corretta compilazione della stessa.

Nel caso in cui si evidenzia la necessità di perfezionare la documentazione presentata, in quanto i documenti non risultano completi o esaustivi, il Settore Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca chiederà al richiedente la trasmissione delle integrazioni che, sempre tramite PEC, dovranno pervenire entro il termine che verrà indicato da apposita nota del Responsabile del procedimento, trascorso il quale sarà disposta la non ammissibilità della domanda alla successiva fase istruttoria.

Entro 60 giorni dalla data di chiusura del Bando regionale, fatta salva l'interruzione dei termini per la richiesta di eventuali integrazioni ai sensi della legge 241/90, il Settore Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca comunica ai richiedenti la non ammissibilità delle domande alla successiva fase istruttoria.

7.2.3 Approvazione della graduatoria provvisoria

Il Responsabile Incaricato tenuto conto degli elenchi dei punteggi attribuiti in fase istruttoria, procede alla stesura della graduatoria provvisoria. Detta graduatoria contiene l'elenco delle domande ritenute "ammissibili" al finanziamento, corredate dal relativo punteggio e spesa ammissibile, nonché di quelle "non ammissibili" e "non ricevibili" per le quali devono essere esplicitate le motivazioni di esclusione.

La graduatoria provvisoria viene approvata con provvedimento dirigenziale e successivamente pubblicata secondo le modalità stabilite dal RAAdG (es. portale della Regione Piemonte, Bollettino Ufficiale, ecc.).

La pubblicazione delle graduatorie provvisorie assolve all'obbligo della comunicazione ai soggetti richiedenti del punteggio attribuito o, in alternativa, di avvio del procedimento di esclusione (per le domande non ammesse).



In questa fase, **entro il termine di 10 giorni**, il beneficiario può fare richiesta di riesame inerente il punteggio attribuito o sulle motivazioni determinanti l'esclusione dal sostegno.

Una volta pubblicati gli elenchi provvisori, trascorso il suddetto termine ed in mancanza di richieste di riesame, il Settore Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca procederà all'approvazione della graduatoria definitiva..

Nel caso in cui, invece, pervenissero richieste di riesame (nei limiti temporali indicati in ciascun avviso pubblico), il Responsabile Incaricato valuta gli esiti dell'istruttoria alla luce delle osservazioni e/o degli elementi integrativi prodotti dal richiedente; le risultanze di tale attività ed eventuale aggiornamento dell'elenco delle domande vengono riportati all'AdG.

Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni il Settore Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca darà motivazione nel provvedimento finale.

Soltanto dopo la valutazione delle domande sottoposte a riesame viene stilata la graduatoria definitiva.

Tutte le attività vengono registrate sul Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

7.2.4 Approvazione della graduatoria definitiva

A seguito della fase di valutazione dei progetti, il dirigente competente approva con proprio provvedimento gli esiti definitivi dell'istruttoria definendo i seguenti elenchi:

- a. domande non ammesse;
- b. domande con esito istruttorio negativo;
- domande con esito istruttorio positivo, con l'indicazione del punteggio **di merito** assegnato e dell'importo totale della spesa ammissibile e del contributo concedibile; le domande vengono ordinate secondo il punteggio di merito;
- c. domande ammesse a finanziamento, a seguito della suddivisione delle risorse disponibili tra le domande con esito istruttorio positivo ordinate secondo le modalità indicate al precedente punto c), con l'indicazione dell'importo totale della spesa ammessa e del contributo concesso;
- d. domande istruite positivamente ma non ammesse a finanziamento.

Per ogni domanda con esito istruttorio positivo, ammessa a finanziamento viene rilasciato, ai sensi di quanto stabilito dalla Deliberazione n. 24/2004 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), in attuazione della legge n. 144 del 17 maggio 1999 e s.m.i., un Codice Unico di Progetto (CUP) che accompagna ciascuna domanda di contributo dall'approvazione del provvedimento di assegnazione delle risorse fino al suo completamento. Ai sensi di quanto stabilito al comma 2.2 della citata Deliberazione, il codice CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici.

Il provvedimento è pubblicato a cura del Soggetto gestore sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (BURP) e sul portale regionale dell'Agricoltura:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/fondo-europeo-per-gli-affari-marittimi-pesca-feamp/obiettivi-misure-feamp-2014-2020>, indicando per ciascun soggetto finanziabile:

- Codice identificativo regionale;
- Nominativo del beneficiario/ragione sociale;
- P. IVA / Codice Fiscale;
- Sede operativa del beneficiario;
- Punteggio;
- Spesa preventivata per la realizzazione dell'intervento;
- Spesa ammessa a finanziamento (importo totale del progetto approvato);
- Spesa ammessa a contributo (importo massimo ammissibile per ciascuna misura);
- Totale del contributo ammesso;



- Quota contributo comunitario;
- Quota contributo nazionale;
- Quota contributo regionale.

Contestualmente alla pubblicazione del provvedimento, il Settore Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca notifica ai beneficiari l'atto di concessione del contributo.

Per ogni domanda ammessa a finanziamento viene rilasciato un Codice Unico di Progetto (CUP) – ai sensi di quanto stabilito dalla Deliberazione n. 24/2004 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), in attuazione della legge n. 144 del 17 maggio 1999 e s.m.i. che accompagna ciascuna domanda di contributo dall'approvazione del provvedimento di assegnazione delle risorse fino al suo completamento.

Il codice CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici.

7.3 Modalità di concessione dell'agevolazione

La liquidazione del contributo avviene nei limiti degli stanziamenti iscritti nei corrispondenti capitoli di spesa del bilancio di previsione dell'annualità di riferimento.

Sulla base dei vincoli di bilancio di cui sopra, la liquidazione del contributo avviene tramite anticipo e saldo, ovvero direttamente a saldo, trasmettendo le relative richieste al soggetto gestore, secondo quanto segue:

a) Liquidazione dell'anticipo

Entro 30 giorni a decorrere dal giorno successivo all'atto di notifica del contributo, il beneficiario, adottando l'apposito modello può chiedere la liquidazione dell'anticipo. L'anticipo viene liquidato fino al 40% del contributo concesso, fatte salve le eccezioni previste dal Reg. (UE) n. 508/2014, subordinatamente alla presentazione di:

- 1) Dichiarazione relativa all'avvio dell'attività progettuale, redatta dal legale rappresentante il beneficiario e dal tecnico abilitato.
- 2) Copia di almeno una fattura di spesa quietanzata, comprovante l'onere della spesa sostenuta per l'avvio progettuale.
- 3) Una garanzia fidejussoria pari al 110% dell'importo dell'anticipo. La garanzia fidejussoria può essere rilasciata da imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare le assicurazioni del "ramo cauzioni" di cui alle lettere b) e c) della legge 10.06.1982, n. 348, ovvero di una fidejussione bancaria, a favore di Regione Piemonte, a garanzia dell'importo anticipato e opportunamente validata. La fidejussione dovrà avere durata pari al periodo di tempo concesso per la realizzazione dell'intervento/investimento. Tale data si intende automaticamente e successivamente rinnovata di sei mesi in sei mesi fino alla comunicazione di svincolo. Lo svincolo della fidejussione è di competenza della Direzione Agricoltura - Regione Piemonte ed avviene con apposita dichiarazione scritta e comunicata alla società.

La liquidazione dell'anticipo è predisposta dal Soggetto pagatore entro i successivi 30 giorni.

b) Liquidazione del saldo

Il Saldo è predisposto dal Soggetto pagatore entro 30 giorni a decorrere dal giorno successivo al ricevimento del verbale di collaudo predisposto dalla Direzione Agricoltura, previa acquisizione del documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30.01.2016 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 01.06.2016). In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (D. L. n. 69/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis).



7.4 Dichiarazione di fine lavori e collaudo

Ogni progetto dovrà essere realizzato nella sua interezza e sarà considerato concluso qualora avrà raggiunto la completezza e la funzionalità dell'intervento.

La liquidazione e il pagamento del contributo avverranno sulla base degli esiti istruttori e delle verifiche poste in essere da parte della competente Struttura dell'O.I. Regione Piemonte, nonché in conformità alle disposizioni di Bilancio della Regione Piemonte.

In sede di collaudo finale, fermi restando la completezza e la funzionalità dell'intervento, dovrà essere rendicontato correttamente almeno il 70% sia della spesa ammessa a contributo sia della spesa ammessa a finanziamento (in termini fisici o di importo). Qualora in sede di verifica di 1° livello risulti una spesa rendicontata inferiore a tale limite, non sarà riconosciuto il contributo, che di conseguenza verrà revocato, poiché al di sotto di tale limite si ritiene che la riduzione della spesa pregiudichi il raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto.

Fatto salvo tale limite per la realizzazione del progetto, qualora la spesa effettiva documentata risultasse inferiore all'importo ammesso a contributo, si procederà ad una proporzionale riduzione del contributo concesso. Diversamente, una spesa effettivamente documentata superiore all'importo ammesso a contributo, non determina un aumento del contributo concesso.

La "Dichiarazione di fine lavori, richiesta di verifica finale e di pagamento del saldo", dovrà essere presentata al Settore Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca, a decorrere dal giorno successivo alla data di comunicazione del provvedimento di concessione del contributo, entro:

- **6 mesi** nel caso di interventi che prevedano il solo acquisto di dotazioni (strumenti, macchinari e attrezzature);
- **12 mesi** nel caso di realizzazione di interventi strutturali (opere, impianti, ecc.) o di interventi che prevedano entrambe le tipologie (strumenti, macchinari, attrezzature e opere e impianti);
- **10 mesi** nel caso di interventi afferenti alla Misura 5.68;
- **12 mesi** nel caso di interventi afferenti alla Misura 2.50.

Per redigere la "Dichiarazione di fine lavori, richiesta di verifica finale e di pagamento del saldo" dovrà essere adottato l'apposito modello, allegato al Bando regionale che sarà emanato, comprensivo degli allegati di seguito indicati:

1. Relazione tecnica finale descrittiva dell'intervento effettuato, a firma del Direttore dei lavori e sottoscritta dal legale rappresentante del beneficiario, con dettagliata indicazione delle azioni previste dal progetto coerentemente a quanto precisato nel paragrafo "interventi ammissibili" del Bando regionale, recante in particolare informazioni in merito alla data finale dell'investimento, al raggiungimento degli obiettivi prefissati, alla realizzazione conforme al progetto approvato, al possesso di tutta la documentazione e/o certificati attestanti la regolare esecuzione dei lavori, nel rispetto delle autorizzazioni previste, alle misure di informazione e pubblicità intraprese.

Qualora pertinenti alla tipologia dell'intervento, alla relazione tecnica dovranno essere allegati:

- dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori a firma del Direttore dei lavori;
- computo metrico a consuntivo redatto dal Direttore dei lavori e vistato da un ufficio tecnico pubblico o da un libero professionista iscritto all'albo;
- elaborati grafici riportanti le opere realizzate, documentazione fotografica con veduta generale e particolare dei beni oggetto di intervento;
- copia conforme di autorizzazioni, pareri, nulla osta necessari,
- copia conforme di collaudi e ogni altro documento attestante la regolarità dei lavori, se previsti.

2. Riepilogo delle spese rendicontate, sottoscritto dal legale rappresentante del beneficiario, con indicazione dei documenti giustificativi delle spese (elenco delle fatture e/o altri titoli di spesa) e dei relativi estremi, del nominativo dei fornitori, della descrizione della fornitura, dell'imponibile in euro e indicazione, per ogni fattura, della modalità di pagamento della relativa movimentazione bancaria e della data del pagamento.



3. Documentazione necessaria per accertare la regolarità delle spese sostenute:

- copie delle fatture quietanzate, conformi agli originali/documentazione contabile avente forza probatoria equivalente da cui risultino i pagamenti effettuati e le relative modalità che riportano:

a) l'intestazione al beneficiario;

b) la specifica dicitura "Operazione cofinanziata dal FEAMP 2014/2020 – Regolamento (UE) 508/2014 – Bando della Regione Piemonte – Misura n. lett. – Progetto approvato con Determinazione dirigenziale n. del". In caso di fatture per forniture dovrà essere riportata la specifica del bene acquistato "Acquisto.....".

Il numero di matricola di fabbricazione "Matricola.....". Nel caso in cui non possa essere attribuita alcuna matricola, occorrerà eventualmente procedere ad una ricognizione descrittiva dell'oggetto ed effettuare delle fotografie. Qualora le fatture siano state emesse in data antecedente a quella di pubblicazione del Bando regionale (in caso di riapertura dei termini vale la data di pubblicazione del Bando antecedente la prima apertura) la fattura potrà non riportare la dicitura sopraindicata ma dovrà essere accompagnata da una dichiarazione rilasciata dal fornitore attestante l'oggetto del bene ed il numero di matricola, se esistente;

NOTA: Consequentemente all'introduzione dell'obbligo della fatturazione elettronica, la specifica suddetta dicitura di annullamento "Operazione cofinanziata dal FEAMP 2014/2020 – Misura n.lett..... – C.U.P." dovrà essere riportata nei campi "Oggetto" o "Descrizione attività" delle fatture elettroniche.

Nel caso in cui la fattura elettronica risulti emessa senza tale dicitura, è necessario effettuare una copia cartacea di tale fattura e redigere dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 nella quale il beneficiario attesta che:

- la fattura n. _____ del _____ della Ditta

è riferita a spese del PO-FEAMP 2014/2020 – Bando della Regione Piemonte, Misura _____ lett. _____, C.U.P. _____;

- la fattura viene presentata/non viene presentata a valere su altre agevolazioni.

c) riferimento CUP (Codice Unico di Progetto) assegnato al progetto; riferimento CIG (Codice Identificativo di Gara), quest'ultimo nel caso di fatture elettroniche emesse verso le Pubbliche Amministrazioni; le fatture e i documenti di tracciabilità emessi prima dell'assegnazione del CUP devono riportare gli estremi della Determinazione dirigenziale di approvazione del Bando regionale;

d) l'importo della spesa con distinzione dell'IVA;

e) la data di emissione che deve essere compatibile con l'intervento in cui è inserita;

f) i dati fiscali di chi ha emesso la fattura/documento per inquadrarne la pertinenza con l'operazione finanziata;

- Dichiarazioni liberatorie delle ditte fornitrici utilizzando l'apposito modello riportanti gli elementi salienti (numero, data e importo) della fattura di riferimento, il numero di bonifico (CRO) o la data di incasso di assegno bancario/postale come risulta dall'estratto conto o, per le altre modalità di pagamento, la data di pagamento di cui all'estratto conto medesimo con cui è stata liquidata la fattura e la descrizione analitica della fornitura con i relativi numeri di matricola.

- Il documento giustificativo delle spese deve essere riferibile temporalmente al periodo compreso tra la data di ammissibilità delle stesse e la data finale per la realizzazione dell'operazione indicata nell'atto di concessione del contributo. Le fatture di forniture devono contenere la specifica indicazione del bene acquistato e, se presente, il numero di matricola di fabbricazione.

4. Documentazione necessaria ad accertare l'effettivo esborso finanziario.

Ai fini del Bando regionale pubblico e per rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi cofinanziati, il beneficiario, per dimostrare



l'avvenuto pagamento delle spese inerenti un progetto approvato, potrà utilizzare una o più delle seguenti modalità:

- *Sepa Credit Transfer* (SCT) o bonifico SEPA: il beneficiario del contributo deve produrre, in allegato alle fatture, copia della contabile bancaria e copia dell'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, dal quale si evinca l'avvenuto movimento grazie al numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione.
- *Sepa Direct Debit* (SDD) – ex RID: il beneficiario del contributo deve produrre, in allegato alle fatture, copia della contabile bancaria e copia dell'estratto conto rilasciata dall'istituto di credito di appoggio, dal quale si evinca l'avvenuto movimento grazie al numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione.
- Ricevuta Bancaria (RIBA): il beneficiario del contributo deve produrre, in allegato alle fatture, copia della ricevuta bancaria e copia dell'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, dal quale si evinca l'avvenuto movimento grazie al numero della transazione eseguita (CRO), oltre alla descrizione della causale dell'operazione.
- Bonifico: il beneficiario del contributo deve produrre, in allegato alle fatture, copia del bonifico e copia dell'estratto conto rilasciata dall'istituto di credito di appoggio, dal quale possa evincersi l'avvenuto movimento. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario è tenuto a produrre la stampa dell'operazione, dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione stessa, unitamente all'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito ove sono riepilogate le scritture contabili eseguite.
- Carta di credito o di debito: il beneficiario del contributo deve produrre, in allegato alle fatture, copia della ricevuta e copia dell'estratto conto della carta utilizzata, dal quale si evinca l'avvenuto movimento grazie al numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione.
- Assegno circolare "non trasferibile": il beneficiario deve produrre la fotocopia dell'assegno emesso dall'Istituto di Credito e copia dell'estratto conto nel quale sia evidenziato l'addebito relativo all'emissione del suddetto assegno circolare.
- Assegno bancario/postale. L'utilizzo di assegni bancari e postali è ammesso solo per le spese indicate all'articolo 3, comma 2 della Legge n. 136/2010. Gli assegni vengano emessi muniti della clausola di non trasferibilità (non è necessario che sugli stessi vengano riportati i codici CIG/CUP).
- Nel caso di pagamenti con assegni: dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici, riportanti gli elementi salienti (numero, data e importo) della fattura di riferimento, gli estremi del documento di pagamento con il quale è stata liquidata la fattura e la descrizione analitica della fornitura.
- Estratto conto rilasciato dall'Istituto di Credito di appoggio, riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e la fotocopia dell'assegno emesso.

Non sono ammessi:

- Pagamenti in contante o in natura;
- Titoli di spesa diversi da quelli richiesti;
- Pagamenti effettuati da soggetti diversi dal beneficiario;
- Pagamenti disposti su conti correnti cointestati;
- Pagamenti effettuati anticipatamente rispetto all'emissione della fattura (esclusi quelli a titolo di caparra confirmatoria e/o a seguito di emissione della nota pro-forma).

5. Per il pagamento delle fatture dei professionisti che hanno prestato la propria opera nell'assistenza e/o progettazione degli interventi, oltre alla fattura, copia del Modello F24 utilizzato per il versamento delle relative ritenute di acconto.

6. Documenti comprovanti l'utilizzo del codice contabile distinto per l'attribuzione delle spese all'intervento finanziato.



7. Per gli impianti, certificati di conformità.

8. Per le opere non visibili: perizia asseverata da un tecnico competente che descriva dettagliatamente l'attività svolta e che attesti la conformità della stessa con quanto previsto dal progetto approvato.

9. Dichiarazione del beneficiario relativa al pagamento dell'IVA al fine di dimostrare che questa non è recuperabile.

10. Autocertificazione di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000.

11. Per le istanze le cui spese sono superiori ad € 150.000,00, per consentire all'Amministrazione Regionale, di procedere alla richiesta delle informazioni antimafia ai sensi del D. Lgs n. 159/2011, il beneficiario dovrà trasmettere la seguente documentazione:

- dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura, con l'indicazione di tutti i componenti di cui all'art. 85 del D. Lgs 159/2011 nonché il numero del codice fiscale dell'impresa stessa;
- dichiarazione sostitutiva, redatta dai soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs n. 159/2011 e riferita ai loro familiari conviventi per gli accertamenti in materia di antimafia;
- documento di riconoscimento, in corso di validità, di tutti i dichiaranti.

7.5 Varianti in corso d'opera

Le varianti in corso d'opera devono essere chieste al competente Settore Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca - Direzione Agricoltura della Regione Piemonte inoltrando, esclusivamente via PEC, opportuna ed adeguata documentazione a supporto.

Sono ammesse varianti al progetto presentato, se richieste entro 90 giorni prima della scadenza del termine ultimo previsto dal provvedimento regionale per la realizzazione del progetto e detto termine non tiene conto di eventuali proroghe del termine finale previsto per la conclusione dei lavori inerenti alle iniziative, concesse ai sensi del successivo paragrafo 8.2.


L'istruttoria della stessa dovrà compiersi entro 60 giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di presentazione. Il termine può essere sospeso una sola volta per la richiesta di integrazioni/chiarimenti. Nel corso della valutazione delle varianti può essere chiesta documentazione tecnica integrativa o altri documenti utili. Tale documentazione integrativa deve essere fornita dal soggetto beneficiario entro 30 giorni dalla richiesta. In tal caso il termine di 30 giorni previsto per la valutazione della richiesta di variante, è calcolato a partire dalla data di ricevimento di tale documentazione da parte dell'ufficio competente della Regione.

La richiesta di variante:

- deve essere presentata al Settore Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca tramite apposito modulo;
- deve essere corredata della documentazione tecnica dalla quale risultino le motivazioni che giustificano le modifiche da apportare al progetto approvato;
- deve contenere un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originariamente approvata con quella proposta in sede di variante;
- non può comportare in alcun modo l'aumento del contributo originariamente riconosciuto.

Inoltre:

- qualora la variante comporti un aumento del costo originariamente ammesso per l'intero progetto, con riferimento anche a ciascuna azione, la differenza di costo rimane a totale carico del beneficiario;
- qualora, a seguito di variante, si verificasse una diminuzione del punteggio di priorità tale da determinare una ricollocazione della domanda in posizione meno favorevole nella



graduatoria, il contributo per l'azione oggetto della variante, potrà subire una variazione in diminuzione;

- non può essere autorizzata una variante che comporti una modifica del punteggio attribuibile tale da far perdere all'operazione stessa i requisiti sulla base dei quali è stata attribuita la priorità ed, in conseguenza, collocata in posizione utile per l'autorizzazione al finanziamento.

I progetti di variante potranno essere autorizzati se:

1. Mantengono la coerenza con gli obiettivi del progetto di investimento ammesso a contributo e l'articolazione degli interventi mantenga invariata la finalità originaria del progetto;
2. Non alterano le condizioni che hanno determinato la concessione del contributo;
3. Sono tali da far conservare al progetto la sua funzionalità complessiva;
4. Non comportano la perdita dei requisiti verificati per l'ammissibilità del progetto di intervento;
5. Non comportano, salvo comprovate cause di forza maggiore, una riduzione della spesa superiore al 30% rispetto a quella ammessa a finanziamento e a contributo.

La realizzazione della variante non comporta alcun impegno da parte dell'Amministrazione e le spese eventualmente sostenute restano, nel caso di mancata approvazione della variante, a carico del beneficiario.

Una variante, qualora concessa, non può in ogni caso comportare un aumento del contributo, così come determinato al momento dell'approvazione del progetto, nonché un aumento dei tempi di realizzazione. Qualora le varianti fossero valutate inammissibili, in tutto o in parte, il contributo eventualmente concesso deve essere proporzionalmente ridotto. Eventuali maggiori spese rimangono a carico del beneficiario.

Non sono, altresì, ammissibili varianti che comportano una modifica delle categorie di spesa del quadro economico originario e, pertanto, possono essere consentite esclusivamente varianti riferite alla medesima natura e specificità dei beni. In ogni caso non potranno essere oggetto di variante le richieste di riutilizzo di eventuali economie derivanti dalla realizzazione dell'iniziativa.

Non sono considerate varianti gli adeguamenti tecnici del progetto, ovvero modifiche riferite a particolari soluzioni esecutive o di dettaglio, ivi compresa l'adozione di soluzioni tecniche migliorative. Tali adeguamenti dovranno essere contenuti entro un importo non superiore al 10% delle singole categorie dei lavori del computo metrico ammesse e approvate, non dovranno comportare un aumento del costo totale dell'investimento ed in ogni caso non potranno oltrepassare la soglia del 20% in più o in meno, rispetto al totale della spesa ammessa.

Per quanto concerne l'aumento dei prezzi di mercato ed il cambio di fornitore e della marca dell'attrezzatura non sono considerate varianti nel caso in cui interessino una quota non superiore al 10% del costo totale dell'operazione finanziata. La maggiore spesa rimane a carico del beneficiario.

Qualora intervengano modifiche del quadro economico originario non eccedenti il 10% del costo totale dell'investimento ammesso, fermo restando quanto disposto nel presente articolo, il Direttore dei Lavori (ove presente) d'intesa con il beneficiario, può disporre la realizzazione di tali modificazioni che potranno essere approvate direttamente in fase di accertamento finale da parte del Soggetto gestore. È comunque stabilito che la modifica al piano d'investimenti sia preventivamente comunicata al Settore Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca. In tutti gli altri casi le varianti dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Ufficio istruttore competente, che provvederà ad approvarle con apposito provvedimento dirigenziale (Atto di Concessione di Variante).

I lavori, le forniture e gli acquisti previsti in variante potranno essere realizzati dopo l'inoltro della richiesta e prima della eventuale formale approvazione della stessa. La realizzazione della variante non comporta alcun impegno da parte dell'Amministrazione e le spese eventualmente sostenute restano, nel caso di mancata approvazione della variante, a carico del beneficiario.



La realizzazione di una variante non autorizzata comporta, in ogni caso, il mancato riconoscimento delle spese afferenti alla suddetta variante, fermo restando che l'iniziativa progettuale realizzata conservi la sua funzionalità. In tale circostanza possono essere riconosciute le spese, approvate in sede di istruttoria e riportate nel quadro economico di cui all'Atto di concessione del contributo, non interessate al progetto di variante. In caso contrario si procederà alla revoca dei benefici concessi.

8. Disposizioni finali

8.1 Obblighi dei soggetti beneficiari

Il beneficiario è tenuto al rispetto dei seguenti impegni ed obblighi:

1. Rispettare la normativa comunitaria, nazionale e della Regione Piemonte.
2. Rispettare i termini prescritti nel Bando regionale.
3. Utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato.
4. Fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all'Amministrazione per monitorare il progetto ed il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale.
5. Realizzare le opere e/o acquistare le dotazioni nei tempi che consentono il raggiungimento della finalità della Misura, in conformità alle disposizioni contenute nell'Atto di Concessione, fatta salva l'eventuale proroga concessa ovvero le cause di forza maggiore.
6. Rispettare i vincoli di destinazione, fatti salvi i casi di forza maggiore, per gli investimenti materiali.
7. Presentare, in sede di Domanda di pagamento per Stati di Avanzamenti dei Lavori o del Saldo del contributo, la documentazione di cui alle Disposizioni Procedurali.
8. Assicurare il proprio supporto per le verifiche ed i sopralluoghi che l'Amministrazione riterrà di effettuare nonché di assicurare l'accesso ad ogni altro documento che questa riterrà utile acquisire ai fini dell'accertamento. Accettare il controllo dei competenti organi comunitari, statali e regionali, sull'utilizzo dei contributi erogati e a fornire agli stessi tutte le informazioni richieste.
9. Assicurare l'accesso ai luoghi dove insistono gli impianti, i macchinari e le attrezzature interessate dall'intervento sui quali l'Amministrazione provvederà ad effettuare gli opportuni accertamenti.
10. Rispettare quanto stabilito dal Bando regionale in relazione alle modalità di rendicontazione delle spese, dei relativi pagamenti e quietanze.
11. Tenere un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni secondo quanto previsto nell'art 125 par 4 lett. b) del Reg. 1303/2013.
12. Stabilire procedure tali che tutti i documenti giustificativi delle spese sostenute siano conservati e resi disponibili, secondo quanto disposto dall'articolo 140 del regolamento (CE) n. 1303/2013 e nel § 8.6 del Bando regionale.
13. Garantire il rispetto di quanto dichiarato in sede di ammissibilità durante tutto il periodo di attuazione dell'intervento.
14. Rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs n. 81/2008).
15. Rispettare gli adempimenti connessi alla normativa in vigore in materia di salute, contrattazione collettiva, nonché in materia ambientale ed urbanistica.
16. Utilizzare il contributo in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato.
17. Assicurare una raccolta adeguata delle informazioni, necessarie alla gestione finanziaria, alla sorveglianza, ai controlli di primo livello, agli *audit* e alla valutazione dell'operazione finanziata e assicurare la reperibilità dei documenti di spesa secondo quanto stabilito nel § 8.6 del Bando regionale.



18. Ottemperare agli obblighi previsti dall'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e dalla delibera del CIPE n. 143 del 27 dicembre 2002 e successive modificazioni (Codice unico di progetto).
19. Dare immediata comunicazione al Settore Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca, tramite PEC, in caso di rinuncia al contributo; nel caso in cui siano già state erogate quote del contributo, il soggetto beneficiario deve restituire le somme ricevute.
20. Comunicare al Settore Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca, tramite PEC, eventuali variazioni al programma di investimento, rispettando quanto previsto al § 7.5 del Bando regionale.
21. Rispettare l'obbligo di stabilità delle operazioni di cui all'art 71 del reg. 1303/2013 e di cui al § 4.1 del Bando regionale.
22. Rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità delle operazioni finanziate nell'ambito del Programma FEAMP sulla base di quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 art. 115, comma 3, secondo quanto indicato nel § 8.8 del Bando regionale.
23. Apporre loghi e intestazioni del Programma FEAMP su tutto il materiale relativo all'intervento finanziato.
24. Garantire la conservazione per 5 (cinque) anni dei titoli di spesa originali utilizzati per la rendicontazione delle spese sostenute, con decorrenza dalla data di richiesta del saldo finale. I documenti devono essere conservati in originale o sotto forma di copie autenticate su supporti per i dati comunemente accettati quali:
 - fotocopie di documenti originali;
 - microschede di documenti originali; versioni elettroniche di documenti originali;
 - documenti disponibili esclusivamente su supporto elettronico.(Art. 140 commi 3, 4, 5, 6, del Reg. UE n. 1303 /2013).

Eventuali ulteriori obblighi a carico del beneficiario saranno elencati nell'Atto di concessione del contributo.

8.2 Proroghe

Non è ammessa la proroga del termine finale previsto per la conclusione dei lavori inerenti alle iniziative del Bando regionale, salvo valutare caso per caso richieste di proroga di maggior durata, prodotte a seguito di cause di forza maggiore.

Le cause di forza maggiore sono le seguenti:

- a) il decesso del beneficiario del contributo, qualora l'attività non venga proseguita;
- b) l'impossibilità a svolgere l'attività lavorativa da parte del beneficiario per lungo periodo (almeno sei mesi) per malattie, incidenti;
- c) l'esproprio, non prevedibile al momento della domanda, di superficie assoggettata ad impegno;
- d) le catastrofi naturali che coinvolgano superfici assoggettate ad impegno;
- e) le catastrofi naturali che coinvolgano una parte rilevante dell'azienda tali da compromettere la redditività economica o la redditività dell'investimento o che coinvolgano i territori interessati dalle opere oggetto dei lavori o che comportino variazioni dell'assetto territoriale, idraulico e geologico tali da pregiudicare la funzionalità dell'intervento;
- f) la distruzione fortuita di fabbricati aziendali ad uso produttivo;
- g) l'epizoozia che colpisca tutto o parte dell'allevamento del beneficiario con ordinanza di abbattimento da parte dell'autorità competente.

La domanda di riconoscimento di causa di forza maggiore unitamente alla relativa documentazione, deve essere trasmessa dagli aventi titolo mediante invio telematico per Posta Elettronica Certificata (PEC) entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni a decorrere dal momento in cui si è verificato l'evento.



Nei casi in cui il beneficiario invochi una causa di forza maggiore, il Settore Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca, sulla base della documentazione trasmessa dagli interessati, provvede ad assumere la determinazione dirigenziale di riconoscimento o di diniego delle cause di forza maggiore.

8.3 Recesso / rinuncia

Per recesso dagli impegni assunti s'intende la rinuncia volontaria al mantenimento di una o più operazioni per le quali è stata presentata una richiesta di contributo. L'istanza di rinuncia deve essere presentata dal beneficiario al competente ufficio istruttore avvalendosi dell'apposito modello "Schema domanda di Rinuncia" in allegato al Bando regionale. Il recesso dagli impegni assunti con la domanda è possibile in qualsiasi momento del periodo d'impegno.

Non è ammessa la rinuncia nel caso in cui l'ufficio istruttore abbia comunicato al beneficiario la presenza di irregolarità nella domanda o nel caso in cui sia stata avviata la procedura per la pronuncia della decadenza dagli aiuti. La rinuncia non è, altresì, consentita qualora al beneficiario sia stato comunicato lo svolgimento di un controllo *in loco*.

Il recesso per rinuncia volontaria comporta la decadenza totale dall'aiuto concesso, la conseguente revoca ed il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali.

8.4 Revoca

Il contributo è revocato a seguito di rinuncia da parte del beneficiario o, previa intimazione rivolta ai sensi delle norme vigenti, in tutto o in parte nei seguenti casi:

- per realizzazioni inferiori al limite stabilito del 70% della spesa ammessa a finanziamento e a contributo o comunque tali da non assicurare il rispetto degli obiettivi progettuali dichiarati;
- in caso di varianti non autorizzate;
- per non raggiungimento, in fase di verifica finale, dei punteggi assegnati sulla base dei criteri di selezione;
- per la mancata realizzazione dell'intervento entro i termini previsti;
- per difformità dal progetto o per effetto di esito negativo dei controlli;
- per mancato rispetto dei vincoli di non alienabilità e destinazione;
- per rinuncia del beneficiario.

In tali casi si procederà, previa intimazione rivolta ai sensi delle norme vigenti, al recupero delle somme eventualmente liquidate, anche attraverso la decurtazione da somme dovute ai beneficiari per effetto di altri strumenti normativi. Le somme da restituire/recuperare, a qualsiasi titolo, verranno gravate delle maggiorazioni di legge. Il termine previsto per la restituzione di somme a qualsiasi titolo dovute, è fissato in 60 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento con il quale si dispone la restituzione stessa. Decorso inutilmente tale termine, sarà dato corso alla fase di esecuzione forzata previa iscrizione a ruolo degli importi dovuti. Eventuali ulteriori responsabilità civili e/o penali saranno denunciate alle Autorità competenti secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

8.5 Organizzazione dei controlli

Controlli amministrativi, in sede, *in loco* ed *ex post*, sono previsti per verificare il rispetto delle condizioni di concessione e dei relativi impegni assunti.

I controlli saranno effettuati a cura della Direzione Agricoltura, nel rispetto della differenza di ruolo dell'istruttore della pratica e degli incaricati dei controlli, secondo le disposizioni procedurali generali previste dal Manuale delle procedure e dei controlli.



8.6 Conservazione dei documenti (tempistiche)

Fatte salve le norme in materia di aiuti di Stato, l'autorità di gestione assicura che tutti i documenti giustificativi relativi alle spese sostenute dai fondi per operazioni per le quali la spesa totale ammissibile è inferiore a 1.000.000 Euro siano resi disponibili su richiesta alla Commissione e alla Corte dei conti europea per un periodo di tre anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese dell'operazione.

Nel caso di operazioni diverse da quelle di cui al primo comma, tutti i documenti giustificativi sono resi disponibili per un periodo di due anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese finali dell'operazione completata.

Tutti i documenti giustificativi relativi alle spese sostenute dai fondi per operazioni sono resi disponibili su richiesta alle autorità di controllo, alla Commissione e alla Corte dei conti europea per un periodo di due anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese finali dell'operazione.

Al momento della liquidazione del contributo finale sarà comunicata al beneficiario la data della certificazione delle spese (=presentazione dei conti) a cui fare riferimento per conteggiare il periodo di conservazione dei documenti.

Il periodo di conservazione è interrotto in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della Commissione. I documenti devono essere conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica. A tutela della *privacy* "i documenti sono conservati in una forma tale da consentire l'identificazione delle persone interessate solo per il periodo necessario al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono rilevati o successivamente trattati".

8.6.1 Conservazione dei documenti da parte dei beneficiari (modalità)

La conservazione dei documenti giustificativi da parte dei beneficiari è attuata in ottemperanza dell'art. 140 del Reg. (UE) 1303/2013.

Tutti i beneficiari devono istituire un sistema trasparente di contabilità del progetto. È necessario, inoltre, che ogni beneficiario mantenga l'evidenza di una contabilità separata o un'adeguata codificazione contabile che garantisca una chiara identificazione della spesa relativa al progetto rispetto alle spese del beneficiario relative ad altre attività.

Per ciascuna fase del processo di attuazione, individuata nella Pista di Controllo, deve esistere la relativa documentazione, su supporto cartaceo o non, mediante la quale è possibile ricostruire tutta la storia attuativa di ogni singola operazione.

L'archiviazione dei documenti deve permettere anche successivamente alla chiusura del progetto medesimo:

- una chiara ricostruzione dei dati di spesa e dei documenti di progetto;
- la riconciliazione dei documenti di spesa con ogni richiesta di rimborso.

I Regolamenti comunitari prevedono una disciplina organica in materia di disponibilità e conservazione dei documenti giustificativi relativi alle spese per le operazioni a valere sul Programma Operativo FEAMP.

La documentazione detenuta dai beneficiari comprovante le spese sostenute, ai fini della richiesta di erogazione del contributo, ovvero le fatture quietanzate relative alle spese sostenute e ogni altro documento avente forza probatoria equivalente, deve essere conservata per il periodo specificato dall'art. 140 del Reg. (UE) 1303/2013 e dettagliato al paragrafo successivo.

La documentazione detenuta dai beneficiari deve altresì essere messa a disposizione in caso di ispezione della Commissione Europea e della Corte dei Conti e ne devono essere forniti estratti o copie al personale autorizzato dall'AdG, dall'AdC e dall'AdA.

Il RAAdG precisa che i documenti da conservare per ciascuna operazione sono almeno:



- le relazioni sui progressi realizzati, i documenti relativi alla concessione del contributo e alle procedure d'appalto e di aggiudicazione, i rapporti sulle ispezioni effettuate sui beni e servizi cofinanziati nell'ambito delle operazioni;
- l'elenco dei documenti tecnici, amministrativi e contabili, almeno in copia, con l'indicazione dell'ubicazione degli originali, se diversa da quella del fascicolo;
- i documenti (fatture o documenti contabili aventi forza probatoria equivalente) relativi a specifiche spese sostenute e dichiarate e a pagamenti effettuati a titolo di contributi, di cui sia data prova attraverso metodo di pagamento tracciato, con relativa liberatoria e quietanza in altra forma, tra cui documenti comprovanti l'effettiva fornitura di beni o servizi cofinanziati.

Il RADG del PO FEAMP attua le verifiche necessarie per accertare l'osservanza delle disposizioni in materia di conservazione della documentazione da parte dei beneficiari.

In occasione dei controlli di primo livello, da svolgersi a seguito della richiesta di liquidazione finale, conformemente a quanto stabilito dalla normativa UE, nazionale e regionale personale incaricato procede all'accertamento della sussistenza, presso la sede dei beneficiari, della completa ed idonea documentazione amministrativo-contabile in originale.

Il controllo di 1° livello, a cura della Direzione Agricoltura, è costituito dalle seguenti fasi:

- verifica della completezza della documentazione e della conformità del progetto a quanto dichiarato nella domanda di contributo;
- svolgimento di almeno 1 (un) controllo/sopralluogo presso la sede in cui è localizzato l'intervento;
- predisposizione del verbale di collaudo finale.

E' prevista la verifica:

- della presenza delle dichiarazioni e della documentazione prevista dal Bando regionale, ai fini dell'assegnazione e della liquidazione del contributo;
- della presenza delle eventuali autorizzazioni necessarie alla realizzazione del progetto;
- del mantenimento dei requisiti di accesso e di priorità che consenta la permanenza della domanda nella graduatoria dei progetti ammessi e finanziati;
- della corrispondenza degli interventi realizzati a quanto ammesso a contributo in sede di assegnazione;
- della corrispondenza delle fatture agli interventi realizzati;
- della corrispondenza delle spese sostenute e dei relativi documenti di pagamento alle fatture presentate;
- della pertinenza temporale dei documenti contabili e di pagamento;
- della pertinenza e dell'ammissibilità a contributo degli investimenti effettuati;
- della corretta determinazione del contributo spettante;
- del raggiungimento degli obiettivi proposti.

Al momento della visita sul luogo è prevista la verifica:

- della coerente realizzazione dell'investimento con la documentazione tecnico-contabile prodotta dal beneficiario del contributo;
- della conformità di quanto realizzato con quanto rendicontato;
- del funzionamento e la funzionalità degli investimenti alle attività previste;
- delle fatture e della documentazione contabile in originale.

I beneficiari saranno informati preventivamente dal RADG su eventuali modifiche apportate al termine di conservazione previsto dal Regolamento connesso alle chiusure annuali, se dovute alla sospensione per procedimento giudiziario o su richiesta della CE.



8.6.2 Termini di conservazione della documentazione

In ottemperanza all'art. 140 del Reg. (UE) 1303/2013, al fine di assicurare che tutti i documenti giustificativi relativi alle spese sostenute siano resi disponibili su richiesta alla Commissione ed alla Corte dei Conti Europea, il beneficiario è tenuto alla conservazione dei titoli di spesa originali, utilizzati per la rendicontazione delle spese sostenute, per un periodo di cinque anni con decorrenza dalla data di richiesta del saldo finale.

Il periodo di tempo indicato è interrotto in caso si verifichi un procedimento giudiziario o ci sia richiesta debitamente motivata della Commissione Europea.

I documenti devono essere conservati in originale o sotto forma di copie autenticate su supporti per i dati comunemente accettati, quali:

- fotocopie di documenti originali;
- microschede di documenti originali;
- versioni elettroniche di documenti originali;
- documenti disponibili esclusivamente su supporto elettronico.

La normativa nazionale vigente in materia di certificazione della conformità dei documenti conservati su supporti comunemente accettati alla documentazione in originale trova qui applicazione, al fine di garantire che le versioni documentali conservate siano conformi a quanto legalmente prescritto e siano affidabili ai fini dell'*Audit*.

Il sistema informatico utilizzato (SIPA) è conforme agli standard di sicurezza comunemente riconosciuti e permette di garantire che i documenti esistenti esclusivamente in formato elettronico siano conformi alle prescrizioni di legge e siano affidabili ai fini dell'*Audit*.

8.7 Informazione e pubblicità

Ai sensi dell'art. 115 del reg. (UE) n. 1303/2013 e del reg. (UE) n. 821/2014 i beneficiari di un contributo a titolo del PO FEAMP sono tenuti a:

- a) informare di tale finanziamento tutti i partecipanti all'operazione;
- b) informare che l'operazione in corso è stata selezionata nel quadro del PO FEAMP 2014-2020;
- c) fornire, sul proprio sito *web*, ove questo esista, una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
- d) collocare una targa/cartellone nel luogo dell'intervento o sull'oggetto acquistato che riporti il logo dell'Unione Europea, il riferimento al PO FEAMP 2014-2020, il nome e l'obiettivo principale dell'operazione, secondo le disposizioni contenute nell'Allegato XII del Reg. (UE) n. 1303/2013, adottando le specifiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione e le istruzioni per creare l'emblema dell'Unione si rimanda a quanto previsto nel Reg. (UE) n. 763/2014 della Commissione del 11.07.2014;
- e) garantire l'apposizione di loghi e intestazioni del Programma FEAMP su tutto il materiale relativo all'intervento finanziato.

8.8 Vincoli di alienabilità e di destinazione

Ai sensi dell'articolo 71 Reg. (UE) n. 1303/2013, si intende che la partecipazione del FEAMP resta attribuita a un'operazione se, entro cinque anni dal pagamento finale, il beneficiario non cede a terzi, né distoglie dall'uso indicato nella domanda approvata, quanto oggetto della sovvenzione. Di conseguenza non è consentito per il periodo vincolato dei cinque anni dal pagamento finale al beneficiario:

- a) la cessazione o rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area del programma;
- b) il cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;



- c) una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

Alla stessa regola di cui sopra, soggiace la dismissione a qualsiasi titolo di investimenti o degli impianti cofinanziati.

Non è consentita l'alienazione di macchine e attrezzature riguardanti l'investimento oggetto del sostegno prima di cinque anni a partire dal pagamento del saldo, fatti salvi casi particolari di sostituzione del bene con altri di valore, capacità e caratteristiche almeno corrispondenti, fermo restando l'obbligo di comunicazione e autorizzazione preventiva rilasciata dall'Amministrazione competente.

Gli importi indebitamente versati devono essere recuperati in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

Le disposizioni sulla stabilità delle operazioni e possibile recupero non si applicano alle operazioni che sono soggette alla cessazione di un'attività produttiva a causa di fallimento non fraudolento.

In caso di decesso del beneficiario, il contributo può essere riconosciuto agli eventuali eredi, a condizione che sia dimostrato il mantenimento dei requisiti di accesso e di ammissibilità, nonché l'impegno al mantenimento dei vincoli ed al rispetto degli obblighi assunti dal beneficiario originario.

Qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario oggetto di sostegno necessiti di essere spostato, il beneficiario medesimo ne deve dare preventiva comunicazione all'autorità che ha emesso il provvedimento di concessione del sostegno. Tale spostamento non dovrà comportare un indebito vantaggio, derivante dall'applicazione di condizioni o criteri di selezione più favorevoli (in particolare maggiore tasso di aiuto o priorità di selezione per la localizzazione in zona svantaggiata) e deve comunque rimanere all'interno dell'area del Programma.

8.9 Rimedi amministrativi e giurisdizionali

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dalla Regione relativi all'istruttoria, accertamento e controllo per l'erogazione di contributi previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale l'interessato può presentare ricorso o alternativamente esercitare azione secondo le modalità di seguito indicate.

9. Informazioni e comunicazione sul sostegno fornito

È obbligo del beneficiario, in taluni casi, mettere in atto azioni di informazione e comunicazione così come disciplinate dall'allegato XII *Informazioni e comunicazione sul sostegno fornito dai fondi* del Reg. (UE) 1303/2013.

In particolare i commi 1, 2 e 5 del paragrafo 2.2. *Responsabilità dei beneficiari* del citato regolamento disciplinano le modalità di attuazione di tali azioni, come di seguito riportato:


1. Tutte le misure di informazione e di comunicazione a cura del beneficiario riconoscono il sostegno dei fondi all'operazione riportando:

a) l'emblema dell'Unione, conformemente alle caratteristiche tecniche stabilite nell'atto di attuazione adottato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 115, paragrafo 4, insieme a un riferimento all'Unione;

b) un riferimento al fondo o ai fondi che sostengono l'operazione.

Nel caso di un'informazione o una misura di comunicazione collegata a un'operazione o a diverse operazioni cofinanziate da più di un fondo, il riferimento di cui alla lettera b) può essere sostituito da un riferimento ai fondi SIE.

2. Durante l'attuazione di un'operazione, il beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto dai fondi:



a) fornendo, sul proprio sito *web*, ove questo esista, una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;

b) collocando, per le operazioni che non rientrano nell'ambito dei punti 4 e 5, almeno un poster con informazioni sul progetto (formato minimo A3), che indichi il sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso di un edificio.

3. Entro tre mesi dal completamento di un'operazione, il beneficiario espone una targa permanente o un cartellone pubblicitario di notevoli dimensioni in un luogo facilmente visibile al pubblico per ogni operazione che soddisfi i seguenti criteri:

a) il sostegno pubblico complessivo per l'operazione supera 500.000,00 Euro;

b) l'operazione consiste nell'acquisto di un oggetto fisico o nel finanziamento di un'infrastruttura o di operazioni di costruzione.

La targa o cartellone indica il nome e l'obiettivo principale dell'operazione. Esso è preparato conformemente alle caratteristiche tecniche adottate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 115, paragrafo 4.5.

Rimedi amministrativi

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi".

Il ricorso deve essere presentato per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse nel termine di 120 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

OPPURE IN ALTERNATIVA

Rimedi giurisdizionali

Relativamente ai rimedi giurisdizionali, si evidenzia che la giurisprudenza ormai costante opera il seguente riparto di giurisdizione:

- relativamente a contestazioni al provvedimento di non ricevibilità, non ammissibilità, non finanziabilità della domanda è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;
- relativamente a contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, intervenuti dopo l'ammissione a finanziamento, è ammessa azione avanti al giudice ordinario nei termini e modalità previste dall'ordinamento.

10. Rinvio

Per quanto non espressamente previsto, si rinvia al PO FEAMP 2014/2020, al Manuale delle Procedure e dei Controlli (Disposizioni Procedurali), alle Disposizioni Attuative - Parte B Specifiche, alle Linee Guida per l'ammissibilità delle spese, nonché alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale di settore.

Il rinvio agli atti comunitari, alle leggi e ai regolamenti contenuto nelle presenti Disposizioni, si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.





PO FEAMP
2014 | 2020

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI MISURA

Parte B – SPECIFICHE

Priorità 2 - Favorire un'acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze

Misura 2.48

**Investimenti produttivi destinati all'acquacoltura
art. 48 par. 1 lett. a), b), c), d), f), g), h) Reg. (UE) n. 508/2014**

1. MISURA

La presente Misura prevede la possibilità di attivazione di operazioni esclusivamente a "regia".

1.1 Descrizione tecnica della Misura

FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA	
Riferimento normativo	Reg. (UE) 508/2014, art. 48, par.1, lett. a), b), c), d), f), g), h)
Priorità del FEAMP	2 - Favorire un'acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze
Obiettivo Tematico	3 - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo e il settore della pesca e dell'acquacoltura
Misura	Misura 2.48 – Investimenti produttivi destinati all'acquacoltura
Sottomisura	-
Finalità	Aumentare la competitività e il rendimento economico delle attività di acquacoltura
Beneficiari	Imprese acquicole
Cambiamenti climatici	-
Piano Strategico Acquacoltura	In coerenza con le Azioni S1, S2, S12 e S13



1.2 Descrizione degli Obiettivi della Misura

La misura 2.48, per i paragrafi dell'articolo 48 del Reg. (UE) 508/2014 contemplati dal presente documento, è incentrata su iniziative destinate a finanziare investimenti produttivi per il settore acquacoltura, in linea con l'obiettivo tematico di migliorare la competitività delle PMI previsto tra gli obiettivi tematici Quadro Strategico Comune per la programmazione 2014/2020 (Obiettivo Tematico 3).

In un'ottica di rafforzamento della competitività e della redditività del settore, la Misura intende ampliare le prospettive di sviluppo favorendo la diversificazione della produzione, da attuarsi anche attraverso l'utilizzo in allevamento di specie di riferimento territoriale non alloctone.

In sintesi, attraverso la misura 2.48 sono stati previsti investimenti per: recuperare e sfruttare le aree maggiormente vocate; riqualificare e diversificare le produzioni e i processi produttivi garantendo la compatibilità con l'ambiente e le risorse disponibili; valorizzare il prodotto sul mercato; diversificare l'attività con altre complementari.

1.3 Criteri di ammissibilità

Si riportano di seguito i criteri di ammissibilità specifici della Misura:

OPERAZIONE A REGIA
SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO
Imprese acquicole e nuove imprese acquicole, ossia imprese svolgenti attività di acquacoltura regolarmente autorizzate con sede legale /operativa nel territorio della Regione Piemonte. L'attività di acquicoltura è individuata dal codice ATECO 03.22 (acquicoltura in acque dolci e servizi connessi), risultante dal certificato di iscrizione al Registro Imprese della camera di Commercio. Per "nuova impresa acquicola" si intende quell'impresa richiedente che abbia attivato la Partita IVA da meno di 12 mesi alla data di presentazione della domanda.
CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ
Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente
Il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) 966/2012
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ ATTINENTI AL SOGGETTO RICHIEDENTE
Il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 (ove pertinenti) dell'art. 10 del Reg. (UE) 508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo): <ul style="list-style-type: none">- Avere commesso grave violazione della norma della PCP;- Avere commesso una frode nell'Ambito del FEP
Il richiedente non è destinatario di provvedimenti di revoca e contestuale recupero del contributo sui programmi SFOP o FEP a fronte dei quali non ha ancora provveduto alla restituzione delle somme percepite
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE
L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP
Se l'operazione si riferisce ad un richiedente che fa il suo primo ingresso nel settore: <ul style="list-style-type: none">- viene presentato un piano aziendale;- viene fornita una relazione indipendente sulla commercializzazione e l'esistenza di buone prospettive di mercato sostenibili per il prodotto, redatta da un tecnico abilitato;- per investimenti superiori a 50.000 euro, viene presentato uno studio di fattibilità, compresa una valutazione dell'impatto ambientale degli interventi
Gli interventi di aumento della produzione e/o ammodernamento delle imprese acquicole esistenti o di costruzione di nuove imprese acquicole sono coerenti con il piano strategico nazionale pluriennale per lo sviluppo delle attività di acquacoltura (art. 34 Reg. (UE) n. 1380/2013)
Ai sensi del paragrafo 3 dell'articolo 46 del Reg. (UE) 508/2014, qualora gli interventi consistano in investimenti destinati ad attrezzature o infrastrutture che consentono il rispetto dei requisiti in materia di ambiente, salute umana o animale, igiene o benessere degli animali previsti dal diritto dell'Unione, il sostegno può essere concesso fino alla data in cui le norme diventano obbligatorie per le imprese



OPERAZIONE A REGIA

Se l'operazione prevede un intervento di cui al paragrafo 1, lettera h) (la diversificazione del reddito delle imprese acquicole tramite lo sviluppo di attività complementari), la nuova attività è complementare e correlata all'attività principale dell'impresa acquicola.

L'intervento non produce una riduzione delle superfici interessate dai siti Natura 2000 e non pregiudica lo stato di conservazione degli stessi

Le operazioni proposte non devono riguardare allevamenti di organismi geneticamente modificati (art. 46 paragrafo 4 Reg. (UE) n. 508/2014)

1.4 Interventi ammissibili

Sono ritenuti ammissibili a contributo i seguenti interventi:

lett. a) investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura;

lett. b) la diversificazione della produzione dell'acquacoltura e delle specie allevate;

lett. c) l'ammodernamento delle unità di acquacoltura, compreso il miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza dei lavoratori del settore dell'acquacoltura;

lett. d) miglioramenti e ammodernamento connessi alla salute e al benessere degli animali, compreso l'acquisto di attrezzature volte a proteggere gli allevamenti dai predatori selvatici;

lett. f) investimenti destinati a migliorare la qualità o ad aggiungere valore ai prodotti dell'acquacoltura;

lett. g) il recupero di stagni o lagune di acquacoltura esistenti tramite la rimozione del limo o investimenti volti a impedire l'accumulo di quest'ultimo;

lett. h) la diversificazione del reddito delle imprese acquicole tramite lo sviluppo di attività complementari, (a titolo indicativo sono finanziabili, se effettivamente di supporto e connesse all'attività acquicola principale dell'impresa, le seguenti attività: pescaturismo, servizi ambientali, attività pedagogiche, ospitalità turistica, attività didattiche, interventi utili alla promozione, ecc.).

Sono altresì ammessi gli investimenti relativi al commercio al dettaglio svolto dall'azienda quando tale commercio formi parte integrante dell'impresa di acquacoltura (esempio: spaccio aziendale).

Non sono invece ammessi interventi finalizzati alla vendita diretta, in quanto trattasi di una fase dell'attività principale e, quindi, non complementare ad essa.

Si specifica che tra le attività di acquacoltura rientrano l'esercizio di impianti quali quelli intensivi (quali la piscicoltura, le avannotterie, la molluschicoltura) e l'acquacoltura estensiva.

Ai fini del Bando regionale non sono finanziabili i seguenti interventi, riferibili alle sottomisure 2.48 lettere e), i), j) e k):

- Investimenti per la riduzione dell'impatto negativo o l'accentuazione degli effetti positivi sull'ambiente, nonché l'uso più efficiente delle risorse.
- Investimenti volti ad ottenere una considerevole riduzione nell'impatto delle imprese acquicole sull'utilizzo e sulla qualità delle acque, in particolare tramite la riduzione del quantitativo utilizzato d'acqua o di sostanze chimiche, antibiotici e altri medicinali o il miglioramento della qualità delle acque in uscita, anche facendo ricorso a sistemi di acquacoltura multitrofica.
- La promozione dei sistemi di acquacoltura a circuito chiuso in cui l'allevamento dei prodotti acquicoli avviene in sistemi chiusi a ricircolo che riducono al minimo l'utilizzo di acqua.
- L'aumento dell'efficienza energetica e la promozione della conversione delle imprese acquicole verso fonti rinnovabili di energia.

1.5 Risorse disponibili per l'attivazione della Misura

Agli interventi della presente Misura 2.48 (art. 48 par. 1 lett. a), b), c), d), f), g), h) Reg. (UE) n. 508/2014) sono disponibili le seguenti risorse finanziarie:

- € 340.604,07 di cui:

- € 170.302,04 (50%) quota FEAMP;
- € 119.211,42 (35%) quota Fondo di Rotazione (FdR);
- € 51.090,61 (15%) quota Regione.



1.6 Limite massimo e minimo di spesa ammissibile e periodo di ammissibilità delle spese

Per gli interventi previsti dalla presente misura, sono fissati i seguenti limiti massimi e minimi della spesa ammissibile:

- lett. a) € 90.000,00=€/€ 10.000,00=
- lett. b) € 20.000,00=€/€ 10.000,00=
- lett. c) € 90.000,00=€/€ 10.000,00=
- lett. d) € 20.000,00=€/€ 10.000,00=
- lett. f) € 20.000,00=€/€ 10.000,00=
- lett. g) € 20.000,00=€/€ 10.000,00=
- lett. h) € 20.000,00=€/€ 10.000,00=

Per ogni lettera non saranno ammissibili domande con importi inferiori al limite minimo.

Per quanto concerne il periodo di ammissibilità delle spese si rimanda al paragrafo "7.1.1 Periodo di ammissibilità delle spese" e, per quanto concerne la conclusione del progetto, si rimanda al paragrafo "7.4 Dichiarazione di fine lavori e collaudo" dell'Allegato A "DA di Misura Parte A – GENERALI" al Bando regionale.

1.7 Varianti in corso d'opera

Le varianti in corso d'opera devono essere chieste al competente Settore Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca - Direzione Agricoltura della Regione Piemonte inoltrando, via PEC, opportuna ed adeguata documentazione a supporto.

Per la valutazione delle varianti tecniche saranno applicate le regole del manuale sulle "Disposizioni procedurali dell'Autorità di Gestione" approvato dal Tavolo Istituzionale FEAMP in data 06.12.2016 (revisione del 06.06.2017), del "Manuale delle Procedure e dei Controlli – Disposizioni procedurali dell'Autorità di Gestione dell'Organismo Intermedio Regione Piemonte" approvato con D.D. n. 144 del 30.01.2018 - B.U. Regione Piemonte n. 14 del 05.04.2018 e di quanto riportato nell'Allegato A "DA di Misura Parte A – GENERALI" del Bando regionale.

1.8 Tempi di esecuzione dei progetti

I progetti ammessi a finanziamento dovranno essere realizzati, a decorrere dal giorno successivo alla data di comunicazione del provvedimento di concessione del contributo, entro:

- **6 mesi** nel caso di interventi che prevedano il solo acquisto di dotazioni (strumenti, macchinari e attrezzature);
- **12 mesi** nel caso di realizzazione di interventi strutturali (opere, impianti, ecc.) o di interventi che prevedano entrambe le tipologie (strumenti, macchinari, attrezzature e opere e impianti).

1.9 Norme generali

Per quanto non specificato nel Bando regionale, si fa riferimento al "*Manuale delle Procedure e dei Controlli - Disposizioni procedurali dell'Organismo Intermedio Regione Piemonte*" approvato con Determinazione dirigenziale n. 144 del 30.01.2018 e al manuale "*Descrizione dei sistemi di gestione e di controllo dell'Organismo Intermedio Regione Piemonte*" in data 09.11.2018.

2. CATEGORIE DI SPESE AMMISSIBILI

Le principali categorie di spese ammissibili riguardano:

- costi sostenuti per l'attuazione dell'operazione (ad esempio, costi di viaggio, stampe, costi connessi con il luogo in cui avviene l'azione, noleggi, spese di coordinamento);
- costi di investimento chiaramente connessi all'attività di progetto (ad esempio, acquisto di macchinari e attrezzature, interventi di ampliamento e di ammodernamento, ecc.).

Nota inerente la lettera f).

Le attività di trasformazione e commercializzazione sono finanziabili sulle Misure 2.48 "Investimenti produttivi destinati all'acquacoltura" e 5.69 "Trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura".



Si specifica che il beneficiario della Misura 2.48 è esclusivamente l'impresa di acquacoltura che, se nell'ambito delle proprie attività di allevamento svolge anche quella di trasformazione, può ricevere un finanziamento a valere sulla suddetta Misura.

Le attività di trasformazione e commercializzazione sono finanziate a valere sulla Misura 5.69 il cui beneficiario finale sono le PMI.

Qualora un'impresa acquicola sia anche un'impresa che tra le proprie attività ha la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti dell'acquacoltura, questa potrà accedere al bando relativo alla Misura 5.69.

Segue una lista indicativa delle spese ammissibili:

- allestimenti e arredi destinati esclusivamente alle attività complementari;
- attrezzature e strutture destinate alle attività complementari;
- strumenti e sale multimediali funzionali alle attività didattiche;
- opere edili finalizzate alle attività complementari;
- servizi e tecnologie per l'ingegnerizzazione di *software/hardware*;
- investimenti in attrezzature tecnologiche e programmi informatici necessari alla realizzazione del progetto;
- consulenze specialistiche legate allo sviluppo delle tecnologie;
- spese per la costituzione di ATI/ATS;
- spese inerenti studi di fattibilità che comprendono indagini, analisi preliminari, progettazione, ecc.;
- viaggi e trasferte del personale non amministrativo;
- utilizzo delle attrezzature per la realizzazione dell'operatore: ammortamenti, noleggi e *leasing*;
- costruzione e/o ampliamento o miglioramento di impianti di acquacoltura, per la riproduzione e la crescita dei pesci, crostacei e molluschi o altri organismi di acqua dolce di interesse commerciale;
- acquisto di macchinari e attrezzature per impianti di acquacoltura;
- spese per il miglioramento delle condizioni d'igiene e sanitarie, delle condizioni ambientali, dei sistemi di produzione anche attraverso l'adozione di innovazioni tecnologiche;
- lavori di sistemazione o di miglioramento dei circuiti idraulici all'interno delle imprese acquicole, compresi il riciclo dei rifiuti delle acque;
- opere murarie e impiantistiche strettamente inerenti agli impianti e/o agli accessori;
- adeguamento dei mezzi alle esigenze aziendali (coibentazione/impianti frigoriferi);
- acquisto di terreni nei limiti del 10% della spesa totale ammissibile dell'operazione considerata; per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici, tale limite è aumentato al 15%; in casi eccezionali e debitamente giustificati, il limite può essere elevato al 20% per operazioni a tutela dell'ambiente; tale spesa è ammissibile purché gli immobili siano direttamente connessi alla finalità dell'operazione prevista e che non siano stati oggetto, nel corso dei 10 anni precedenti alla data di presentazione della domanda, di un finanziamento pubblico; in ogni caso, l'acquisto dei terreni è ammissibile se sono rispettate le seguenti condizioni:
 - a) attestazione di un tecnico qualificato indipendente o di un organismo debitamente autorizzato, con cui si dimostri che il prezzo di acquisto non sia superiore al valore di mercato, nel caso in cui il prezzo di acquisto sia superiore, l'importo massimo ammissibile è pari a quello di mercato;
 - b) esistenza di un nesso diretto tra l'acquisto del terreno e gli obiettivi dell'operazione e di un periodo minimo di destinazione;
 - L'acquisto di un bene immobile, ad esclusione degli impianti e delle attrezzature mobili di pertinenza, costituisce una spesa ammissibile purché funzionale alle finalità dell'operazione in questione; a tale scopo occorre rispettare almeno le seguenti condizioni:
 - a) attestazione di un tecnico qualificato indipendente o di un organismo debitamente autorizzato, con cui si dimostri che il prezzo di acquisto non sia superiore al valore di mercato e la conformità dell'immobile alla normativa urbanistica vigente, oppure specifici gli elementi di non conformità, nei casi in cui l'operazione preveda la loro regolarizzazione da parte del beneficiario finale;



- b) l'immobile non abbia fruito, nel corso dei dieci anni precedenti, di un finanziamento pubblico; tale limitazione non ricorre nel caso in cui l'Amministrazione concedente abbia revocato e recuperato totalmente le agevolazioni medesime;
 - c) esistenza di un nesso diretto tra l'acquisto dell'immobile e gli obiettivi dell'operazione, nonché di un periodo minimo di destinazione compatibile con la normativa comunitaria;
 - d) assenza di vincoli di parentela/affinità fra venditore e acquirente, entro il limite del 4° grado;
 - e) in caso di richieste di ammissione al finanziamento da parte di società di persone e/o di capitali, di cooperative o di consorzi di cooperative, delle stesse non potranno far parte – né come soci né come amministratori – le persone che, nei due anni precedenti alla data di pubblicazione del Bando pubblico di riferimento e che a qualunque titolo avessero avuto la disponibilità dei beni per cui la richiesta viene formulata;
- spese per impianti che producono energia da fonti rinnovabili per uso esclusivamente aziendale, nei limiti del 15% della spesa riconosciuta ammissibile; tali investimenti devono essere realizzati in coerenza con la normativa regionale di settore e sono ammissibili solo se la produzione di energia risulti di potenza non superiore al fabbisogno medio aziendale/anno e solo qualora non sia prevista l'immissione in rete dell'energia prodotta;
 - acquisto di attrezzatura informatica, compreso il relativo software specifico/specialistico¹;
 - spese generali (costi generali e costi amministrativi): si tratta di spese collegate all'operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione, disciplinate nel documento "*Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020 (Spese Generali, paragrafo 7.1.1.13)*". Sono spese quantificate forfettariamente e ammissibili a cofinanziamento fino ad una percentuale massima del 7% dell'importo totale ammesso.

Segue una lista indicativa e non esaustiva dei costi generali e amministrativi relativi alla presente Misura:

- spese per la tenuta del C/C appositamente aperto e dedicato all'operazione;
- spese per consulenza tecnica e finanziaria, le spese per consulenze legali, le parcelle notarili e le spese relative a perizie tecniche o finanziarie, nonché le spese per contabilità o *audit*, se direttamente connesse all'operazione cofinanziata e necessarie per la sua preparazione o realizzazione;
- le spese progettuali, tra cui costi relativi alla raccolta di dati sull'impatto ambientale e gli eventuali costi della valutazione di impatto ambientale;
- spese per garanzie fidejussorie, se tali garanzie sono previste dalle normative vigenti o da prescrizioni dell'AdG;
- costi relativi alla gestione amministrativa dell'operazione (locazioni, telefono, luce, riscaldamento, personale amministrativo, canoni, manutenzione attrezzature ufficio, carta, fotocopie, ecc.), da computare per quota parte di utilizzo del progetto;
- nell'ambito delle spese generali per la consulenza tecnica e finanziaria, perizie tecniche o finanziarie, ai fini della verifica sulla congruità di tali costi, è necessaria la presentazione di preventivo di spesa riportante, nel dettaglio, il tipo di prestazione professionale nonché il prezzo.

Spese ammissibili in riferimento all'art. 48, par. 1 lett. a, b, c, f ed h:

Per tali interventi è, altresì, ammissibile l'acquisto di mezzi/attrezzature atti al trasporto dei prodotti ittici connesso alle attività degli impianti per la commercializzazione all'ingrosso quali:

- spese per la fornitura e la posa in opera di cassoni coibentati e spese strettamente inerenti l'acquisto dei sistemi di refrigeramento delle celle frigorifere per i prodotti ittici - per i quali non si può interrompere la catena del freddo - esclusa la motrice (autoveicolo ed autocarro);
- l'acquisto di un automezzo dotato di coibentazione e gruppo frigorifero;
- l'acquisto di un automezzo destinato al trasporto di materiale vivo.

Limitatamente alla lettera h) sono altresì ammessi:

- b) mezzi utilizzati per la somministrazione di "cibo da strada".

¹ Sono escluse le attrezzature informatiche e relativi software, utilizzate dalle strutture amministrative o contabili dell'impresa.



Tutte le voci di spesa devono essere debitamente giustificate da opportuna documentazione (fatture quietanzate o altro documento avente forza probante equivalente).

Per quanto non esplicitamente riportato nel presente documento in tema di spese ammissibili, si rimanda a quanto previsto nelle "Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020".

3. VINCOLI E LIMITAZIONI (TIPOLOGIE DI SPESE ESCLUSE)

Ai sensi del paragrafo 3 dell'articolo 46 del Reg. (UE) 508/2014, qualora gli interventi consistano in investimenti destinati ad attrezzature o infrastrutture che consentono il rispetto dei requisiti in materia di ambiente, salute umana o animale, igiene o benessere degli animali previsti dal diritto dell'Unione, il sostegno può essere concesso fino alla data in cui le norme diventano obbligatorie per le imprese.

Ai sensi del paragrafo 4 dell'articolo 46 del Reg. (UE) 508/2014, il sostegno non è concesso per l'allevamento di Organismi Geneticamente Modificati.

Tenuto conto di quanto previsto nelle Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020, non sono, in generale, eleggibili le spese:

- che non sono direttamente connesse alla realizzazione delle operazioni previste dalla Misura o che non rientrano nelle categorie previste dalla Misura;
- presentate oltre il termine previsto per la rendicontazione;
- quietanzate successivamente alla scadenza dei termini previsti per la rendicontazione.

Non sono, pertanto, ammesse a rendicontazione le spese relative a:

- beni e servizi forniti da società controllate e/o collegate e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti;
- industrializzazione dei prototipi e dei progetti sviluppati;
- adeguamenti ad obblighi di legge: gli interventi del progetto devono essere aggiuntivi e di ulteriore miglioramento rispetto ai limiti di legge e alle norme vigenti;
- acquisto di macchinari e impianti di produzione se non espressamente e direttamente finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del progetto;
- acquisto di arredi ed attrezzature d'ufficio diverse da quelle informatiche e di laboratorio;
- opere di abbellimento e spazi verdi;
- relativamente alla lettera h): interventi finalizzati alla vendita diretta, in quanto trattasi di una fase dell'attività principale e, quindi, non complementare ad essa;
- costi per la manutenzione ordinaria e per le riparazioni (ad esclusione delle spese di pulizia straordinaria necessarie alla realizzazione degli interventi di progetto);
- servizi continuativi, periodici, o connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa (come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità);
- realizzazione di opere tramite commesse interne;
- consulenze, servizi e prodotti fornite da soci;
- tutte le spese che hanno una funzionalità solo indiretta al progetto e/o riconducibili a normali attività funzionali del beneficiario;
- acquisto di impianti, macchinari, attrezzature usati, fatto salvo quanto previsto dalle "Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020", in tema di "Acquisto di materiale usato";
- spese relative all'acquisto di impianti, macchinari ed attrezzature che rappresentino mera sostituzione di beni della stessa tipologia già posseduti dal beneficiario;
- opere provvisorie non direttamente connesse all'esecuzione del progetto;
- software non specialistico e non connesso all'attività del progetto;
- costruzione di strutture se non direttamente connesse al raggiungimento delle finalità della Misura;
- spese di perfezionamento e di costituzione di prestiti;
- oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti per il finanziamento del progetto;



- oneri riconducibili a revisioni di prezzi o addizionali per inflazione;
- nel caso di acquisto con *leasing*, i costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.);
- spese relative ad opere in sub-appalto per operazioni diverse da quelle realizzate da Enti Pubblici e da tutti i soggetti previsti dal D.lgs del 18 aprile 2016 n. 50;
- materiali di consumo connessi all'attività ordinaria del beneficiario e per i quali non sia dimostrata l'inerenza alle operazioni finanziate;
- tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su stipendi e salari) che derivano dal cofinanziamento FEAMP, a meno che essi non siano effettivamente e definitivamente sostenuti dal beneficiario finale;
- interventi di riparazione e/o manutenzione ordinaria;
- spese di alloggio;
- spese per procedure amministrative, brevetti e bandi di gara;
- acquisto di arredi ed attrezzature d'ufficio diverse da quelle informatiche e di laboratorio;
- opere di abbellimento e spazi verdi;
- canoni delle concessioni demaniali;
- spese di consulenza per finanziamenti e rappresentanza presso le pubbliche amministrazioni;
- spese inerenti operazioni materialmente concluse alla data di presentazione della domanda di sostegno.

Secondo quanto previsto dall'articolo 69, paragrafo 3, lettera a), del Reg. (UE) 1303/2013, non sono ammissibili a contributo i costi corrispettivi agli interessi passivi. In particolare:

- costi relativi a multe, penali, ammende, sanzioni pecuniarie, oneri e spese processuali e di contenziosi;
- deprezzamenti e le passività;
- costi relativi alle composizioni amichevoli, agli arbitrati e gli interessi di mora;
- commissioni per operazioni finanziarie, le perdite di cambio e gli altri oneri finanziari;
- imposta sul valore aggiunto salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA.

Inoltre, non sono in generale eleggibili le spese che non sono direttamente connesse alla realizzazione delle operazioni previste da una misura individuata nelle priorità del PO e le spese che non siano state sostenute e pagate entro i termini previsti dall'art. 65 del Reg. (UE) 1303/2013.

4. IMPEGNI E OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO, CONTROLLI E MONITORAGGIO

Il beneficiario è tenuto a realizzare l'iniziativa in conformità con il progetto approvato anche con riferimento alle risorse umane utilizzate ed è tenuto al rispetto degli impegni ed obblighi indicati nel paragrafo "8.1 Obblighi dei soggetti beneficiari" dell'Allegato A "DA di Misura parte A – GENERALI" al Bando regionale.

Il beneficiario deve acquistare specie acquicole autoctone certificate.

Ai fini della Stabilità delle Operazioni di cui all'art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013, si rimanda a quanto previsto dal paragrafo 4.1 delle DA di Misura parte A – GENERALI.

Eventuali ulteriori obblighi a carico del beneficiario saranno elencati nell'Atto di concessione del contributo.

5. DOCUMENTAZIONE SPECIFICA RICHIESTA PER LA MISURA

Ai fini della presentazione della domanda, la documentazione da presentare di carattere generale è indicata al paragrafo "7.1 Documentazione da presentare per accedere al contributo" delle DA di Misura parte A – GENERALI.

Nella relazione tecnica iniziale del progetto/iniziativa, sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente, debbono essere descritti in maniera sintetica (massimo 20 pagine):



- soggetto proponente: descrizione dell'attività e degli anni di esperienza dell'impresa, descrizione organizzativa dell'impresa esplicitativa della capacità amministrativa e operativa, organigramma del personale impegnato nel progetto, ruoli e costi imputati (ai sensi dell'art. 125 par. 3 d) del Reg. (UE) n. 1303/2013);
- descrizione adeguatamente particolareggiata delle strutture di produzione attuali esistenti, con indicazione delle loro potenzialità;
- localizzazione puntuale dell'intervento con indicazione dei mappali interessati;
- descrizione adeguatamente particolareggiata dell'intervento e della sua natura;
- finalità e obiettivi specifici;
- coerenza con gli obiettivi della misura;
- motivi che giustificano la realizzazione dell'intervento; descrizione delle strutture dopo l'investimento e la previsione delle ricadute attese in termini economici;
- eventuali precedenti progetti riguardanti analoga iniziativa approvati in passato (Fondi UE, stato, Regione, ecc.);
- piano economico finanziario progetto (specificare le fonti di finanziamento del progetto presentate).

In aggiunta agli elementi di cui sopra, il beneficiario privato deve produrre:

- concessione in caso di interventi edilizi;
- copia degli ultimi 2 bilanci approvati e depositati prima della presentazione della domanda o, in assenza di tale obbligo di redazione del bilancio, copia delle ultime due dichiarazioni fiscali presentate (Mod. UNICO) e delle ultime due dichiarazioni annuali IVA. Tale documentazione non è obbligatoria per le aziende di nuova costituzione;
- ove pertinente: valutazione dell'impatto ambientale redatta secondo le norme vigenti;
- descrizione delle caratteristiche dell'azienda;
- conto di gestione riferito al triennio precedente (come nelle tabelle riportate nello SCHEMA DOMANDA DI SOSTEGNO che saranno allegate al Bando regionale);
- conto di gestione previsionale (come nelle tabelle riportate nello SCHEMA DOMANDA DI SOSTEGNO che saranno allegate al Bando regionale);
- questionario tecnico economico e sociale sulla situazione aziendale prima della realizzazione del progetto, redatto secondo le tabelle riportate nello SCHEMA DOMANDA DI SOSTEGNO che saranno allegate al Bando regionale;
- eventuali certificazioni di prodotto o di processo e ogni tipo di documentazione necessaria all'attribuzione dei punteggi utilizzati per la formazione della graduatoria di merito.

N.B. Tutta la documentazione, per cui sia prevista la prestazione di un professionista, si intende sottoscritta da tecnici regolarmente abilitati ed iscritti ai rispettivi Albi professionali.

6. LOCALIZZAZIONE

Nei'individuazione delle aree da destinare alla realizzazione degli interventi previsti dal FEAMP, tenendo in considerazione le zone con particolari caratteristiche e valenze ambientali, è stato fatto riferimento a:

- aree a rischio idrogeologico;
- aree a rischio di erosione;
- aree a rischio di inondazione costiera;
- Zone Vulnerabili ai Nitrati di origine agricola;
- quadro Programmatico per la protezione delle acque superficiali interne, delle acque di transizione, delle acque costiere e sotterranee;
- quadro normativo per la difesa del suolo;
- Aree Natura 2000;
- presenza di criticità puntuali;
- compatibilità degli interventi con le Aree Naturali Protette.



Considerate le caratteristiche delle singole normative e le specificità di ogni territorio coinvolto nell'attuazione degli interventi, il Soggetto Attuatore include, nei singoli Avvisi pubblici/Bandi, la delimitazione delle zone di intervento compatibili con le caratteristiche delle operazioni, favorendone così la realizzazione in aree prive di criticità e sensibilità ambientali. In alternativa la Misura si applica all'intero territorio regionale.

Ambito territoriale di attuazione

Gli interventi devono essere realizzati sul territorio della Regione Piemonte con esclusione delle Zone Vulnerabili ai Nitrati di origine agricola (ZVN), designate ai sensi della Direttiva 91/676/CEE.

Il divieto è riferibile:

- Alla realizzazione di nuovi impianti di acquacoltura.
- Ad interventi su impianti già esistenti qualora prevedano ulteriori apporti di sostanze azotate di origine animale, tali da indurre un peggioramento dello stato ambientale complessivo delle aree. Il divieto non si applica qualora l'intervento non generi un peggioramento della qualità delle acque in uscita dall'impianto; a tal fine deve essere allegata una relazione tecnica redatta da professionista qualificato, dalla quale risulti che dai medesimi interventi non possono derivare ulteriori apporti di sostanze azotate di origine animale.

7. CRITERI DI SELEZIONE

Si riportano di seguito i criteri di selezione specifici della Misura:

OPERAZIONE A REGIA				
N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Coefficiente C (0<C<1)	Peso (Ps)	Punteggio P=C*Ps
CRITERI TRASVERSALI				
T1	L'operazione prevede interventi coerenti (Ic) con almeno un'azione/topic di un pilastro del Piano di Azione EUSAIR (applicabile per le Regioni rientranti nella strategia EUSAIR)	C=0 Ic=0 C=0,5 Ic = 1 C=1 Ic > 1	0,5	
T2	Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero la maggioranza delle quote di rappresentanza negli organismi decisionali è detenuta da persone di sesso femminile	C=0 NO C=1 SI	0,5	
T3	Minore età del rappresentante legale ovvero minore età media dei componenti degli organi decisionale	C=0 Età/età media >40 anni C=1 Età/età media=<40 anni	0,5	
CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE				
R1	Il richiedente è in possesso di certificazioni di prodotto o di processo	C=0 NO C=1 SI	0,8	
R2	Il richiedente è una Micro, Piccola e Media Impresa (PMI)	C=0 NO C=1 SI	0,5	
R3	Il richiedente è un coltivatore diretto o un imprenditore agricolo professionale	C=0 NO C=1 SI	0,5	
R4	Il richiedente si avvale della collaborazione di coadiuvanti ² (impresa familiare)	C=0 NO C=1 SI	0,5	
CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE				
O1	L'operazione prevede il recupero di impianti dismessi	C=0 NO C=1 SI	0,8	
O2	L'operazione prevede la realizzazione di un impianto con avannotteria locale	C=0 NO C=1 SI	0,8	
O3	L'operazione prevede la diversificazione delle specie allevate	C=Costo investimento tematico/Costo totale	0,5	

² Codice civile (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262) art 230 bis



OPERAZIONE A REGIA				
N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Coefficiente C (0<C<1)	Peso (Ps)	Punteggio P=C*Ps
		dell'investimento		
O4	L'operazione comprende azioni di salvaguardia della salute e del benessere degli animali acquatici	C=Costo investimento tematico/Costo totale dell'investimento	0,8	
O5	L'operazione prevede la diversificazione del reddito delle imprese acquicole tramite lo sviluppo di attività complementari	C=Costo investimento tematico/Costo totale dell'investimento	0,8	
O6	L'operazione prevede l'ammodernamento delle unità di acquacoltura, compreso il miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza dei lavoratori del settore dell'acquacoltura	C=Costo investimento tematico/Costo totale dell'investimento	0,8	
O7	L'operazione prevede il recupero di zone umide per attività produttive	C=Costo investimento tematico/Costo totale dell'investimento	0,7	
O8	Progetto esecutivo provvisto delle autorizzazioni e delle concessioni necessarie	C=0 NO C=1 SI	1	
O9	L'operazione prevede lo sviluppo di conoscenze e pratiche per gli impianti di molluschicoltura offshore	C=0 NO C=1 SI	0,5	
O10	L'operazione non interferisce con i SIC, le ZSC e le ZPS o è coerente con le misure di conservazione e con i piani di gestione degli stessi	C=0 NO C=1 SI	0,5	

Punteggio minimo da raggiungersi con almeno 2 criteri = 1

Il punteggio (P) derivante da ognuno dei parametri adottati ed attribuibile all'operazione sarà pari al prodotto tra il "peso" (Ps) dello stesso, compreso tra 0 e 1, ed i coefficienti adimensionali (C) il cui valore, compreso anch'esso tra 0 e 1, esprime la presenza/assenza di un determinato requisito o il grado di soddisfacimento dello stesso; il valore del coefficiente (C) dovrà essere approssimato alla terza cifra decimale. La stessa approssimazione si applicherà al punteggio (P).

La domanda di sostegno sarà selezionata ed inserita nella relativa graduatoria di merito esclusivamente nel caso in cui raggiunga un punteggio minimo pari a 1 con almeno due criteri riportati nella tabella precedente.

Per quanto non trattato nel presente allegato, si rimanda al paragrafo "5.1 La selezione delle operazioni" dell'Allegato A "DA di Misura parte A – GENERALI" al Bando regionale.

8. INTENSITA' DELL'AUTO

La Misura prevede un'intensità massima dell'aiuto pubblico pari al 50% delle spese ammesse sulla base dei costi sostenuti dai beneficiari, secondo quanto previsto dal par. 1 art. 95 "Intensità dell'aiuto pubblico" del Reg. (UE) n. 508/2014.

Secondo quanto previsto dal par. 2 del medesimo articolo, in deroga al par. 1, il Soggetto Attuatore può applicare un'intensità dell'aiuto pubblico pari al 95% della spesa ammissibile dell'intervento quando il beneficiario è un Organismo di diritto pubblico o un'impresa incaricata della gestione di



servizi di interesse economico generale di cui all'art. 106, par. 2, TFUE³, qualora l'aiuto sia concesso per la gestione di tali servizi.

In deroga a quanto sopra esposto, si applicano i punti percentuali aggiuntivi dell'intensità dell'aiuto pubblico per i tipi specifici di operazioni elencati nella tabella sottostante (allegato I al Reg. (UE) 508/2014):

TIPO DI INTERVENTI	PUNTI PERCENTUALI
Interventi attuati da imprese che non rientrano nella definizione di PMI: riduzione di	20

E' possibile l'erogazione di un anticipo fino al 40% dell'importo totale dell'aiuto ammesso al beneficiario entro 30 giorni a decorrere dall'atto di notifica del contributo.



³ Art. 106, par. 2 TFUE: "Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme dei trattati, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi dell'Unione."



PO FEAMP
2014 | 2020

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI MISURA

Parte B – SPECIFICHE

Priorità 2 - Favorire un'acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze

Misura 2.48

**Investimenti produttivi destinati all'acquacoltura
art. 48 par. 1 lett. e), i), j) Reg. (UE) n. 508/2014**

1. MISURA

La presente Misura prevede la possibilità di attivazione di operazioni esclusivamente a regia.

1.1 Descrizione tecnica della Misura

FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA	
Riferimento normativo	Reg. (UE) 508/2014, art. 48, par.1, lett. e), i), j)
Priorità del FEAMP	2 - Favorire un'acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze
Obiettivo Tematico	6 - Tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse
Misura	Misura 2.48 - Investimenti produttivi destinati all'acquacoltura
Sottomisura	-
Finalità	Aumentare la competitività e il rendimento economico delle attività di acquacoltura
Beneficiari	Imprese acquicole
Cambiamenti climatici	-
Piano Strategico Acquacoltura	In coerenza con le Azioni S2.6, S3.8, S3.9 e S3.13



1.2 Descrizione degli Obiettivi della Misura

La misura 2.48, per i paragrafi dell'articolo 48 del Reg. (UE) 508/2014 contemplati dal presente documento, è incentrata su iniziative destinate a ridurre l'impatto negativo dell'acquacoltura sull'ambiente e le acque, in linea con l'obiettivo tematico di tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse previsto tra gli obiettivi tematici della Politica di coesione a sostegno della crescita per il periodo 2014/2020 (Obiettivo Tematico 6).

Nell'ottica di favorire una migliore integrazione del settore dell'acquacoltura con l'ambiente circostante, la Misura intende potenziare i sistemi di allevamento che favoriscono l'efficienza produttiva, l'uso sostenibile delle risorse e il miglioramento della performance ambientale.

In sintesi, attraverso la misura 2.48 sono stati previsti investimenti per: ridurre l'impatto negativo o l'accentuazione degli effetti positivi sull'ambiente, nonché l'uso più efficiente delle risorse; ottenere una considerevole riduzione nell'impatto delle imprese acquicole sull'utilizzo e sulla qualità delle acque; promuovere i sistemi di acquacoltura a circuito chiuso in cui l'allevamento dei prodotti acquicoli avviene in sistemi chiusi a ricircolo che riducono al minimo l'utilizzo di acqua.

1.3 Criteri di ammissibilità

Si riportano di seguito i criteri di ammissibilità specifici della Misura:

OPERAZIONE A REGIA
SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO
Imprese acquicole e nuove imprese acquicole, ossia imprese svolgenti attività di acquacoltura regolarmente autorizzate con sede legale /operativa nel territorio della Regione Piemonte. L'attività di acquicoltura è individuata dal codice ATECO 03.22 (acquicoltura in acque dolci e servizi connessi), risultante dal certificato di iscrizione al Registro Imprese della camera di Commercio. Per "nuova impresa acquicola" si intende quell'impresa richiedente che abbia attivato la Partita IVA da meno di 12 mesi alla data di presentazione della domanda.
CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ
Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente
Il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) 966/2012
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ ATTINENTI AL SOGGETTO RICHIEDENTE
Il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 (ove pertinenti) dell'art. 10 del Reg. (UE) 508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo): - Avere commesso grave violazione della norma della PCP; - Avere commesso una frode nell'Ambito del FEP
Il richiedente non è destinatario di provvedimenti di revoca e contestuale recupero del contributo sui programmi SFOP o FEP a fronte dei quali non ha ancora provveduto alla restituzione delle somme percepite
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE
L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP
Se l'operazione si riferisce ad un richiedente che fa il suo primo ingresso nel settore: - viene presentato un piano aziendale; - viene fornita una relazione indipendente sulla commercializzazione e l'esistenza di buone prospettive di mercato sostenibili per il prodotto, redatta da un tecnico abilitato; - per investimenti superiori a 50.000 euro, viene presentato uno studio di fattibilità, compresa una valutazione dell'impatto ambientale degli interventi
Gli interventi di aumento della produzione e/o ammodernamento delle imprese acquicole esistenti o di costruzione di nuove imprese acquicole sono coerenti con il piano strategico nazionale pluriennale per lo sviluppo delle attività di acquacoltura (art. 34 Reg. (UE) n. 1380/2013)
Ai sensi del paragrafo 3 dell'articolo 46 del Reg. (UE) 508/2014, qualora gli interventi consistano in investimenti destinati ad attrezzature o infrastrutture che consentono il rispetto dei requisiti in materia di ambiente, salute umana o animale, igiene o benessere degli animali previsti dal diritto dell'Unione, il sostegno può essere concesso fino alla data in cui le norme diventano obbligatorie per le imprese



OPERAZIONE A REGIA

L'intervento non produce una riduzione delle superfici interessate dai siti Natura 2000 e non pregiudica lo stato di conservazione degli stessi

Le operazioni proposte non devono riguardare allevamenti di organismi geneticamente modificati (art. 46 paragrafo 4 Reg. (UE) n. 508/2014)

1.4 Interventi ammissibili

Sono ritenuti ammissibili a contributo i seguenti interventi:

lett. e) investimenti per la riduzione dell'impatto negativo o l'accentuazione degli effetti positivi sull'ambiente, nonché l'uso più efficiente delle risorse;

lett. i) investimenti volti all'ottenimento di una considerevole riduzione nell'impatto delle imprese acquicole sull'utilizzo e sulla qualità delle acque, in particolare tramite la riduzione del quantitativo utilizzato d'acqua o di sostanze chimiche, antibiotici e altri medicinali o il miglioramento della qualità delle acque in uscita, anche facendo ricorso a sistemi di acquacoltura multitrofica;

lett. j) la promozione dei sistemi di acquacoltura a circuito chiuso in cui l'allevamento dei prodotti acquicoli avviene in sistemi chiusi a ricircolo che riducono al minimo l'utilizzo di acqua.

Sono altresì ammessi gli investimenti relativi al commercio al dettaglio svolto nell'azienda quando tale commercio formi parte integrante dell'impresa di acquacoltura (esempio: spaccio aziendale).

Si specifica che tra le attività di acquacoltura rientrano l'esercizio di impianti quali quelli per piscicoltura, avannotterie, per acquacoltura estensiva del tipo molluschicoltura.

1.5 Risorse disponibili per l'attivazione della Misura

Agli interventi della presente Misura 2.48 (art. 48 par. 1 lett. e), i), j) Reg. (UE) n. 508/2014) sono disponibili le seguenti risorse finanziarie:

- € 79.926,74 di cui:

- € 39.963,37 (50%) quota FEAMP;

- € 27.974,36 (35%) quota Fondo di Rotazione (FdR);

- € 11.989,01 (15%) quota Regione.

1.6 Limite massimo e minimo di spesa ammissibile e periodo di ammissibilità delle spese

Per gli interventi previsti dalla presente Misura, sono fissati i seguenti limiti massimi e minimi della spesa ammissibile:

lett. e) € 50.000,00=€/€ 10.000,00=

lett. i) € 20.000,00=€/€ 10.000,00=

lett. j) € 20.000,00=€/€ 10.000,00=

Per ogni lettera non saranno ammissibili domande con importi inferiori al limite minimo.

Per quanto concerne il periodo di ammissibilità delle spese si rimanda al paragrafo "7.1.1 Periodo di ammissibilità delle spese" e, per quanto concerne la conclusione del progetto, si rimanda al paragrafo "7.4 Dichiarazione di fine lavori e collaudo" dell'Allegato A "DA di Misura PARTE A – GENERALI" al Bando regionale.

1.7 Varianti in corso d'opera

Le varianti in corso d'opera devono essere chieste al competente Settore Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca - Direzione Agricoltura della Regione Piemonte inoltrando, via PEC, opportuna ed adeguata documentazione a supporto.

Per la valutazione delle varianti tecniche saranno applicate le regole del manuale sulle "Disposizioni procedurali dell'Autorità di Gestione" approvato dal Tavolo Istituzionale FEAMP in data 06.12.2016 (revisione del 06.06.2017), del "Manuale delle Procedure e dei Controlli – Disposizioni procedurali dell'Autorità di Gestione dell'Organismo Intermedio Regione Piemonte"



approvato con D.D. n. 144 del 30.01.2018 - B.U. Regione Piemonte n. 14 del 05.04.2018 e di quanto riportato nell'Allegato A "DA di Misura Parte A – GENERALI" al Bando regionale.

1.8 Tempi di esecuzione dei progetti

I progetti ammessi a finanziamento dovranno essere realizzati, a decorrere dal giorno successivo alla data di comunicazione del provvedimento di concessione del contributo, entro:

- 6 mesi nel caso di interventi che prevedano il solo acquisto di dotazioni (strumenti, macchinari e attrezzature);
- 12 mesi nel caso di realizzazione di interventi strutturali (opere, impianti, ecc.) o di interventi che prevedano entrambe le tipologie (strumenti, macchinari, attrezzature e opere e impianti).

1.9 Norme generali

Per quanto non specificato nel Bando regionale, si fa riferimento al "*Manuale delle Procedure e dei Controlli - Disposizioni procedurali dell'Organismo Intermedio Regione Piemonte*" approvato con Determinazione dirigenziale n. 144 del 30.01.2018 e al manuale "*Descrizione dei sistemi di gestione e di controllo dell'Organismo Intermedio Regione Piemonte*" in data 09.11.2018.

2. CATEGORIE DI SPESE AMMISSIBILI

Le principali categorie di spese ammissibili riguardano:

- costi sostenuti per l'attuazione dell'operazione (ad esempio, costi di viaggio, stampe, costi connessi con il luogo in cui avviene l'azione, noleggi, spese di coordinamento);
- costi di investimento chiaramente connessi all'attività di progetto (ad esempio, acquisto di macchinari e attrezzature).

Segue una lista indicativa delle spese ammissibili:

- *check-up* tecnologici, sperimentazioni;
- servizi e tecnologie per l'ingegnerizzazione di *software/hardware* e prodotti relativi al progetto di ricerca;
- investimenti in attrezzature tecnologiche e programmi informatici necessari alla realizzazione del progetto;
- consulenze specialistiche legate allo sviluppo delle tecnologie;
- spese materiali per studi/indagini/analisi preliminari (ad esempio chimico-fisiche, verifiche strutturali, rilievi geologici);
- spese per la costituzione di ATI/ATS;
- viaggi e trasferte del personale non amministrativo;
- utilizzo delle attrezzature per la realizzazione dell'operazione: ammortamenti, noleggi e *leasing*;
- investimenti per l'installazione di impianti multitrofici integrati;
- investimenti per l'installazione di sistemi a ricircolo;
- sviluppo di progetti pilota;
- implementazione di metodi di produzione integrata;
- opere murarie ed impiantistiche strettamente inerenti il progetto;
- conversione di allevamenti in policoltura;
- adesione a sistemi di certificazione ambientale e di ecogestione (ad esempio EMAS);
- spese generali (costi generali e costi amministrativi): si tratta di spese collegate all'operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione, disciplinate nel documento "*Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020 (Spese Generali, paragrafo 7.1.1.13)*". Sono spese quantificate forfettariamente e ammissibili a cofinanziamento fino ad una percentuale massima del 7% dell'importo totale ammesso;

Segue una lista indicativa e non esaustiva dei costi generali e amministrativi relativi alla presente Misura:

- spese per la tenuta del C/C appositamente aperto e dedicato all'operazione;
- le spese per consulenza tecnica e finanziaria, le spese per consulenze legali, le parcelle notarili e le spese relative a perizie tecniche o finanziarie, nonché le spese per contabilità o



audit, se direttamente connesse all'operazione cofinanziata e necessarie per la sua preparazione o realizzazione;

- le spese progettuali;
- le spese per garanzie fidejussorie, se tali garanzie sono previste dalle normative vigenti o da prescrizioni dell'Autorità di gestione;
- costi relativi alla gestione amministrativa dell'operazione (locazioni, telefono, luce, riscaldamento, personale amministrativo, canoni, manutenzione attrezzature ufficio, carta, fotocopie, ecc.), da computare per quota parte di utilizzo del progetto;
- nell'ambito delle spese generali per la consulenza tecnica e finanziaria, perizie tecniche o finanziarie, ai fini della verifica sulla congruità di tali costi, è necessaria la presentazione di preventivo di spesa riportante, nel dettaglio, il tipo di prestazione professionale nonché il prezzo.

Tutte le voci di spesa devono essere debitamente giustificate da opportuna documentazione (fatture quietanzate o altro documento avente forza probante equivalente).

Le spese generali possono essere imputate all'operazione, con calcolo pro-quota, secondo un metodo equo e corretto debitamente giustificato.

Per quanto non esplicitamente riportato nel presente documento in tema di spese ammissibili, si rimanda a quanto previsto nelle "Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020".

3. VINCOLI E LIMITAZIONI (TIPOLOGIE DI SPESE ESCLUSE)

Ai sensi del par. 3 dell'art. 46 del Reg. (UE) 508/2014, qualora gli interventi consistano in investimenti destinati ad attrezzature o infrastrutture che consentono il rispetto dei requisiti in materia di ambiente, salute umana o animale, igiene o benessere degli animali previsti dal diritto dell'Unione, il sostegno può essere concesso fino alla data in cui le norme diventano obbligatorie per le imprese.

Ai sensi del par. 4 dell'art. 46 del Reg. (UE) 508/2014, il sostegno non è concesso per l'allevamento di Organismi Geneticamente Modificati.

Tenuto conto di quanto previsto nelle "Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020", non sono, in generale, eleggibili le spese:

- che non sono direttamente connesse alla realizzazione delle operazioni previste dalla Misura o che non rientrano nelle categorie previste dalla Misura;
- che non siano state sostenute e pagate entro i termini previsti dal Reg. 1303/13 art. 65 par 2;
- presentate oltre il termine previsto per la rendicontazione;
- quietanzate successivamente alla scadenza dei termini previsti per la rendicontazione.

Non sono, pertanto, ammesse a rendicontazione le spese relative a:

- specie acquicole per allevamento di Organismi Geneticamente Modificati;
- beni e servizi forniti da società controllate e/o collegate e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti;
- industrializzazione dei prototipi e dei progetti sviluppati;
- adeguamenti ad obblighi di legge: gli interventi del progetto devono essere aggiuntivi e di ulteriore miglioramento rispetto ai limiti di legge e alle norme vigenti;
- acquisto di macchinari e impianti di produzione se non espressamente e direttamente finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del progetto;
- acquisto di arredi ed attrezzature d'ufficio diverse da quelle informatiche e di laboratorio;
- opere di abbellimento e spazi verdi;
- acquisto di terreni non edificati e di terreni edificati;
- costi per la manutenzione ordinaria e per le riparazioni (ad esclusione delle spese di pulizia straordinaria necessarie alla realizzazione degli interventi di progetto);



- servizi continuativi, periodici, o connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa (come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità);
- realizzazione di opere tramite commesse interne;
- consulenze, servizi e prodotti fornite da soci;
- tutte le spese che hanno una funzionalità solo indiretta al progetto e/o riconducibili a normali attività funzionali del beneficiario;
- spese relative a parti o componenti di macchine ed impianti a meno che non siano finalizzate alla realizzazione del prototipo/impianto pilota previsto dal progetto;
- acquisto di impianti, macchinari, attrezzature usati, fatto salvo quanto previsto dalle "Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020", in tema di "Acquisto di materiale usato";
- opere provvisorie non direttamente connesse all'esecuzione del progetto;
- costruzione di strutture se non direttamente connesse al raggiungimento degli obiettivi della Misura;
- software non specialistico e non connesso all'attività del progetto;
- spese di perfezionamento e di costituzione di prestiti;
- oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti per il finanziamento del progetto;
- oneri riconducibili a revisioni di prezzi o addizionali per inflazione;
- nel caso di acquisto con *leasing*, i costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.);
- spese relative ad opere in sub-appalto per operazioni diverse da quelle realizzate da Enti Pubblici e da tutti i soggetti previsti dal D.lgs del 18 aprile 2016 n. 50;
- materiali di consumo connessi all'attività ordinaria del beneficiario e per i quali non sia dimostrata l'inerenza alle operazioni finanziate;
- tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su stipendi e salari) che derivano dal cofinanziamento FEAMP, a meno che essi non siano effettivamente e definitivamente sostenuti dal beneficiario finale;
- interventi di riparazione e/o manutenzione ordinaria;
- spese di alloggio;
- spese per procedure amministrative, brevetti e bandi di gara;
- acquisto di arredi ed attrezzature d'ufficio diverse da quelle informatiche e di laboratorio;
- opere di abbellimento e spazi verdi;
- spese di consulenza per finanziamenti e rappresentanza presso le pubbliche amministrazioni;
- canoni delle concessioni demaniali;
- spese inerenti operazioni materialmente concluse alla data di presentazione della domanda di sostegno.

Secondo quanto previsto dall'articolo 69, paragrafo 3, lettera a), del Reg. (UE) 1303/2013, non sono ammissibili a contributo dei fondi SIE i costi corrispettivi agli interessi passivi. In particolare:

- costi relativi a multe, penali, ammende, sanzioni pecuniarie, oneri e spese processuali e di contenziosi;
- deprezzamenti e le passività;
- costi relativi alle composizioni amichevoli, agli arbitrati e gli interessi di mora;
- commissioni per operazioni finanziarie, le perdite di cambio e gli altri oneri finanziari;
- imposta sul valore aggiunto salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA.

Inoltre, non sono in generale eleggibili le spese che non sono direttamente connesse alla realizzazione delle operazioni previste da una misura individuata nelle priorità del PO e le spese che non siano state sostenute e pagate entro i termini previsti dall'art. 65 del Reg. (UE) 1303/2013.



4. IMPEGNI E OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO, CONTROLLI E MONITORAGGIO

Il beneficiario è tenuto a realizzare l'iniziativa in conformità con il progetto approvato anche con riferimento alle risorse umane utilizzate ed è tenuto al rispetto degli impegni ed obblighi indicati nel paragrafo "8.1 Obblighi dei soggetti beneficiari" dell'Allegato A "DA di Misura parte A – GENERALI" al Bando regionale.

Il beneficiario deve acquistare specie acquicole autoctone certificate.

Ai fini della Stabilità delle Operazioni di cui all'art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013, si rimanda a quanto previsto dal paragrafo 4.1 delle DA di Misura parte A – GENERALI.

Eventuali ulteriori obblighi a carico del beneficiario saranno elencati nell'Atto di concessione del contributo.

5. DOCUMENTAZIONE SPECIFICA RICHIESTA PER LA MISURA

Ai fini della presentazione della domanda, la documentazione da presentare di carattere generale è indicata al paragrafo "7.1 Documentazione da presentare per accedere al contributo" delle DA di Misura parte A – GENERALI.

Nella relazione tecnica iniziale del progetto/iniziativa, sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente, debbono essere descritti in maniera sintetica (massimo 20 pagine):

- soggetto proponente: descrizione dell'attività e degli anni di esperienza dell'impresa, descrizione organizzativa dell'impresa esplicitativa della capacità amministrativa e operativa, organigramma del personale impegnato nel progetto, ruoli e costi imputati (ai sensi dell'art. 125 par. 3 d) del Reg. (UE) n. 1303/2013);
- descrizione adeguatamente particolareggiata delle strutture di produzione attuali esistenti, con indicazione delle loro potenzialità;
- localizzazione puntuale dell'intervento con indicazione dei mappali interessati;
- descrizione adeguatamente particolareggiata dell'intervento e della sua natura;
- finalità e obiettivi specifici;
- coerenza con gli obiettivi della misura;
- motivi che giustificano la realizzazione dell'intervento; descrizione delle strutture dopo l'investimento e la previsione delle ricadute attese in termini economici;
- eventuali precedenti progetti riguardanti analoga iniziativa approvati in passato (Fondi UE, stato, Regione, ecc.);
- piano economico finanziario progetto (specificare le fonti di finanziamento del progetto presentato.

In aggiunta agli elementi di cui sopra, il beneficiario privato deve produrre:

- concessione in caso di interventi edilizi;
- copia degli ultimi 2 bilanci approvati e depositati prima della presentazione della domanda o, in assenza di tale obbligo di redazione del bilancio, copia delle ultime due dichiarazioni fiscali presentate (Mod. UNICO) e delle ultime due dichiarazioni annuali IVA. Tale documentazione non è obbligatoria per le aziende di nuova costituzione;
- ove pertinente: valutazione dell'impatto ambientale redatta secondo le norme vigenti;
- descrizione delle caratteristiche dell'azienda;
- conto di gestione riferito al triennio precedente (come nelle tabelle riportate nello SCHEMA DOMANDA DI SOSTEGNO che saranno allegate al Bando regionale);
- conto di gestione previsionale (come nelle tabelle riportate nello SCHEMA DOMANDA DI SOSTEGNO che saranno allegate al Bando regionale);
- questionario tecnico economico e sociale sulla situazione aziendale prima della realizzazione del progetto, redatto secondo le tabelle riportate nello SCHEMA DOMANDA DI SOSTEGNO che saranno allegate al Bando regionale;
- eventuali certificazioni di prodotto o di processo e ogni tipo di documentazione necessaria all'attribuzione dei punteggi utilizzati per la formazione della graduatoria di merito.



N.B. Tutta la documentazione, per cui sia prevista la prestazione di un professionista, si intende sottoscritta da tecnici regolarmente abilitati ed iscritti ai rispettivi Albi professionali.

6. LOCALIZZAZIONE

Nell'individuazione delle aree da destinare alla realizzazione degli interventi previsti dal FEAMP, tenendo in considerazione le zone con particolari caratteristiche e valenze ambientali, è stato fatto riferimento a:

- aree a rischio idrogeologico;
- aree a rischio di erosione;
- aree a rischio di inondazione costiera;
- Zone Vulnerabili ai Nitrati di origine agricola;
- quadro Programmatico per la protezione delle acque superficiali interne, delle acque di transizione, delle acque costiere e sotterranee;
- quadro normativo per la difesa del suolo;
- Aree Natura 2000;
- presenza di criticità puntuali;
- compatibilità degli interventi con le Aree Naturali Protette.

Considerate le caratteristiche delle singole normative e le specificità di ogni territorio coinvolto nell'attuazione degli interventi, il Soggetto Attuatore include, nei singoli Avvisi pubblici/Bandi, la delimitazione delle zone di intervento compatibili con le caratteristiche delle operazioni, favorendone così la realizzazione in aree prive di criticità ambientali. In alternativa la Misura si applica all'intero territorio regionale.

Ambito territoriale di attuazione

Gli interventi devono essere realizzati sul territorio della Regione Piemonte con esclusione delle Zone Vulnerabili ai Nitrati di origine agricola (ZVN), designate ai sensi della Direttiva 91/676/CEE.

Il divieto è riferibile:

- Alla realizzazione di nuovi impianti di acquacoltura.
- Ad interventi su impianti già esistenti qualora prevedano ulteriori apporti di sostanze azotate di origine animale, tali da indurre un peggioramento dello stato ambientale complessivo delle aree. Il divieto non si applica qualora l'intervento non generi un peggioramento della qualità delle acque in uscita dall'impianto; a tal fine deve essere allegata una relazione tecnica redatta da professionista qualificato, dalla quale risulti che dai medesimi interventi non possono derivare ulteriori apporti di sostanze azotate di origine animale.

7. CRITERI DI SELEZIONE

Si riportano di seguito i criteri di selezione specifici della Misura:

OPERAZIONE A REGIA				
N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Coefficiente C (0<C<1)	Peso (Ps)	Punteggio P=C*Ps
CRITERI TRASVERSALI				
T1	L'operazione prevede interventi coerenti (Ic) con almeno un'azione/topic di un pilastro del Piano di Azione EUSAIR (applicabile per le Regioni rientranti nella strategia EUSAIR)	C=0 Ic=0 C=0,5 Ic = 1 C=1 Ic > 1	0,5	
T2	Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero la maggioranza delle quote di rappresentanza negli organismi decisionali è detenuta da persone di sesso femminile	C=0 NO C=1 SI	0,5	



OPERAZIONE A REGIA				
N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Coefficiente C (0<C<1)	Peso (Ps)	Punteggio P=C*Ps
T3	Minore età del rappresentante legale ovvero minore età media dei componenti degli organi decisionale	C=0 Età/età media >40 anni C=1 Età/età media=<40 anni	0,5	
CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE				
R1	Il richiedente è in possesso di certificazioni di prodotto o di processo	C=0 NO C=1 SI	0,8	
R2	Il richiedente è una Micro, Piccola e Media Impresa (PMI)	C=0 NO C=1 SI	0,5	
R3	Il richiedente è un coltivatore diretto o un imprenditore agricolo professionale	C=0 NO C=1 SI	0,5	
R4	Il richiedente si avvale della collaborazione di coadiuvanti ¹ (impresa familiare)	C=0 NO C=1 SI	0,5	
CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE				
O1	L'operazione prevede la realizzazione di un impianto a circuito chiuso	C=0 NO C=1 SI	1	
O2	L'operazione comprende azioni per la minimizzazione dell'uso dell'acqua o per il miglioramento della qualità delle acque in uscita (sistemi di controllo e depurazione delle acque)	C=Costo investimento tematico/Costo totale dell'investimento	1	
O3	L'operazione prevede sistemi di allevamento che favoriscono l'efficienza produttiva e il contestuale uso sostenibile delle risorse	C=Costo investimento tematico/Costo totale dell'investimento	0,5	
O4	L'operazione prevede il miglioramento delle <i>performance</i> ambientali (maricoltura <i>off-shore</i> , i sistemi multitrofici integrati, i sistemi a ricircolo, etc)	C=0 NO C=1 SI	0,8	
O5	Progetto esecutivo provvisto delle autorizzazioni e delle concessioni necessarie	C=0 NO C=1 SI	1	
O6	L'operazione prevede lo sviluppo di conoscenze e pratiche per gli impianti di molluschicoltura offshore	C=0 NO C=1 SI	0,5	

Punteggio minimo da raggiungersi con almeno 2 criteri = 1

Il punteggio (P) derivante da ognuno dei parametri adottati ed attribuibile all'operazione sarà pari al prodotto tra il "peso" (Ps) dello stesso, compreso tra 0 e 1, ed i coefficienti adimensionali (C) il cui valore, compreso anch'esso tra 0 e 1, esprime la presenza/assenza di un determinato requisito o il grado di soddisfacimento dello stesso; il valore del coefficiente (C) dovrà essere approssimato alla terza cifra decimale. La stessa approssimazione si applicherà al punteggio (P).

La domanda di sostegno sarà selezionata ed inserita nella relativa graduatoria di merito esclusivamente nel caso in cui raggiunga un punteggio minimo pari a 1 con almeno due criteri riportati nella tabella precedente.

¹ Codice civile (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262) art. 230 bis



La domanda di sostegno sarà selezionata ed inserita nella relativa graduatoria di merito esclusivamente nel caso in cui raggiunga un punteggio minimo pari a 1 con almeno due criteri riportati nella tabella precedente.

Per quanto non trattato nel presente allegato, si rimanda al paragrafo "5.1 La selezione delle operazioni" dell'Allegato A "DA di Misura parte A – GENERALI" al Bando regionale.

8. INTENSITA' DELL'AIUTO

La Misura prevede un'intensità massima dell'aiuto pubblico pari al 50% delle spese ammesse sulla base dei costi sostenuti dai beneficiari, secondo quanto previsto dal par. 1 art. 95 "Intensità dell'aiuto pubblico" del Reg. (UE) n. 508/2014.

Secondo quanto previsto dal par. 2 del medesimo articolo, in deroga al par. 1, il Soggetto Attuatore può applicare un'intensità dell'aiuto pubblico pari al 95% della spesa ammissibile dell'intervento quando il beneficiario è un Organismo di diritto pubblico o un'impresa incaricata della gestione di servizi di interesse economico generale di cui all'art. 106, par. 2, TFUE², qualora l'aiuto sia concesso per la gestione di tali servizi.

In deroga a quanto sopra esposto, si applicano i punti percentuali aggiuntivi dell'intensità dell'aiuto pubblico per i tipi specifici di operazioni elencati nella tabella sottostante (allegato I al Reg. (UE) 508/2014):

TIPO DI INTERVENTI	PUNTI PERCENTUALI
Interventi attuati da imprese che non rientrano nella definizione di PMI: riduzione di	20



² Art. 106, par. 2 TFUE: "Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme dei trattati, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi dell'Unione."



PO FEAMP

2014 | 2020

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI MISURA

Parte B – SPECIFICHE

Priorità 2 - Favorire un'acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze

Misura 2.48

**Investimenti produttivi destinati all'acquacoltura
art. 48, par. 1, lett. k) Reg. (UE) n. 508/2014**

1. MISURA

La presente Misura prevede la possibilità di attivazione di operazioni esclusivamente a "regia".

1.1 Descrizione tecnica della Misura

FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA	
Riferimento normativo	Reg. (UE) 508/2014, art. 48, par.1, lett. k)
Priorità del FEAMP	2 - Favorire un'acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze
Obiettivo Tematico	4 - Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori
Misura	Misura 2.48 - Investimenti produttivi destinati all'acquacoltura
Sottomisura	-
Finalità	Aumentare la competitività e il rendimento economico delle attività di acquacoltura
Beneficiari	Imprese acquicole
Cambiamenti climatici	-
Piano Strategico Acquacoltura	In coerenza con l'azione S3.13



1.2 Descrizione degli Obiettivi della Misura

La misura 2.48, per il paragrafo dell'articolo 48 del Reg. (UE) 508/2014 contemplato dal presente documento, è incentrata su iniziative destinate a ridurre l'impatto negativo dell'acquacoltura sull'ambiente e le acque, in linea con l'obiettivo tematico di tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse previsto tra gli obiettivi tematici della Politica di coesione a sostegno della crescita per il periodo 2014/2020 (Obiettivo Tematico 6).

Considerando che il consistente consumo energetico dei processi produttivi richiede il ricorso a energie alternative quali quelle rinnovabili o quelle derivanti dai processi di produzione, la Misura intende sostenere gli interventi che aumentino l'efficienza energetica e la promozione della conversione delle imprese acquicole verso fonti rinnovabili di energia.

1.3 Criteri di ammissibilità

Si riportano di seguito i criteri di ammissibilità specifici della Misura:

OPERAZIONE A REGIA
SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO
Imprese acquicole e nuove imprese acquicole, ossia imprese svolgenti attività di acquacoltura regolarmente autorizzate con sede legale /operativa nel territorio della Regione Piemonte. L'attività di acquacoltura è individuata dal codice ATECO 03.22 (acquacoltura in acque dolci e servizi connessi), risultante dal certificato di iscrizione al Registro Imprese della camera di Commercio. Per "nuova impresa acquicola" si intende quell'impresa richiedente che abbia attivato la Partita IVA da meno di 12 mesi alla data di presentazione della domanda.
CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ
Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente
Il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) 966/2012
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ ATTINENTI AL SOGGETTO RICHIEDENTE
Il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 (ove pertinenti) dell'art. 10 del Reg. (UE) 508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo): - Avere commesso grave violazione della norma della PCP; - Avere commesso una frode nell'Ambito del FEP
Il richiedente non è destinatario di provvedimenti di revoca e contestuale recupero del contributo sui programmi SFOP o FEP a fronte dei quali non ha ancora provveduto alla restituzione delle somme percepite
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE
L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP
Se l'operazione si riferisce ad un richiedente che fa il suo primo ingresso nel settore: - viene presentato un piano aziendale; - viene fornita una relazione indipendente sulla commercializzazione e l'esistenza di buone prospettive di mercato sostenibili per il prodotto, redatta da un tecnico abilitato; - per investimenti superiori a 50.000 euro, viene presentato uno studio di fattibilità, compresa una valutazione dell'impatto ambientale degli interventi
Gli interventi di aumento della produzione e/o ammodernamento delle imprese acquicole esistenti o di costruzione di nuove imprese acquicole sono coerenti con il piano strategico nazionale pluriennale per lo sviluppo delle attività di acquacoltura (art. 34 Reg. (UE) n. 1380/2013)
Ai sensi del paragrafo 3 dell'articolo 46 del Reg. (UE) 508/2014, qualora gli interventi consistano in investimenti destinati ad attrezzature o infrastrutture che consentono il rispetto dei requisiti in materia di ambiente, salute umana o animale, igiene o benessere degli animali previsti dal diritto dell'Unione, il sostegno può essere concesso fino alla data in cui le norme diventano obbligatorie per le imprese
L'intervento non produce una riduzione delle superfici interessate dai siti Natura 2000 e non pregiudica lo stato di conservazione degli stessi
Le operazioni proposte non devono riguardare allevamenti di organismi geneticamente modificati (art. 46 paragrafo 4 Reg. (UE) n. 508/2014)



1.4 Interventi ammissibili

Sono ritenuti ammissibili a contributo i seguenti interventi:

- l'aumento dell'efficienza energetica;
- la promozione della conversione delle imprese acquicole verso fonti rinnovabili di energia.

Si specifica che tra le attività di acquacoltura rientrano l'esercizio di impianti quali quelli per piscicoltura, avannotterie, per acquacoltura estensiva del tipo molluschicoltura.

1.5 Risorse disponibili per l'attivazione della Misura

Agli interventi della presente Misura 2.48 (art. 48 par. 1 lett. k), Reg. (UE) n. 508/2014) sono disponibili le seguenti risorse finanziarie:

- € 18.292,73 di cui:
 - € 9.146,37 (50%) quota FEAMP;
 - € 6.402,46 (35%) quota Fondo di Rotazione (FdR);
 - € 2.743,91 (15%) quota Regione.

1.6 Limite massimo e minimo di spesa ammissibile e periodo di ammissibilità delle spese

Per gli interventi previsti dalla presente Misura, sono fissati i seguenti limiti massimo e minimo della spesa ammissibile:

lett. k) € 20.000,00=€/€ 10.000,00=.

Non saranno ammissibili domande con importi inferiori al limite minimo.

Per quanto concerne il periodo di ammissibilità delle spese si rimanda al paragrafo "7.1.1 Periodo di ammissibilità delle spese" e, per quanto concerne la conclusione del progetto, si rimanda al paragrafo "7.4 Dichiarazione di fine lavori e collaudo" dell'Allegato A "DA di Misura Parte A – GENERALI" al Bando regionale.

1.7 Varianti in corso d'opera

Le varianti in corso d'opera devono essere chieste al competente Settore Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca - Direzione Agricoltura della Regione Piemonte inoltrando, via PEC, opportuna ed adeguata documentazione a supporto.

Per la valutazione delle varianti tecniche saranno applicate le regole del manuale sulle "Disposizioni procedurali dell'Autorità di Gestione" approvato dal Tavolo Istituzionale FEAMP in data 06.12.2016 (revisione del 06.06.2017), del "Manuale delle Procedure e dei Controlli – Disposizioni procedurali dell'Autorità di Gestione dell'Organismo Intermedio Regione Piemonte" approvato con D.D. n. 144 del 30.01.2018 - B.U. Regione Piemonte n. 14 del 05.04.2018 e di quanto riportato nell'Allegato A "DA di Misura Parte A – GENERALI" al Bando regionale.

1.8 Tempi di esecuzione dei progetti

I progetti ammessi a finanziamento dovranno essere realizzati, a decorrere dal giorno successivo alla data di comunicazione del provvedimento di concessione del contributo, entro:

- **6 mesi** nel caso di interventi che prevedano il solo acquisto di dotazioni (strumenti, macchinari e attrezzature);
- **12 mesi** nel caso di realizzazione di interventi strutturali (opere, impianti, ecc.) o di interventi che prevedano entrambe le tipologie (strumenti, macchinari, attrezzature e opere e impianti).

1.9 Norme generali

Per quanto non specificato nel Bando regionale, si fa riferimento al "Manuale delle Procedure e dei Controlli - Disposizioni procedurali dell'Organismo Intermedio Regione Piemonte" approvato con Determinazione dirigenziale n. 144 del 30.01.2018 e al manuale "Descrizione dei sistemi di gestione e di controllo dell'Organismo Intermedio Regione Piemonte" in data 09.11.2018.



2. CATEGORIE DI SPESE AMMISSIBILI

Le principali categorie di spese ammissibili riguardano:

- costi sostenuti per l'attuazione dell'operazione (ad esempio, costi di viaggio, stampe, costi connessi con il luogo in cui avviene l'azione, noleggi, spese di coordinamento);
- costi di investimento chiaramente connessi all'attività di progetto (ad esempio, acquisto di macchinari e attrezzature).

Segue una lista indicativa delle spese ammissibili:

- *check-up* tecnologici, sperimentazioni;
- servizi e tecnologie per l'ingegnerizzazione di software/hardware e prodotti relativi al progetto di ricerca;
- investimenti in attrezzature tecnologiche e programmi informatici necessari alla realizzazione del progetto;
- consulenze specialistiche legate allo sviluppo delle tecnologie;
- spese per la costituzione di ATI/ATS;
- spese inerenti studi di fattibilità che comprendono indagini, analisi preliminari, progettazione, ecc.;
- utilizzo delle attrezzature per la realizzazione dell'operazione: ammortamenti, noleggi e *leasing*;
- servizi e tecnologie per l'ingegnerizzazione di software/hardware;
- investimenti per l'installazione di impianti multitrofici integrati;
- investimenti per l'installazione di sistemi a ricircolo;
- sviluppo di progetti pilota;
- opere murarie ed impiantistiche strettamente inerenti il progetto;
- implementazione di metodi di produzione integrata;
- conversione di allevamenti in policoltura;
- adesione a sistemi di certificazione ambientale e di ecogestione (ad esempio EMAS);
- investimenti relativi al commercio al dettaglio svolto nell'azienda quando tale commercio formi parte integrante dell'impresa di acquacoltura (esempio: spaccio aziendale);
- spese generali (costi generali e costi amministrativi): si tratta di spese collegate all'operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione, disciplinate nel documento "*Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020 (Spese Generali, paragrafo 7.1.1.13)*". Sono spese quantificate forfettariamente e ammissibili a cofinanziamento fino ad una percentuale massima del 7% dell'importo totale ammesso.

Segue una lista indicativa e non esaustiva dei costi generali e amministrativi relativi alla presente

Misura:

- spese per la tenuta del C/C appositamente aperto e dedicato all'operazione;
- spese per consulenza tecnica e finanziaria, le spese per consulenze legali, le parcelle notarili e le spese relative a perizie tecniche o finanziarie, nonché le spese per contabilità o *audit*, se direttamente connesse all'operazione cofinanziata e necessarie per la sua preparazione o realizzazione;
- le spese progettuali, tra cui costi relativi alla raccolta di dati sull'impatto ambientale e gli eventuali costi della valutazione di impatto ambientale;
- spese per garanzie fidejussorie, se tali garanzie sono previste dalle normative vigenti o da prescrizioni dell'AdG;
- costi relativi alla gestione amministrativa dell'operazione (locazioni, telefono, luce, riscaldamento, personale amministrativo, canoni, manutenzione attrezzature ufficio, carta, fotocopie, ecc.), da computare per quota parte di utilizzo del progetto;
- nell'ambito delle spese generali per la consulenza tecnica e finanziaria, perizie tecniche o finanziarie, ai fini della verifica sulla congruità di tali costi, è necessaria la presentazione di preventivo di spesa riportante, nel dettaglio, il tipo di prestazione professionale nonché il prezzo.

Tutte le voci di spesa devono essere debitamente giustificate da opportuna documentazione (fatture quietanzate o altro documento avente forza probante equivalente).



Per quanto non esplicitamente riportato nel presente documento in tema di spese ammissibili, si rimanda a quanto previsto nelle "Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020".

3. VINCOLI E LIMITAZIONI (TIPOLOGIE DI SPESE ESCLUSE)

Ai sensi del par. 3 dell'art. 46 del Reg. (UE) 508/2014, qualora gli interventi consistano in investimenti destinati ad attrezzature o infrastrutture che consentono il rispetto dei requisiti in materia di ambiente, salute umana o animale, igiene o benessere degli animali previsti dal diritto dell'Unione, il sostegno può essere concesso fino alla data in cui le norme diventano obbligatorie per le imprese.

Ai sensi del par. 4 dell'art. 46 del Reg. (UE) 508/2014, il sostegno non è concesso per l'allevamento di Organismi Geneticamente Modificati.

Tenuto conto di quanto previsto nelle "Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020", non sono, in generale, eleggibili le spese:

- che non sono direttamente connesse alla realizzazione delle operazioni previste dalla Misura o che non rientrano nelle categorie previste dalla Misura;
- presentate oltre il termine previsto per la rendicontazione;
- quietanzate successivamente alla scadenza dei termini previsti per la rendicontazione.

Non sono, pertanto, ammesse a rendicontazione le spese relative a:

- specie acquicole per allevamento di Organismi Geneticamente Modificati;
- beni e servizi forniti da società controllate e/o collegate e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti;
- industrializzazione dei prototipi e dei progetti sviluppati;
- adeguamenti ad obblighi di legge: gli interventi del progetto devono essere aggiuntivi e di ulteriore miglioramento rispetto ai limiti di legge e alle norme vigenti;
- acquisto di macchinari e impianti di produzione se non espressamente e direttamente finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del progetto;
- acquisto di arredi ed attrezzature d'ufficio diverse da quelle informatiche e di laboratorio;
- opere di abbellimento e spazi verdi;
- acquisto di terreni non edificati e di terreni edificati;
- costi per la manutenzione ordinaria e per le riparazioni (ad esclusione delle spese di pulizia straordinaria necessarie alla realizzazione degli interventi di progetto);
- servizi continuativi, periodici, o connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa (come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità);
- realizzazione di opere tramite commesse interne;
- consulenze, servizi e prodotti fornite da soci;
- costi del personale proprio;
- tutte le spese che hanno una funzionalità solo indiretta al progetto e/o riconducibili a normali attività funzionali del beneficiario;
- spese relative a parti o componenti di macchine ed impianti a meno che non siano finalizzate alla realizzazione del prototipo/impianto pilota previsto dal progetto;
- acquisto di impianti, macchinari, attrezzature usati, fatto salvo quanto previsto dalle "Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020", in tema di "Acquisto di materiale usato";
- opere provvisorie non direttamente connesse all'esecuzione del progetto;
- costruzione di strutture se non direttamente connesse al raggiungimento degli obiettivi della Misura;
- software non specialistico e non connesso all'attività del progetto;
- spese di perfezionamento e di costituzione di prestiti;
- oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti per il finanziamento del progetto;
- oneri riconducibili a revisioni di prezzi o addizionali per inflazione;
- nel caso di acquisto con *leasing*, i costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.);



- spese relative ad opere in sub-appalto per operazioni diverse da quelle realizzate da Enti Pubblici e da tutti i soggetti previsti dal D. lgs del 18 aprile 2016 n. 50;
- materiali di consumo connessi all'attività ordinaria del beneficiario e per i quali non sia dimostrata l'inerenza alle operazioni finanziate;
- tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su stipendi e salari) che derivano dal cofinanziamento FEAMP, a meno che essi non siano effettivamente e definitivamente sostenuti dal beneficiario finale;
- interventi di riparazione e/o manutenzione ordinaria;
- spese di alloggio;
- spese per procedure amministrative, brevetti e bandi di gara;
- acquisto di arredi ed attrezzature d'ufficio diverse da quelle informatiche e di laboratorio;
- opere di abbellimento e spazi verdi;
- canoni delle concessioni demaniali;
- spese di consulenza per finanziamenti e rappresentanza presso le pubbliche amministrazioni;
- spese inerenti operazioni materialmente concluse alla data di presentazione della domanda di sostegno.

Secondo quanto previsto dall'articolo 69, paragrafo 3, lettera a), del Reg. (UE) 1303/2013, non sono ammissibili a contributo i costi corrispettivi agli interessi passivi. In particolare:

- costi relativi a multe, penali, ammende, sanzioni pecuniarie, oneri e spese processuali e di contenziosi;
- deprezzamenti e le passività;
- costi relativi alle composizioni amichevoli, agli arbitrati e gli interessi di mora;
- commissioni per operazioni finanziarie, le perdite di cambio e gli altri oneri finanziari;
- imposta sul valore aggiunto salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA.

Inoltre, non sono in generale eleggibili le spese che non sono direttamente connesse alla realizzazione delle operazioni previste da una misura individuata nelle priorità del PO e le spese che non siano state sostenute e pagate entro i termini previsti dall'art. 65 del Reg. (UE) 1303/2013.

4. IMPEGNI E OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO, CONTROLLI E MONITORAGGIO

Il beneficiario è tenuto a realizzare l'iniziativa in conformità con il progetto approvato anche con riferimento alle risorse umane utilizzate ed è tenuto al rispetto degli impegni ed obblighi indicati nel paragrafo "8.1 Obblighi dei soggetti beneficiari" dell'Allegato A "DA di Misura parte A – GENERALI" al Bando regionale.

Il beneficiario deve acquistare specie acquicole autoctone certificate.

Ai fini della Stabilità delle Operazioni di cui all'art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013, si rimanda a quanto previsto dal paragrafo 4.1 delle DA di Misura parte A – GENERALI.

Eventuali ulteriori obblighi a carico del beneficiario saranno elencati nell'Atto di concessione del contributo.

5. DOCUMENTAZIONE SPECIFICA RICHIESTA PER LA MISURA

Ai fini della presentazione della domanda, la documentazione da presentare di carattere generale è indicata al paragrafo "7.1 Documentazione da presentare per accedere al contributo" delle DA di Misura PARTE A – GENERALI.

Nella relazione tecnica iniziale del progetto/iniziativa, sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente, debbono essere descritti in maniera sintetica (massimo 20 pagine):

- soggetto proponente: descrizione dell'attività e degli anni di esperienza dell'impresa, descrizione organizzativa dell'impresa esplicitativa della capacità amministrativa e operativa, organigramma del personale impegnato nel progetto, ruoli e costi imputati (ai sensi dell'art. 125 par. 3 d) del Reg. (UE) n. 1303/2013);



- descrizione adeguatamente particolareggiata delle strutture di produzione attuali esistenti, con indicazione delle loro potenzialità;
- localizzazione puntuale dell'intervento con indicazione dei mappali interessati;
- descrizione adeguatamente particolareggiata dell'intervento e della sua natura;
- finalità e obiettivi specifici;
- coerenza con gli obiettivi della misura;
- motivi che giustificano la realizzazione dell'intervento; descrizione delle strutture dopo l'investimento e la previsione delle ricadute attese in termini economici;
- eventuali precedenti progetti riguardanti analoga iniziativa approvati in passato (Fondi UE, stato, Regione, ecc.);
- piano economico finanziario progetto (specificare le fonti di finanziamento del progetto presentato).

In aggiunta agli elementi di cui sopra, il beneficiario privato deve produrre:

- concessione in caso di interventi edilizi;
- copia degli ultimi 2 bilanci approvati e depositati prima della presentazione della domanda o, in assenza di tale obbligo di redazione del bilancio, copia delle ultime due dichiarazioni fiscali presentate (Mod. UNICO) e delle ultime due dichiarazioni annuali IVA. Tale documentazione non è obbligatoria per le aziende di nuova costituzione;
- ove pertinente: valutazione dell'impatto ambientale redatta secondo le norme vigenti;
- descrizione delle caratteristiche dell'azienda;
- conto di gestione riferito al triennio precedente (come nelle tabelle riportate nello SCHEMA DOMANDA DI SOSTEGNO che saranno allegate al Bando regionale);
- conto di gestione previsionale (come nelle tabelle riportate nello SCHEMA DOMANDA DI SOSTEGNO che saranno allegate al Bando regionale);
- questionario tecnico economico e sociale sulla situazione aziendale prima della realizzazione del progetto, redatto secondo le tabelle riportate nello SCHEMA DOMANDA DI SOSTEGNO che saranno allegate al Bando regionale;
- eventuali certificazioni di prodotto o di processo e ogni tipo di documentazione necessaria all'attribuzione dei punteggi utilizzati per la formazione della graduatoria di merito.

N.B. Tutta la documentazione, per cui sia prevista la prestazione di un professionista, si intende sottoscritta da tecnici regolarmente abilitati ed iscritti ai rispettivi Albi professionali.

6. LOCALIZZAZIONE

Nell'individuazione delle aree da destinare alla realizzazione degli interventi previsti dal FEAMP, tenendo in considerazione le zone con particolari caratteristiche e valenze ambientali, è stato fatto riferimento a:

- aree a rischio idrogeologico;
- aree a rischio di erosione;
- aree a rischio di inondazione costiera;
- Zone Vulnerabili ai Nitrati di origine agricola;
- quadro Programmatico per la protezione delle acque superficiali interne, delle acque di transizione, delle acque costiere e sotterranee;
- quadro normativo per la difesa del suolo;
- Aree Natura 2000;
- presenza di criticità puntuali;
- compatibilità degli interventi con le Aree Naturali Protette.

Considerate le caratteristiche delle singole normative e le specificità di ogni territorio coinvolto nell'attuazione degli interventi, il Soggetto Attuatore include, nei singoli Avvisi pubblici/Bandi, la delimitazione delle zone di intervento compatibili con le caratteristiche delle operazioni, favorendone così la realizzazione in aree prive di criticità e sensibilità ambientali.

In alternativa la Misura si applica all'intero territorio regionale.



Ambito territoriale di attuazione

Gli interventi devono essere realizzati sul territorio della Regione Piemonte con esclusione delle Zone Vulnerabili ai Nitrati di origine agricola (ZVN), designate ai sensi della Direttiva 91/676/CEE.

Il divieto è riferibile:

- Alla realizzazione di nuovi impianti di acquacoltura.
- Ad interventi su impianti già esistenti qualora prevedano ulteriori apporti di sostanze azotate di origine animale, tali da indurre un peggioramento dello stato ambientale complessivo delle aree. Il divieto non si applica qualora l'intervento non generi un peggioramento della qualità delle acque in uscita dall'impianto; a tal fine deve essere allegata una relazione tecnica redatta da professionista qualificato, dalla quale risulti che dai medesimi interventi non possono derivare ulteriori apporti di sostanze azotate di origine animale.

7. CRITERI DI SELEZIONE

Si riportano di seguito i criteri di selezione specifici della Misura:

OPERAZIONE A REGIA				
N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Coefficiente C (0<C<1)	Peso (Ps)	Punteggio P=C*Ps
CRITERI TRASVERSALI				
T1	L'operazione prevede interventi coerenti (lc) con almeno un'azione/topic di un pilastro del Piano di Azione EUSAIR (applicabile per le Regioni rientranti nella strategia EUSAIR)	C=0 lc=0 C=0,5 lc = 1 C=1 lc > 1	0,5	
T2	Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero la maggioranza delle quote di rappresentanza negli organismi decisionali è detenuta da persone di sesso femminile	C=0 NO C=1 SI	0,5	
T3	Minore età del rappresentante legale ovvero minore età media dei componenti degli organi decisionali	C=0 Età/età media >40 anni C=1 Età/età media=<40 anni	0,5	
CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE				
R1	Il richiedente è in possesso di certificazioni di prodotto o di processo	C=0 NO C=1 SI	0,8	
R2	Il richiedente è una Micro, Piccola e Media Impresa (PMI)	C=0 NO C=1 SI	0,5	
R3	Il richiedente è un coltivatore diretto o un imprenditore agricolo professionale	C=0 NO C=1 SI	0,5	
R4	Il richiedente si avvale della collaborazione di coadiuvanti ¹ (impresa familiare)	C=0 NO C=1 SI	0,5	
CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE				
O1	L'operazione prevede l'integrazione con forme di autoproduzione di energia elettrica da Fonti Energetiche Rinnovabili	C=Costo investimento tematico/Costo totale dell'investimento	1	
O2	L'operazione prevede la connessione dell'impianto ad una <i>smart greed</i>	C=0 NO C=1 SI	1	
O3	L'operazione prevede interventi volti all'aumento dell'efficienza energetica	C=Costo investimento tematico/Costo totale	0,5	

¹ Codice civile (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262) art. 230 bis.



OPERAZIONE A REGIA				
N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Coefficiente C (0<C<1)	Peso (Ps)	Punteggio P=C*Ps
	dell'impianto	dell'investimento		
O4	Progetto esecutivo provvisto delle autorizzazioni e delle concessioni necessarie	C=0 N=0 C=1 SI	1	
O5	L'operazione prevede la sostituzione di motori elettrici con motori di classe IE3 e IE2 (Regolamenti IEC 60034-2-1)	C=0 NO C=1 SI	0,8	

Punteggio minimo da raggiungersi con almeno 2 criteri = 1

Il punteggio (P) derivante da ognuno dei parametri adottati ed attribuibile all'operazione sarà pari al prodotto tra il "peso" (Ps) dello stesso, compreso tra 0 e 1, ed i coefficienti adimensionali (C) il cui valore, compreso anch'esso tra 0 e 1, esprime la presenza/assenza di un determinato requisito o il grado di soddisfacimento dello stesso; il valore del coefficiente (C) dovrà essere approssimato alla terza cifra decimale. La stessa approssimazione si applicherà al punteggio (P).

La domanda di sostegno sarà selezionata ed inserita nella relativa graduatoria di merito esclusivamente nel caso in cui raggiunga un punteggio minimo pari a 1 con almeno due criteri riportati nella tabella precedente.

Per quanto non trattato nel presente allegato, si rimanda al paragrafo "5.1 La selezione delle operazioni" dell'Allegato A "DA di Misura parte A – GENERALI" al Bando regionale.

8. INTENSITA' DELL'AIUTO


La Misura prevede un'intensità massima dell'aiuto pubblico pari al 50% delle spese ammesse sulla base dei costi sostenuti dai beneficiari, secondo quanto previsto dal par. 1 art. 95 "Intensità dell'aiuto pubblico" del Reg. (UE) n. 508/2014.

Secondo quanto previsto dal par. 2 del medesimo articolo, in deroga al par. 1, il Soggetto Attuatore può applicare un'intensità dell'aiuto pubblico pari al 95% della spesa ammissibile dell'intervento quando il beneficiario è un Organismo di diritto pubblico o un'impresa incaricata della gestione di servizi di interesse economico generale di cui all'art. 106, par. 2, TFUE², qualora l'aiuto sia concesso per la gestione di tali servizi.

In deroga a quanto sopra esposto, si applicano i punti percentuali aggiuntivi dell'intensità dell'aiuto pubblico per i tipi specifici di operazioni elencati nella tabella sottostante (allegato I al Reg. (UE) 508/2014):

TIPO DI INTERVENTI	PUNTI PERCENTUALI
Interventi attuati da imprese che non rientrano nella definizione di PMI: riduzione di	20

² Art. 106, par. 2 TFUE: "Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme dei trattati, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi dell'Unione."





PO FEAMP
2014 | 2020

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI MISURA

Parte B – SPECIFICHE

Priorità 5 - Favorire la commercializzazione e la trasformazione

Misura 5.68

Misure a favore della commercializzazione (art. 68 Reg. (UE) n. 508/2014)

1. MISURA

La presente Misura prevede la possibilità di attivazione mediante procedura a "titolarità" ed a "regia".

1.1 Descrizione tecnica della Misura

FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA	
Riferimento normativo	Reg. (UE) 508/2014, art. 68
Priorità del FEAMP	5 – Favorire la commercializzazione e la trasformazione
Obiettivo Tematico	3 - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo e il settore della pesca e dell'acquacoltura
Misura	Misura 5.68 – Misure a favore della commercializzazione - art. 68
Sottomisura	-
Finalità	Sostenere i beneficiari che promuovono e incentivano la competitività del settore ittico, volta alla ricerca di nuovi mercati e promuovere prodotti di qualità, il valore aggiunto o la qualità del pesce catturato
Beneficiari	Attivazione a Regia: Organizzazioni di produttori riconosciute - Associazioni di organizzazioni di produttori - Organismi di diritto pubblico
Cambiamenti climatici	-
Piano Strategico Acquacoltura	In coerenza con le Azioni S4.1 (68.1.d,e); S4.2 (68.1.e); S4.3; S4.4; S4.5; S4.6

I

Il Responsabile del Settore
Paolo CUMINO



1.2 Descrizione degli Obiettivi della Misura

La Misura mira ad accrescere la competitività dei settori pesca e acquacoltura in linea con l'obiettivo tematico di migliorare la competitività delle PMI previsto tra gli obiettivi tematici del Quadro Strategico Comune per la programmazione 2014/2020 (Obiettivo Tematico 3).

Gli interventi sono volti a promuovere la qualità e il valore aggiunto delle produzioni ittiche, attraverso la tracciabilità, la certificazione, commercializzazione, e le campagne di comunicazione e promozione dei settori di pesca e acquacoltura.

In sintesi, l'obiettivo degli interventi previsti dall'art. 68 del Reg. (UE) n. 508/2014 è quello di sostenere i beneficiari che promuovono e incentivano la competitività del settore ittico, volta alla ricerca di nuovi mercati e promuovere prodotti di qualità, in linea anche con le azioni del PSA 2014/2020.

1.3 Criteri di ammissibilità

Si riportano di seguito i criteri di ammissibilità specifici della Misura:

OPERAZIONE A REGIA
SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO
Organizzazioni di produttori riconosciute
Associazioni di organizzazioni di produttori
Organismi di diritto pubblico
CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ
Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente
Il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) n. 966/2012
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ ATTINENTI AL SOGGETTO RICHIEDENTE
Il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 (ove pertinenti) dell'art. 10 del Reg. (UE) 508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo): - Avere commesso grave violazione della norma della PCP; - Avere commesso una frode nell'Ambito del FEP
Il richiedente non è destinatario di provvedimenti di revoca e contestuale recupero del contributo sui programmi SFOP o FEP a fronte dei quali non ha ancora provveduto alla restituzione delle somme percepite
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE
L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP
L'operazione non è orientata verso denominazioni commerciali in caso di interventi relativi al paragrafo 1 lett. g)

1.4 Interventi ammissibili

Sono ritenuti ammissibili a contributo i seguenti interventi:

- creare organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori o organizzazioni intersettoriali riconosciute a norma del capo II, sezione II, del Reg. (UE) n. 1379/2013;
- trovare nuovi mercati e migliorare le condizioni per l'immissione sul mercato dei prodotti ittici e acquicoli, tra cui:
 - i) specie con un potenziale di mercato;
 - ii) catture indesiderate di *stock* commerciali sbarcate conformemente alle misure tecniche, all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e all'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1379/2013;
 - iii) prodotti della pesca e dell'acquacoltura ottenuti utilizzando metodi che presentano un impatto limitato sull'ambiente o prodotti dell'acquacoltura biologica ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007;
- promuovere la qualità e il valore aggiunto facilitando:
 - i) la domanda di registrazione di un determinato prodotto e l'adeguamento degli operatori interessati ai pertinenti requisiti di conformità e certificazione a norma del Reg. (UE) n. 1151/2012;



- ii) la certificazione e la promozione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura sostenibili, compresi i prodotti della pesca costiera artigianale, e dei metodi di trasformazione rispettosi dell'ambiente;
 - ii) la commercializzazione diretta dei prodotti della pesca da parte dei pescatori dediti alla pesca costiera artigianale o da parte dei pescatori dediti alla pesca a piedi;
 - iv) la presentazione e l'imballaggio dei prodotti;
- contribuire alla trasparenza della produzione e dei mercati e svolgere indagini di mercato e studi sulla dipendenza dell'Unione dalle importazioni;
 - contribuire alla tracciabilità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura e, se del caso, allo sviluppo di un marchio dell'Unione di qualità ecologica (*ecolabel*) per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui al Reg. (UE) n.1379/2013;
 - redigere contratti-tipo per le PMI compatibili con il diritto dell'Unione;
 - realizzare campagne di comunicazione e promozione regionali, nazionali o transnazionali per sensibilizzare il pubblico sui prodotti della pesca e dell'acquacoltura sostenibili (non orientati verso denominazioni commerciali).

Gli interventi di cui sopra possono includere le attività di produzione, trasformazione e commercializzazione nell'ambito della catena di approvvigionamento.

1.5 Risorse disponibili per l'attivazione della Misura

Agli interventi della Misura 5.68 (art. 68 Reg. (UE) n. 508/2014) sono disponibili le seguenti risorse finanziarie così suddivise:

Misura 5.68 – Misura a favore della commercializzazione – lett. g) Realizzare campagne di comunicazione e promozione regionali, nazionali o transnazionali per sensibilizzare il pubblico sui prodotti della pesca e dell'acquacoltura sostenibili:

- € 116.650,54 di cui:

- € 58.325,27 (50%) quota FEAMP;
- € 40.827,69 (35%) quota Fondo di Rotazione (FdR);
- € 17.497,58 (15%) quota Regione.

1.6 Limite massimo e minimo di spesa ammissibile e periodo di ammissibilità delle spese

Per gli interventi previsti dalla presente Misura, sono fissati i seguenti limiti massimo e minimo della spesa ammissibile:

€ 50.000,00=€/€ 10.000,00=

Non saranno ammissibili domande con importi inferiori al limite minimo.

Per quanto concerne il periodo di ammissibilità delle spese si rimanda al paragrafo "7.1.1 Periodo di ammissibilità delle spese" e, per quanto concerne la conclusione del progetto si rimanda al paragrafo "7.4 Dichiarazione di fine lavori e collaudo" dell'Allegato A "DA di Misura Parte A – GENERALI" al Bando regionale.

1.7 Varianti in corso d'opera

Le varianti in corso d'opera devono essere chieste al competente Settore Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca - Direzione Agricoltura della Regione Piemonte inoltrando, via PEC, opportuna ed adeguata documentazione a supporto.

Per la valutazione delle varianti tecniche saranno applicate le regole del manuale sulle "Disposizioni procedurali dell'Autorità di Gestione" approvato dal Tavolo Istituzionale FEAMP in data 06.12.2016 (revisione del 06.06.2017), del "Manuale delle Procedure e dei Controlli – Disposizioni procedurali dell'Autorità di Gestione dell'Organismo Intermedio Regione Piemonte" approvato con D.D. n. 144 del 30.01.2018 - B.U. Regione Piemonte n. 14 del 05.04.2018 e di quanto riportato nell'Allegato A "DA di Misura Parte A – GENERALI" al Bando regionale.

1.8 Tempi di esecuzione dei progetti

I progetti ammessi a finanziamento dovranno essere realizzati entro 10 mesi a decorrere dal giorno successivo alla data di comunicazione di ammissione a contributo.



1.9 Norme generali

Per quanto non specificato nel Bando regionale, si fa riferimento al "Manuale delle Procedure e dei Controlli - Disposizioni procedurali dell'Organismo Intermedio Regione Piemonte" approvato con Determinazione dirigenziale n. 144 del 30.01.2018 e al manuale "Descrizione dei sistemi di gestione e di controllo dell'Organismo Intermedio Regione Piemonte" in data 09.11.2018.

2. CATEGORIE DI SPESE AMMISSIBILI

Le principali categorie di spese ammissibili riguardano costi sostenuti per l'attuazione dell'operazione (ad esempio, riunioni, convegni, seminari, conferenze, *workshop*, *Show-cooking* e degustazione prodotti ittici, percorsi di gusto, corsi di cucina con degustazione, attività ludico-didattiche creative, piattaforme web, indagini e ricerche di mercato, fiere e manifestazioni).

Segue una lista indicativa delle spese ammissibili:

- spese per la creazione di organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori od organizzazioni intersettoriali riconosciute a norma del capo II del Reg. (UE) 1379/2013;
- spese elencate nel DM n. 23460 del 18 novembre 2015 del MiPAAF.

Tutte le voci di spesa devono essere debitamente giustificate da opportuna documentazione (fatture quietanzate o altro documento avente forza probante equivalente).

Per quanto non esplicitamente riportato nel presente documento in tema di spese ammissibili, si rimanda a quanto previsto nelle "Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020".

Secondo quanto previsto dall'articolo 69, paragrafo 3, lettera a), del Reg. (UE) 1303/2013, non sono ammissibili a contributo i costi corrispettivi agli interessi passivi. In particolare:

- costi relativi a multe, penali, ammende, sanzioni pecuniarie, oneri e spese processuali e di contenziosi;
- deprezzamenti e le passività;
- costi relativi alle composizioni amichevoli, agli arbitrati e gli interessi di mora;
- commissioni per operazioni finanziarie, le perdite di cambio e gli altri oneri finanziari;
- imposta sul valore aggiunto salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA.

Inoltre, non sono in generale eleggibili le spese che non sono direttamente connesse alla realizzazione delle operazioni previste da una misura individuata nelle priorità del PO e le spese che non siano state sostenute e pagate entro i termini previsti dall'art. 65 del Reg. (UE) 1303/2013.

3. VINCOLI E LIMITAZIONI (TIPOLOGIE DI SPESE ESCLUSE)

Tenuto conto di quanto previsto nelle Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020, non sono, in generale, eleggibili le spese:

- che non sono direttamente connesse alla realizzazione delle operazioni previste dalla Misura;
- che non rientrano nelle categorie previste dalla Misura;
- presentate oltre il termine previsto per la rendicontazione;
- quietanzate successivamente alla scadenza dei termini previsti per la rendicontazione.

Non sono, pertanto, ammesse a rendicontazione le spese relative a:

- costi del personale proprio, fatto salvo i costi afferenti al personale assunto a tempo determinato per la realizzazione del progetto;
- beni e servizi forniti da società controllate e/o collegate e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti;
- industrializzazione dei prototipi e dei progetti sviluppati;
- adeguamenti ad obblighi di legge: gli interventi del progetto devono essere aggiuntivi e di ulteriore miglioramento rispetto ai limiti di legge e alle norme vigenti;
- acquisto di macchinari e impianti di produzione se non espressamente e direttamente finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del progetto;



- acquisto di arredi ed attrezzature d'ufficio diverse da quelle informatiche e di laboratorio;
- opere di abbellimento e spazi verdi;
- acquisto di terreni non edificati e di terreni edificati costi per la manutenzione ordinaria e per le riparazioni;
- servizi continuativi, periodici, o connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa (come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità);
- realizzazione di opere tramite commesse interne;
- consulenze, servizi e prodotti fornite da soci;
- tutte le spese che hanno una funzionalità solo indiretta al progetto e/o riconducibili a normali attività funzionali del beneficiario;
- spese relative a parti o componenti di macchine ed impianti a meno che non siano finalizzate alla realizzazione del prototipo/impianto pilota previsto dal progetto;
- acquisto di impianti, macchinari, attrezzature usati, fatto salvo quanto previsto dalle "Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020", in tema di "Acquisto di materiale usato";
- opere provvisorie non direttamente connesse all'esecuzione del progetto;
- costruzione di strutture;
- software non specialistico e non connesso all'attività del progetto;
- spese di perfezionamento e di costituzione di prestiti;
- oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti per il finanziamento del progetto;
- oneri riconducibili a revisioni di prezzi o addizionali per inflazione;
- nel caso di acquisto con *leasing*, i costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.);
- spese relative ad opere in sub-appalto per operazioni diverse da quelle realizzate da Enti Pubblici, e da tutti i soggetti previsti dal D. Lgs. del 18 aprile 2016 n. 50;
- materiali di consumo connessi all'attività ordinaria del beneficiario e per i quali non sia dimostrata l'inerenza alle operazioni finanziate;
- spese di consulenza per finanziamenti e rappresentanza presso le pubbliche amministrazioni;
- tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su stipendi e salari) che derivano dal cofinanziamento FEAMP, a meno che essi non siano effettivamente e definitivamente sostenuti dal beneficiario finale.

Non sono ammissibili le spese indicate come tali nel Decreto direttoriale n. 23460 del 18 novembre 2015, scaricabile al seguente link:

<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/c%252F1%252Fa%252FD.082ee16468b75aed9454/P/BLOB%3AID%3D9611/E/pdf>

4. IMPEGNI E OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO, CONTROLLI E MONITORAGGIO

Il beneficiario è tenuto a realizzare l'iniziativa in conformità con il progetto approvato anche con riferimento alle risorse umane utilizzate ed è tenuto al rispetto degli impegni ed obblighi indicati nel paragrafo "8.1 Obblighi dei soggetti beneficiari" dell'Allegato A "DA di Misura parte A – GENERALI" al Bando regionale.

Ai fini della Stabilità delle Operazioni di cui all'art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013, si rimanda a quanto previsto dal paragrafo 4.1 delle DA di Misura parte A – GENERALI.


Eventuali ulteriori obblighi a carico del beneficiario saranno elencati nell'Atto di concessione del contributo.

5. DOCUMENTAZIONE SPECIFICA RICHIESTA PER LA MISURA

Ai fini della presentazione della domanda, la documentazione da presentare di carattere generale è indicata al paragrafo "7.1 Documentazione da presentare per accedere al contributo" delle DA di Misura parte A – GENERALI lettere A), C), F).

Elenco documenti allegati alla pratica:

- a) progetto definitivo costituito da relazione tecnica dettagliata, crono programma che rappresenti la collocazione temporale delle fasi di realizzazione del progetto;



- b) riepilogo degli interventi previsti;
- c) quadro economico degli interventi;
- d) preventivi di spesa in originale; ai fini della verifica della congruità della spesa dovranno essere allegati alla domanda almeno tre preventivi di altrettante ditte fornitrici specializzate indipendenti tra loro, conformemente a quanto esplicitato nelle disposizioni di cui al paragrafo 7.1 lett. F. delle DA di Misura parte A – GENERALI);
- e) autorizzazioni, ovvero richiesta per il rilascio delle autorizzazioni per l'avvio progettuale ove necessarie per la realizzazione del progetto;
- f) assenso alla pubblicazione dei dati, ai sensi dell'art. 30 del Reg. (CE) n. 498/07.

Nella relazione tecnica del progetto/operazione devono essere riportati gli obiettivi dell'intervento, con particolare evidenza delle ricadute attese degli interventi proposti in coerenza con gli obiettivi della Misura.

In aggiunta agli elementi di cui sopra, il beneficiario privato deve produrre:

- copia degli ultimi 2 bilanci approvati e depositati prima della presentazione della domanda o, in assenza di tale obbligo, copia delle ultime due dichiarazioni fiscali presentate (Mod. UNICO) e delle ultime due dichiarazioni annuali IVA. Tale documentazione non è obbligatoria per le aziende di nuova costituzione.

Tutta la documentazione, per cui sia prevista la prestazione di un professionista, si intende sottoscritta da tecnici regolarmente abilitati ed iscritti ai rispettivi Albi professionali.

6. LOCALIZZAZIONE

Sono considerati ammissibili gli interventi localizzati nel territorio regionale.

7. CRITERI DI SELEZIONE

Si riportano di seguito i criteri di selezione specifici della Misura:

OPERAZIONE A REGIA				
N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Coefficiente C (0<C<1)	Peso (Ps)	Punteggio P=C*Ps
CRITERI TRASVERSALI				
T1	L'operazione prevede interventi coerenti (Ic) con almeno un'azione/topic di un pilastro del Piano di Azione EUSAIR (applicabile per le Regioni rientranti nella strategia EUSAIR)	C=0 Ic=0 C=0,5 Ic = 1 C=1 Ic > 1	0,5	
T2	In caso di imprese, il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero la maggioranza delle quote di rappresentanza negli organismi decisionali è detenuta da persone di sesso femminile	C=0 NO C=1 SI	0,5	
T3	In caso di imprese, minore età del rappresentante legale ovvero minore età media dei componenti degli organi decisionali	C=0 Età/età media >40 anni C=1 Età/età media=<40 anni	0,5	
CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE				
O1	Investimenti finalizzati al rafforzamento delle OP	C=Costo investimento tematico/ Costo totale dell'investimento	1	
O2	L'operazione prevede interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni per l'immissione sul mercato dei prodotti alieutici e acquicoli	C=Costo investimento tematico/ Costo totale dell'investimento	0,5	



OPERAZIONE A REGIA				
N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Coefficiente C (0<C<1)	Peso (Ps)	Punteggio P=C*Ps
O3	L'operazione prevede interventi che facilitano la certificazione e la promozione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura sostenibili, e dei metodi di trasformazione rispettosi dell'ambiente	C=Costo investimento tematico/ Costo totale dell'investimento	0,5	
O4	L'operazione prevede interventi che facilitano la commercializzazione diretta dei prodotti della pesca costiera artigianale	C=Costo investimento tematico/ Costo totale dell'investimento	1	
O5	L'operazione prevede interventi che contribuiscono alla tracciabilità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura	C=Costo investimento tematico/ Costo totale dell'investimento	0,7	
O6	L'operazione prevede interventi finalizzati alla realizzazione di campagne di comunicazione e di promozione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura sostenibili	C=Costo investimento tematico/ Costo totale dell'investimento	0,7	
O7	L'operazione prevede interventi finalizzati alla realizzazione di campagne di educazione alimentare rivolte alla comunità e/o scuole	C=0 NO C=1 SI	0,5	

Punteggio minimo da raggiungersi con almeno 2 criteri = 1

Il punteggio (P) derivante da ognuno dei parametri adottati ed attribuibile all'operazione sarà pari al prodotto tra il "peso" (Ps) dello stesso, compreso tra 0 e 1, ed i coefficienti adimensionali (C) il cui valore, compreso anch'esso tra 0 e 1, esprime la presenza/assenza di un determinato requisito o il grado di soddisfacimento dello stesso; il valore del coefficiente (C) dovrà essere approssimato alla terza cifra decimale. La stessa approssimazione si applicherà al punteggio (P).

La domanda di sostegno sarà selezionata ed inserita nella relativa graduatoria di merito esclusivamente nel caso in cui raggiunga un punteggio minimo pari a 1 con almeno due criteri riportati nella tabella precedente.

In caso di *ex-aequo*, ovvero nei casi di parità di punteggio conseguito tra due o più operazioni, laddove i soggetti beneficiari della Misura sono soggetti privati, si applica il criterio dell'età del beneficiario, dando preferenza ai più giovani. Per le misure rivolte a soggetti pubblici si applica il criterio relativo al costo complessivo del progetto, dando preferenza a quelli di importo inferiore.

8. INTENSITA' DELL'AUTO

La Misura prevede un'intensità massima dell'aiuto pubblico pari al 50% delle spese ammesse sulla base dei costi sostenuti dai beneficiari, secondo quanto previsto dal par. 1 art. 95 "Intensità dell'aiuto pubblico" del Reg. (UE) n. 508/2014.

Secondo quanto previsto dal par. 2 del medesimo articolo, in deroga al par. 1, il Soggetto Attuatore può applicare un'intensità dell'aiuto pubblico pari al 95% della spesa ammissibile dell'intervento quando il beneficiario è un Organismo di diritto pubblico o un'impresa incaricata della gestione di servizi di interesse economico generale di cui all'art. 106, par. 2, TFUE¹, qualora l'aiuto sia concesso per la gestione di tali servizi.

¹ Art. 106, par. 2 TFUE: "Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme dei trattati, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui



Sempre in deroga al par. 1, il par. 3 del medesimo articolo prevede che il Soggetto Attuatore possa applicare un'intensità dell'aiuto pubblico pari al 95% della spesa totale ammissibile quando l'intervento è attuato nell'ambito del titolo V, capi I, II o IV e soddisfa i criteri seguenti:

- interesse collettivo;
- beneficiario collettivo;
- elementi innovativi, se del caso, a livello locale, oppure, nel caso l'intervento sia attuato nell'ambito del titolo V, capo III, soddisfi uno dei tre criteri elencati sopra.

In deroga a quanto sopra esposto, si applicano i punti percentuali aggiuntivi dell'intensità dell'aiuto pubblico per i tipi specifici di operazioni elencati nella tabella sottostante (allegato I al Reg. (UE) 508/2014):

TIPO DI INTERVENTI	PUNTI PERCENTUALI
Interventi attuati da organizzazioni di pescatori o da altri beneficiari collettivi che non rientrano nel titolo V, capo III del Reg. (UE) n. 508/2014 ² : possibile aumento di	10
Interventi attuati da organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori o organizzazioni interprofessionali: possibile aumento di	25

Nel caso in cui ricorrano più condizioni di cui alla precedente tabella, ai sensi del Reg. (UE) 772/2014, si applica:

- la maggiorazione più elevata, nel caso di più maggiorazioni;
- la riduzione più elevata, nel caso di più riduzioni;
- la riduzione più elevata, nel caso di riduzioni e maggiorazioni.



l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi dell'Unione."

² Strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo e gruppi di azione locale nel settore della pesca.



PO FEAMP

2014 | 2020

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI MISURA

Parte B – SPECIFICHE

Priorità 5 - Favorire la commercializzazione e la trasformazione

Misura 5.69

Trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (art. 69 Reg. (UE) n. 508/2014)

1. MISURA

La presente Misura può essere attivata esclusivamente mediante procedura a "regia"

1.1 Descrizione tecnica della Misura

FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA	
Riferimento normativo	Reg. (UE) 508/2014, art. 69
Priorità del FEAMP	5 - Favorire la commercializzazione e la trasformazione
Obiettivo Tematico	3 - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo e il settore della pesca e dell'acquacoltura
Misura	Misura 5.69 - Trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura - art. 69
Sottomisura	-
Finalità	Finanziare gli investimenti nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca ed acquacoltura
Beneficiari	Micro, Piccole e Medie Imprese (PMI) Imprese diverse dalle PMI (solo attraverso gli strumenti finanziari di cui al Titolo IV della Sezione 2 del Reg. (UE) 1303/2013)
Cambiamenti climatici	-
Piano Strategico Acquacoltura	-



Qualora un'impresa acquicola sia anche un'impresa che tra le proprie attività ha la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti dell'acquacoltura, potrà accedere al Bando regionale.

1.2 Descrizione degli Obiettivi della Misura

La Misura, in linea con l'obiettivo tematico 3 "migliorare la competitività delle PMI" del Quadro Strategico Comune per la programmazione 2014/2020, promuove la competitività delle aziende che operano nel settore della trasformazione e commercializzazione attraverso la realizzazione di investimenti finalizzati al risparmio energetico e alla riduzione dell'impatto sull'ambiente, al miglioramento della sicurezza, dell'igiene e delle condizioni di lavoro.

Si prevede di innovare sia le strutture che i processi produttivi e, al contempo, la possibilità di lavorare sottoprodotti derivanti da attività di trasformazione principale, di prodotti dell'acquacoltura biologica, conformemente agli articoli 6 e 7 del Reg. (CE) n. 834/2007, di prodotti provenienti da catture commerciali che non possono essere destinate al consumo umano. Inoltre sono previsti investimenti per la realizzazione di prodotti nuovi o migliorati, che portano a processi nuovi o migliorati o a sistemi di gestione e di organizzazione nuovi o migliorati.

1.3 Criteri di ammissibilità

Si riportano di seguito i criteri di ammissibilità specifici della Misura:

OPERAZIONE A REGIA
SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO
Micro, Piccole e Medie Imprese (PMI)
Imprese diverse dalle PMI (solo attraverso gli strumenti finanziari di cui al Titolo IV della sezione 2 del Reg. (UE) 1303/2013)
CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ
Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente
Il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) n. 966/2012
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ ATTINENTI AL SOGGETTO RICHIEDENTE
Il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 (ove pertinenti) dell'art. 10 del Reg. (UE) 508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo):
- Avere commesso grave violazione della norma della PCP;
- Avere commesso una frode nell'Ambito del FEP
Il richiedente non è destinatario di provvedimenti di revoca e contestuale recupero del contributo sui programmi SFOP o FEP a fronte dei quali non ha ancora provveduto alla restituzione delle somme percepite
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE
L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP

1.4 Interventi ammissibili

Sono ritenuti ammissibili a contributo i seguenti interventi:

- a) che contribuiscano a risparmiare energia o a ridurre l'impatto sull'ambiente, incluso il trattamento dei rifiuti;
- b) che migliorino la sicurezza, l'igiene, la salute e le condizioni di lavoro;
- c) che sostengano la trasformazione delle catture di pesce commerciale che non possono essere destinate al consumo umano;
- d) che si riferiscano alla trasformazione dei sottoprodotti risultanti dalle attività di trasformazione principali;
- e) che si riferiscano alla trasformazione dei prodotti dell'acquacoltura biologica conformemente agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 834/2007;
- f) che portino a prodotti nuovi o migliorati, a processi nuovi o migliorati o a sistemi di gestione e di organizzazione nuovi o migliorati.



1.5 Risorse disponibili per l'attivazione della Misura

Agli interventi della Misura 5.69 (art. 69 Reg. (UE) n. 508/2014) sono disponibili le seguenti risorse finanziarie così suddivise:

Misura 5.69 "Trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura"

- € 89.883,90 di cui:
 - € 44.941,95 (50%) quota FEAMP;
 - € 31.053,89 (35%) quota Fondo di Rotazione (FdR);
 - € 13.482,59 (15%) quota Regione.

1.6 Limite massimo e minimo di spesa ammissibile e periodo di ammissibilità delle spese

Per gli interventi previsti dalla presente misura, sono fissati i seguenti limiti massimo e minimo della spesa ammissibile:

€ 50.000,00= / € 10.000,00=.

Non saranno ammissibili domande con importi inferiori al limite minimo.

Per quanto concerne il periodo di ammissibilità delle spese si rimanda al paragrafo "7.1.1 Periodo di ammissibilità delle spese" e, per quanto concerne la conclusione del progetto si rimanda al paragrafo "7.4 Dichiarazione di fine lavori e collaudo" dell'Allegato A "DA di Misura Parte A – GENERALI" al Bando regionale.

In caso di impianti a produzione mista (trattamento anche di prodotto non proveniente dalla pesca e acquacoltura), la ditta in fase di ammissione deve produrre idonea dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante e da un soggetto iscritto all'albo dei commercialisti (o revisori contabili), nella quale si attesti la prevalenza, in termini di fatturato, dell'attività di trasformazione del prodotto ittico, e la totale strumentalità del progetto di cui si richiede il contributo e delle spese sostenute ed ammesse a tale attività.

1.7 Varianti in corso d'opera

Le varianti in corso d'opera devono essere chieste al competente Settore Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca - Direzione Agricoltura della Regione Piemonte inoltrando, via PEC, opportuna ed adeguata documentazione a supporto.

Per la valutazione delle varianti tecniche saranno applicate le regole del manuale sulle "Disposizioni procedurali dell'Autorità di Gestione" approvato dal Tavolo Istituzionale FEAMP in data 06.12.2016 (revisione del 06.06.2017), del "Manuale delle Procedure e dei Controlli – Disposizioni procedurali dell'Autorità di Gestione dell'Organismo Intermedio Regione Piemonte" approvato con D.D. n. 144 del 30.01.2018 - B.U. Regione Piemonte n. 14 del 05.04.2018 e di quanto riportato nell'Allegato A "DA di Misura Parte A – GENERALI" al Bando regionale.

1.8 Tempi di esecuzione dei progetti

I progetti ammessi a finanziamento dovranno essere realizzati, a decorrere dal giorno successivo alla data di comunicazione del provvedimento di concessione del contributo, entro:

- **6 mesi** nel caso di interventi che prevedano il solo acquisto di dotazioni (strumenti, macchinari e attrezzature);
- **12 mesi** nel caso di realizzazione di interventi strutturali (opere, impianti, ecc.) o di interventi che prevedano entrambe le tipologie (strumenti, macchinari, attrezzature, opere ed impianti).

1.9 Norme generali

Per quanto non specificato nel Bando regionale, si fa riferimento al "Manuale delle Procedure e dei Controlli - Disposizioni procedurali dell'Organismo Intermedio Regione Piemonte" approvato con Determinazione dirigenziale n. 144 del 30.01.2018 e al manuale "Descrizione dei sistemi di gestione e di controllo dell'Organismo Intermedio Regione Piemonte" in data 09.11.2018.



2. CATEGORIE DI SPESA AMMISSIBILI

Le principali categorie di spese ammissibili riguardano costi sostenuti per l'attuazione dell'operazione (ad esempio, acquisto attrezzature e/o ammodernamenti, dispositivi di sicurezza, adeguamenti strutturali ecc.).

Segue una lista indicativa delle spese ammissibili distinte per i diversi ambiti di applicazione previsti dall'art. 69, par. 1 lett. a-f del Reg. (UE) n. 508/2014.

A. Spese ammissibili in riferimento all'art. 69, par. 1 lett. a:

- acquisto e installazione di sistemi di raccolta, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti;
- generatori ad efficienza energetica, ad esempio alimentati a idrogeno o a gas naturale;
- investimenti per l'introduzione/ammodernamento di impianti ad energia rinnovabile, quali pannelli solari, econometri, sistemi di gestione dell'energia e sistemi di monitoraggio; i pannelli solari di tipo fotovoltaico sono ammissibili nei limiti del 15% della spesa riconosciuta ammissibile, inoltre tali investimenti devono essere realizzati in coerenza con la normativa regionale di settore e sono ammissibili solo se la produzione di energia risulti di potenza non superiore al fabbisogno medio aziendale/anno e solo qualora non sia prevista l'immissione in rete dell'energia prodotta.

B. Spese ammissibili in riferimento all'art. 69, par. 1 lett. b, a condizione che gli investimenti che beneficiano del sostegno vadano al di là dei requisiti previsti dal diritto unionale o nazionale:

- segnali di soccorso;
- apparecchiature antincendio quali allarmi, estintori, coperte antifiama, rivelatori d'incendio e di fumo, respiratori, porte tagliafuoco;
- rivelatori di gas e sistemi d'allarme antigas;
- protezioni sulle macchine, quali verricelli ecc.;
- illuminazione di emergenza;
- videocamere e schermi di sicurezza;
- acquisto e installazione di cassette di pronto soccorso;
- acquisto di medicinali e dispositivi per cure urgenti;
- dotazione di guide e manuali per migliorare la salute sui luoghi di lavoro, compresi software derivanti da analisi e valutazione dei rischi per individuare i rischi che incombono sui luoghi di lavoro al fine di adottare misure atte a prevenirli o attenuarli;
- servizi igienico-sanitari quali gabinetti e lavabi;
- attrezzi per la pulizia ai fini del mantenimento delle condizioni igieniche nei luoghi di lavoro;
- attrezzature per diminuire la movimentazione manuale di carichi pesanti;
- vernici antiscivolo e stuoie di gomma antiscivolo;
- dispositivi di protezione acustica e termica e apparecchi di ausilio alla ventilazione;
- abiti da lavoro ed equipaggiamento di sicurezza, quali calzature di sicurezza impermeabili, dispositivi di protezione degli occhi e dell'apparato respiratorio, guanti protettivi e caschi, o equipaggiamento protettivo anti-caduta;
- segnali di emergenza e di allarme sicurezza.

C. Spese ammissibili in riferimento all'art. 69, par. 1 lett. c, d, e, f:

- macchinari ed attrezzature per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti / sottoprodotti;
- macchinari ed attrezzature per etichettatura;
- adeguamento/ampliamento dei fabbricati esistenti;
- nuova costruzione limitatamente all'area del sito produttivo;
- servizi e tecnologie per l'ingegnerizzazione di *software/hardware*.

È altresì ammissibile l'acquisto di mezzi/attrezzature atti al trasporto dei prodotti ittici connesso alle attività degli impianti per la commercializzazione all'ingrosso quali:

- spese per la fornitura e la posa in opera di cassoni coibentati e spese strettamente inerenti l'acquisto dei sistemi di refrigeramento delle celle frigorifere per i prodotti ittici - per i quali non si può interrompere la catena del freddo - esclusa la motrice (autoveicolo e autocarro);



oppure

- l'acquisto di un automezzo dotato di coibentazione e gruppo frigorifero, non amovibili dalla motrice.

E' considerata spesa ammissibile l'acquisto di terreni nei limiti del 10% della spesa totale ammissibile dell'operazione considerata; per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici, tale limite è aumentato al 15%; in casi eccezionali e debitamente giustificati, il limite può essere elevato al 20% per operazioni a tutela dell'ambiente; tale spesa è ammissibile purché gli immobili siano direttamente connessi alla finalità dell'operazione prevista e che non siano stati oggetto, nel corso dei 10 anni precedenti alla data di presentazione della domanda, di un finanziamento pubblico; in ogni caso, l'acquisto dei terreni è ammissibile se sono rispettate le seguenti condizioni:

- a) attestazione di un tecnico qualificato indipendente o di un organismo debitamente autorizzato, con cui si dimostri che il prezzo di acquisto non sia superiore al valore di mercato, nel caso in cui il prezzo di acquisto sia superiore, l'importo massimo ammissibile è pari a quello di mercato;
 - b) esistenza di un nesso diretto tra l'acquisto del terreno e gli obiettivi dell'operazione e di un periodo minimo di destinazione;
- l'acquisto di un bene immobile, ad esclusione degli impianti e delle attrezzature mobili di pertinenza, costituisce una spesa ammissibile purché funzionale alle finalità dell'operazione in questione; a tale scopo occorre rispettare almeno le seguenti condizioni:
- a) attestazione di un tecnico qualificato indipendente o di un organismo debitamente autorizzato, con cui si dimostri che il prezzo di acquisto non sia superiore al valore di mercato e la conformità dell'immobile alla normativa urbanistica vigente, oppure specifichi gli elementi di non conformità, nei casi in cui l'operazione preveda la loro regolarizzazione da parte del beneficiario finale;
 - b) l'immobile non abbia fruito, nel corso dei dieci anni precedenti, di un finanziamento pubblico; tale limitazione non ricorre nel caso in cui l'Amministrazione concedente abbia revocato e recuperato totalmente le agevolazioni medesime;
 - c) esistenza di un nesso diretto tra l'acquisto dell'immobile e gli obiettivi dell'operazione, nonché di un periodo minimo di destinazione compatibile con la normativa comunitaria;
 - d) assenza di vincoli di parentela/affinità fra venditore e acquirente, entro il limite del 4° grado;
 - e) in caso di richieste di ammissione al finanziamento da parte di società di persone e/o di capitali, di cooperative o di consorzi di cooperative, delle stesse non potranno far parte – né come soci né come amministratori – le persone che nei due anni precedenti alla data di pubblicazione del Bando pubblico di riferimento e che a qualunque titolo avessero avuto la disponibilità dei beni per cui la richiesta viene formulata.

D. Spese generali (costi generali e costi amministrativi): spese collegate all'operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione, disciplinate nel documento "*Linee Guida Spese Ammissibili (Spese Generali, paragrafo 7.1.1.13)*", quantificate forfettariamente e ammissibili a cofinanziamento fino ad una percentuale massima del 7% dell'importo totale ammesso.

Segue una lista indicativa e non esaustiva delle tipologie di costi generali e amministrativi relativi alla presente Misura:

- spese per la tenuta del C/C appositamente aperto e dedicato all'operazione;
- le spese per consulenza tecnica e finanziaria, le spese per consulenze legali, le parcelle notarili e le spese relative a perizie tecniche o finanziarie, nonché le spese per contabilità o *audit*, se direttamente connesse all'operazione cofinanziata e necessarie per la sua preparazione o realizzazione;
- le spese progettuali;
- le spese per garanzie fidejussorie, se tali garanzie sono previste dalle normative vigenti o da prescrizioni del Referente dell'Autorità di gestione;



- costi relativi alla gestione amministrativa dell'operazione (locazioni, telefono, luce, riscaldamento, personale amministrativo, canoni, manutenzione attrezzature ufficio, carta, fotocopie, ecc.), da computare per quota parte di utilizzo del progetto;
- nell'ambito delle spese generali per la consulenza tecnica e finanziaria, perizie tecniche o finanziarie, ai fini della verifica sulla congruità di tali costi, è necessaria la presentazione di preventivo di spesa riportante, nel dettaglio, il tipo di prestazione professionale nonché il prezzo.

Tutte le voci di spesa devono essere debitamente giustificate da opportuna documentazione (fatture quietanziate o altro documento avente forza probante equivalente).

Per quanto non esplicitamente riportato nel presente documento in tema di spese ammissibili, si rimanda a quanto previsto nelle "Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020".

3. VINCOLI E LIMITAZIONI (TIPOLOGIE DI SPESE ESCLUSE)

Tenuto conto di quanto previsto nelle "Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020" non sono, in generale, eleggibili le spese:

- che non siano direttamente connesse alla realizzazione delle operazioni previste dalla Misura o che non rientrano nelle categorie previste dalla Misura;
- presentate oltre il termine previsto per la rendicontazione;
- quietanziate successivamente alla scadenza dei termini previsti per la rendicontazione.

Non sono, pertanto, ammesse a rendicontazione le spese relative a:

- beni e servizi forniti da società controllate e/o collegate e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti;
- industrializzazione dei prototipi e dei progetti sviluppati;
- adeguamenti a obblighi di legge: gli interventi del progetto devono essere aggiuntivi e di ulteriore miglioramento rispetto ai limiti di legge e alle norme vigenti;
- acquisto di macchinari e impianti di produzione se non espressamente e direttamente finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del progetto;
- acquisto di arredi e attrezzature di ufficio diverse da quelle informatiche e di laboratorio;
- opere di abbellimento e spazi verdi;
- costi per la manutenzione ordinaria e per le riparazioni (ad esclusione delle spese di pulizia straordinaria necessarie alla realizzazione degli interventi di progetto);
- servizi continuativi, periodici, o connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa (come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità);
- realizzazione di opere tramite commesse interne;
- consulenze, servizi e prodotti forniti da soci;
- tutte le spese che hanno una funzionalità solo indiretta al progetto e/o riconducibili a normali attività funzionali del beneficiario;
- spese relative a parti o componenti di macchine ed impianti a meno che non siano finalizzate alla realizzazione del prototipo/impianto pilota previsto dal progetto;
- acquisto di impianti, macchinari, attrezzature usate, fatto salvo quanto previsto dalle "Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020", in tema di "Acquisto di materiale usato";
- opere provvisorie non direttamente connesse all'esecuzione del progetto;
- costruzione di strutture che non contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi dell'operazione;
- software non specialistico e non connesso all'attività del progetto;
- spese di perfezionamento e di costituzione di prestiti;
- oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti per il finanziamento del progetto;
- oneri riconducibili a revisione dei prezzi o addizionali per inflazione;
- nel caso di acquisto con *leasing*, i costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.);



- spese relative a opere in sub-appalto per operazioni diverse da quelle realizzate da Enti Pubblici, e da tutti i soggetti previsti dal D.lgs del 18 aprile 2016 n. 50;
- materiali di consumo connessi all'attività ordinaria del beneficiario e per i quali non sia dimostrata l'inerenza alle operazioni finanziate;
- tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su stipendi e salari) che derivano dal cofinanziamento FEAMP, a meno che essi non siano effettivamente e definitivamente sostenuti dal beneficiario finale;
- spese inerenti operazioni materialmente concluse alla data di presentazione della domanda di sostegno;
- spese di consulenza per finanziamenti e rappresentanza presso le pubbliche amministrazioni.

Secondo quanto previsto dall'articolo 69, paragrafo 3, lettera a), del Reg. (UE) 1303/2013, non sono ammissibili a contributo i costi corrispettivi agli interessi passivi. In particolare:

- costi relativi a multe, penali, ammende, sanzioni pecuniarie, oneri e spese processuali e di contenziosi;
- deprezzamenti e le passività;
- costi relativi alle composizioni amichevoli, agli arbitrati e gli interessi di mora;
- commissioni per operazioni finanziarie, le perdite di cambio e gli altri oneri finanziari;
- imposta sul valore aggiunto salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA.

Inoltre, non sono in generale eleggibili le spese che non sono direttamente connesse alla realizzazione delle operazioni previste da una misura individuata nelle priorità del PO e le spese che non siano state sostenute e pagate entro i termini previsti dall'art. 65 del Reg. (UE) 1303/2013.

4. IMPEGNI E OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO, CONTROLLI E MONITORAGGIO

Il beneficiario è tenuto a realizzare l'iniziativa in conformità con il progetto approvato anche con riferimento alle risorse umane utilizzate ed è tenuto al rispetto degli impegni ed obblighi indicati nel paragrafo "8.1 Obblighi dei soggetti beneficiari" dell'Allegato A "DA di Misura parte A – GENERALI" al Bando regionale.

Il beneficiario deve acquistare specie acquicole autoctone certificate.

Ai fini della Stabilità delle Operazioni di cui all'art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013, si rimanda a quanto previsto dal paragrafo 4.1 delle DA di Misura parte A – GENERALI.

Eventuali ulteriori obblighi a carico del beneficiario saranno elencati nell'Atto di concessione del contributo.

5. DOCUMENTAZIONE SPECIFICA RICHIESTA PER LA MISURA

Ai fini della presentazione della domanda, la documentazione da presentare di carattere generale è indicata al paragrafo "7.1 Documentazione da presentare per accedere al contributo" delle DA di Misura PARTE A – GENERALI.

Nella relazione tecnica iniziale del progetto/iniziativa, sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente, debbono essere descritti in maniera sintetica (massimo 20 pagine):

- soggetto proponente: descrizione dell'attività e degli anni di esperienza dell'impresa, descrizione organizzativa dell'impresa esplicitativa della capacità amministrativa e operativa, organigramma del personale impegnato nel progetto, ruoli e costi imputati (ai sensi dell'art. 125 par. 3 d) del Reg. (UE) n. 1303/2013);
- descrizione adeguatamente particolareggiata delle strutture di produzione attuali esistenti, con indicazione delle loro potenzialità;
- localizzazione puntuale dell'intervento con indicazione dei mappali interessati;
- descrizione adeguatamente particolareggiata dell'intervento e della sua natura;
- finalità e obiettivi specifici;



- coerenza con gli obiettivi della misura;
- motivi che giustificano la realizzazione dell'intervento; descrizione delle strutture dopo l'investimento e la previsione delle ricadute attese in termini economici;
- eventuali precedenti progetti riguardanti analoga iniziativa approvati in passato (Fondi UE, stato, Regione, ecc.);
- piano economico finanziario progetto (specificare le fonti di finanziamento del progetto prese).

In aggiunta agli elementi di cui sopra, il beneficiario privato deve produrre:

- concessione in caso di interventi edilizi;
- copia degli ultimi 2 bilanci approvati e depositati prima della presentazione della domanda o, in assenza di tale obbligo di redazione del bilancio, copia delle ultime due dichiarazioni fiscali presentate (Mod. UNICO) e delle ultime due dichiarazioni annuali IVA. Tale documentazione non è obbligatoria per le aziende di nuova costituzione;
- ove pertinente: valutazione dell'impatto ambientale redatta secondo le norme vigenti;
- descrizione delle caratteristiche dell'azienda;
- conto di gestione riferito al triennio precedente (come nelle tabelle riportate nello SCHEMA DOMANDA DI SOSTEGNO che saranno allegate al Bando regionale);
- conto di gestione previsionale (come nelle tabelle riportate nello SCHEMA DOMANDA DI SOSTEGNO che saranno allegate al Bando regionale);
- questionario tecnico economico e sociale sulla situazione aziendale prima della realizzazione del progetto, redatto secondo le tabelle riportate nello SCHEMA DOMANDA DI SOSTEGNO che saranno allegate al Bando regionale;
- eventuali certificazioni di prodotto o di processo e ogni tipo di documentazione necessaria all'attribuzione dei punteggi utilizzati per la formazione della graduatoria di merito.

N.B. Tutta la documentazione, per cui sia prevista la prestazione di un professionista, si intende sottoscritta da tecnici regolarmente abilitati ed iscritti ai rispettivi Albi professionali.

6. LOCALIZZAZIONE

Nell'individuazione delle aree da destinare alla realizzazione degli interventi previsti dal FEAMP, tenendo in considerazione le zone con particolari caratteristiche e valenze ambientali, è stato fatto riferimento a:

- aree a rischio idrogeologico;
- aree a rischio erosione;
- aree a rischio di inondazione costiera;
- Zone Vulnerabili ai Nitrati di origine agricola;
- quadro Programmatico per la protezione delle acque superficiali interne, delle acque di transizione, delle acque costiere e sotterranee;
- quadro normativo per la difesa del suolo;
- Aree Natura 2000;
- presenza di criticità puntuali;
- compatibilità degli interventi con le Aree Naturali Protette.

Considerate le caratteristiche delle singole normative e le specificità di ogni territorio coinvolto nell'attuazione degli interventi, il Soggetto Attuatore include, nei singoli Avvisi pubblici/Bandi, la delimitazione delle zone di intervento compatibili con le caratteristiche delle operazioni, favorendone così la realizzazione in aree prive di criticità ambientali.


In alternativa, la Misura si applica all'intero territorio regionale.



7. CRITERI DI SELEZIONE

Si riportano di seguito i criteri di selezione specifici della Misura:

OPERAZIONE A REGIA				
N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Coefficiente C (0<C<1)	Peso (Ps)	Punteggio P=C*Ps
CRITERI TRASVERSALI				
T1	Se il richiedente è un'impresa, minore età del rappresentante legale ovvero minore età media dei componenti degli organi decisionali	C=0 Età/età media >40 anni C=1 Età/età media=<40 anni	0,5	
T2	Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero la maggioranza delle quote di rappresentanza negli organismi decisionali è detenuta da persone di sesso femminile	C=0 NO C=1 SI	0,5	
T3	L'operazione si inserisce in una strategia/progetto/piano finanziato anche con altre risorse finanziarie con particolare riferimento a Fondi SIE	C=0 NO C=1 SI	0,5	
CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE				
R1	L'azienda è in possesso di certificazioni di prodotto o di processo	C=0 NO	0,5	
R2	Il richiedente è una Micro, Piccola e Media Impresa (PMI)	C=0 NO	0,5	
R3	Iniziativa presentata da imprese di pesca e/o acquacoltura che, attraverso la realizzazione del progetto, avviano l'attività di trasformazione all'interno della stessa impresa	C=0 NO C=1 SI	1	
CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE				
O1	L'iniziativa prevede interventi a diversi stadi della filiera	C=0 NO	0,5	
O2	L'operazione prevede interventi che contribuiscono a risparmiare energia o a ridurre l'impatto sull'ambiente, incluso il trattamento dei rifiuti	C=Costo investimento tematico/ Costo totale dell'investimento	0,5	
O3	L'operazione prevede interventi che migliorano la sicurezza, l'igiene, la salute e le condizioni di lavoro	C=Costo investimento tematico/ Costo totale dell'investimento	0,5	
O4	L'operazione prevede interventi che sostengono la trasformazione delle catture di pesce commerciale che non possono essere destinate al consumo umano	C=Costo investimento tematico/ Costo totale dell'investimento	0,5	
O5	L'operazione prevede interventi che sostengono la trasformazione dei sottoprodotti risultanti dalle attività di trasformazione principali	C=Costo investimento tematico/ Costo totale dell'investimento	1	
O6	L'operazione prevede interventi che sostengono la trasformazione di prodotti dell'acquacoltura biologica conformemente agli articoli 6 e 7 del Reg. (CE) n. 834/2007	C=Costo investimento tematico/ Costo totale dell'investimento	0,8	



OPERAZIONE A REGIA				
N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Coefficiente C (0<C<1)	Peso (Ps)	Punteggio P=C*Ps
O7	L'operazione prevede interventi finalizzati alla produzione di prodotti nuovi o migliorati, a processi nuovi o migliorati o a sistemi di gestione e di organizzazione nuovi o migliorati	C=Costo investimento tematico/ Costo totale dell'investimento	0,7	
O8	L'operazione prevede l'ottenimento di certificazioni di prodotto o di processo	C=0 NO C=1 SI	0,5	
O9	L'operazione prevede campagne di comunicazione e azioni di <i>brand management</i> in grado di valorizzare e differenziare la quantità del prodotto ittico nazionale	C=0 NO C=1 SI	0,5	
O10	L'operazione prevede interventi volti all'utilizzo di prodotto proveniente dagli sbarchi delle flotte locali o da impianti acquicoli della Regione	C= prodotto locale/prodotto tot	1	

Punteggio minimo da raggiungersi con almeno 2 criteri = 1

Il punteggio (P) derivante da ognuno dei parametri adottati ed attribuibile all'operazione sarà pari al prodotto tra il "peso" (Ps) dello stesso, compreso tra 0 e 1, ed i coefficienti adimensionali (C) il cui valore, compreso anch'esso tra 0 e 1, esprime la presenza/assenza di un determinato requisito o il grado di soddisfacimento dello stesso; il valore del coefficiente (C) dovrà essere approssimato alla terza cifra decimale. La stessa approssimazione si applicherà al punteggio (P).

La domanda di sostegno sarà selezionata ed inserita nella relativa graduatoria di merito esclusivamente nel caso in cui raggiunga un punteggio minimo pari a 1 con almeno due criteri riportati nella tabella precedente.

Per quanto non trattato nel presente allegato, si rimanda al paragrafo "5.1 La selezione delle operazioni" dell'Allegato A "DA di Misura parte A – GENERALI" al Bando regionale.

8. INTENSITA' DELL'AIUTO

La Misura prevede un'intensità massima dell'aiuto pubblico pari al 50% delle spese ammesse sulla base dei costi sostenuti dai beneficiari, secondo quanto previsto dal par. 1 art. 95 "Intensità dell'aiuto pubblico" del Reg. (UE) n. 508/2014.

In deroga a quanto sopra esposto, si applicano i punti percentuali aggiuntivi dell'intensità dell'aiuto pubblico per i tipi specifici di operazioni elencati nella tabella sottostante (allegato I al Reg. (UE) n. 508/2014):

TIPO DI INTERVENTI	PUNTI PERCENTUALI
Interventi connessi alla pesca costiera artigianale: possibile aumento di	30
Interventi attuati da imprese che non rientrano nella definizione di PMI: riduzione di	20

Nel caso in cui ricorrano entrambe le condizioni di cui alla precedente tabella, ai sensi del Reg. (UE) 772/2014, si applica la riduzione.





PO FEAMP

2014 | 2020

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI MISURA

Parte B – SPECIFICHE

Priorità 2 - Favorire un'acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze

Misura 2.50

Promozione del capitale umano e del collegamento in rete

Obiettivo Tematico 8

**“Promuovere un’occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori”
(art. 50 Reg. (UE) n. 508/2014)**

1. MISURA

La presente Misura prevede la possibilità di attivazione mediante procedura a “titolarità” ed a “regia”.

1.1 Descrizione tecnica della Misura

FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA	
Riferimento normativo	Reg. (UE) 508/2014, art. 50
Priorità del FEAMP	2 – Favorire un'acquacoltura sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva, e basata sulle conoscenze
Obiettivo Tematico	3 - Promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori
Misura	Misura 2.50 – Promozione del capitale umano e il collegamento in rete nel settore dell'acquacoltura
Sottomisura	-



Il Responsabile del Settore
Paolo CUMINO

Finalità	Promuovere il capitale umano e il collegamento in rete nel settore dell'acquacoltura
Beneficiari	Attivazione a Regia: Imprese acquicole; organizzazioni pubbliche e altre organizzazioni riconosciute dallo Stato membro, coniugi di acquacoltori autonomi
Cambiamenti climatici	-
Piano Strategico Acquacoltura	In coerenza con le Azioni S3.2, S3.5 e S3.6

1.2 Descrizione degli Obiettivi della Misura

Investire nel capitale umano è vitale per accrescere la competitività e il rendimento economico delle attività acquicole, attraverso l'apprendimento permanente e la creazione di reti nel settore acquacoltura che stimolino la diffusione delle conoscenze, nonché servizi di consulenza che contribuiscano a migliorare le prestazioni complessive e la competitività degli operatori, in linea con quanto previsto dagli obiettivi del Quadro Strategico Comune per la programmazione 2014/2020 (Obiettivo Tematico 8).

Al fine di ottenere un settore competitivo e rispettoso dell'ambiente occorre, inoltre, prevedere processi formativi, migliorare le condizioni di sicurezza sul lavoro, favorire processi di scambio di esperienze tra gli addetti nonché tra addetti ed organismi scientifici.

Questo obiettivo sarà perseguito mediante interventi di formazione finalizzati alla gestione sostenibile del territorio e l'incremento dell'interazione tra PMI, OP ed enti di ricerca, dando priorità alle attività con maggiore riscontro operativo.

In sintesi, l'obiettivo degli interventi previsti dall'art. 50 del Reg. (UE) n. 508/2014 è, quindi, quello di promuovere il capitale umano e favorire il collegamento in rete e lo scambio di esperienze nel settore acquacoltura, e in linea anche con le azioni del Piano Strategico Acquacoltura 2014/2020.

1.3 Criteri di ammissibilità

Si riportano di seguito i criteri di ammissibilità specifici della Misura:

OPERAZIONE A REGIA
SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO
Imprese acquicole
Organizzazioni pubbliche e ad altre organizzazioni riconosciute dallo Stato membro
Coniugi di acquacoltori autonomi
Operatori privati accreditati che erogano servizi di formazione professionale
CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ
Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente
Il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) n. 966/2012
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ ATTINENTI AL SOGGETTO RICHIEDENTE
Il richiedente è ammesso qualora non rientri nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 (ove pertinenti) dell'art. 10 del Reg. (UE) 508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo):
- Avere commesso grave violazione della norma della PCP;
- Avere commesso una frode nell'Ambito del FEP
Il richiedente non è destinatario di provvedimenti di revoca e contestuale recupero del contributo sui programmi SFOP o FEP a fronte dei quali non ha ancora provveduto alla restituzione delle somme percepite
Il coniuge non è salariato né socio rispetto al richiedente
Per le operazioni di cui al paragrafo 1 lett. a) se il richiedente è un'impresa di grandi dimensioni, deve dimostrare la realizzazione di attività di condivisione delle conoscenze con le PMI
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE
L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP



1.4 Interventi ammissibili

Sono ritenuti ammissibili i seguenti interventi volti a:

- lett a) formazione professionale, apprendimento permanente, diffusione delle conoscenze scientifiche e tecniche e delle pratiche innovative, acquisizione di nuove competenze professionali nel settore dell'acquacoltura e riduzione dell'impatto ambientale degli interventi di acquacoltura (escluse le imprese acquicole di grandi dimensioni salvo che non siano impegnate in attività di condivisione delle conoscenze con le PMI);
- lett. b) miglioramento delle condizioni di lavoro e promozione della sicurezza sul lavoro;
- lett c) collegamento in rete, lo scambio di esperienze e buone pratiche fra le imprese acquicole o le organizzazioni professionali e altre parti interessate, inclusi gli organismi scientifici e tecnici o quelli che promuovono le pari opportunità fra uomini e donne.

1.5 Risorse disponibili per l'attivazione della Misura

Agli interventi della Misura 2.50 (art. 50 Reg. (UE) n. 508/2014) sono disponibili le seguenti risorse finanziarie così suddivise:

Misura 2.50 – Promozione del capitale umano e del collegamento in rete

- € 19.686,25 di cui:

- € 9.843,13 (50%) quota FEAMP;
- € 6.890,19 (35%) quota Fondo di Rotazione (FdR);
- € 2.952,94 (15%) quota Regione.

1.6 Limite massimo e minimo di spesa ammissibile e periodo di ammissibilità delle spese

Per gli interventi previsti dalla presente Misura, sono fissati i seguenti limiti massimo e minimo della spesa ammissibile:

€ 10.000,00= / € 5.000,00=

Non saranno ammissibili domande con importi inferiori al limite minimo.

Per quanto concerne il periodo di ammissibilità delle spese si rimanda al paragrafo "7.1.1 Periodo di ammissibilità delle spese" e, per quanto concerne la conclusione del progetto si rimanda al paragrafo "7.4 Dichiarazione di fine lavori e collaudo" dell'Allegato A "DA di Misura Parte A – GENERALI" al Bando regionale.

1.7 Varianti in corso d'opera

Le varianti in corso d'opera devono essere chieste al competente Settore Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca - Direzione Agricoltura della Regione Piemonte inoltrando, via PEC, opportuna ed adeguata documentazione a supporto.

Per la valutazione delle varianti tecniche saranno applicate le regole del manuale sulle "Disposizioni procedurali dell'Autorità di Gestione" approvato dal Tavolo Istituzionale FEAMP in data 06.12.2016 (revisione del 06.06.2017), del "Manuale delle Procedure e dei Controlli – Disposizioni procedurali dell'Autorità di Gestione dell'Organismo Intermedio Regione Piemonte" approvato con D.D. n. 144 del 30.01.2018 - B.U. Regione Piemonte n. 14 del 05.04.2018 e di quanto riportato nell'Allegato A "DA di Misura Parte A – GENERALI" al Bando regionale.

1.8 Tempi di esecuzione dei progetti

I progetti ammessi a finanziamento dovranno essere realizzati **entro 12 mesi** a decorrere dal giorno successivo alla data di comunicazione di ammissione a contributo.

1.9 Norme generali

Per quanto non specificato nel Bando regionale, si fa riferimento al "*Manuale delle Procedure e dei Controlli - Disposizioni procedurali dell'Organismo Intermedio Regione Piemonte*" approvato con Determinazione dirigenziale n. 144 del 30.01.2018 e al manuale "*Descrizione dei sistemi di gestione e di controllo dell'Organismo Intermedio Regione Piemonte*" in data 09.11.2018.



2. CATEGORIE DI SPESE AMMISSIBILI

Le principali categorie di spese ammissibili riguardano:

- costi sostenuti per l'attuazione dell'operazione (ad esempio, formazione professionale, l'apprendimento permanente, collegamenti in rete, dialogo sociale, promozione della sicurezza del lavoro);
- costi di investimento connessi all'attività di progetto (ad esempio, diffusione delle conoscenze, scambi di esperienze e buone pratiche).

Segue una lista indicativa delle spese ammissibili:

- investimenti in attrezzature tecnologiche e programmi informatici necessari alla realizzazione del progetto;
- spese per la costituzione di ATI/ATS;
- viaggi e trasferte del personale non amministrativo;
- utilizzo delle attrezzature per la realizzazione dell'operazione: ammortamenti, noleggi e *leasing*;
- costi di diffusione per la pubblicizzazione e promozione del progetto: elaborazione *report*, materiali di diffusione (pubblicazioni finali e pubblicità), incontri e seminari (locazioni e utenze, noleggi e *leasing* di attrezzature, altri servizi di supporto quali allestimenti, interpretariato, animazione, spazi pubblicitari, ecc.);
- spese generali (costi generali e costi amministrativi): si tratta di spese collegate all'operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione, disciplinate nel documento Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020 (Spese Generali, paragrafo 7.1.1.13). Sono spese quantificate forfettariamente e ammissibili a cofinanziamento fino ad una percentuale massima del 7% dell'importo totale ammesso.

Segue una lista indicativa e non esaustiva dei costi generali e amministrativi relativi alla presente Misura:

- spese per la tenuta del C/C appositamente aperto e dedicato all'operazione, se previsto da prescrizioni dell'Autorità di gestione;
- nel caso di sovvenzioni globali, gli interessi debitori pagati dall'intermediario designato, prima del pagamento del saldo finale del programma operativo, previa detrazione degli interessi creditori percepiti sugli acconti;
- le spese per garanzie fideiussorie, se tali garanzie sono previste dalle normative vigenti o da prescrizioni dell'Autorità di gestione.

Nel caso in cui il sostegno della Misura sia concesso al coniuge dell'acquacoltore, il sostegno stesso si sostanzia nella retribuzione di collaboratore.

Tutte le voci di spesa devono essere debitamente giustificate da opportuna documentazione (fatture quietanzate o altro documento avente forza probante equivalente).

Per quanto non esplicitamente riportato nel presente documento in tema di spese ammissibili, si rimanda a quanto previsto nelle "Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020".

Secondo quanto previsto dall'articolo 69, paragrafo 3, lettera a), del Reg. (UE) 1303/2013, non sono ammissibili a contributo i costi corrispettivi agli interessi passivi.

In particolare:

- costi relativi a multe, penali, ammende, sanzioni pecuniarie, oneri e spese processuali e di contenziosi;
- deprezzamenti e le passività;
- costi relativi alle composizioni amichevoli, agli arbitrati e gli interessi di mora;
- commissioni per operazioni finanziarie, le perdite di cambio e gli altri oneri finanziari;
- imposta sul valore aggiunto salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA.

Inoltre, non sono in generale eleggibili le spese che non sono direttamente connesse alla realizzazione delle operazioni previste da una misura individuata nelle priorità del PO e le spese che non siano state sostenute e pagate entro i termini previsti dall'art. 65 del Reg. (UE) 1303/2013.



3. VINCOLI E LIMITAZIONI (TIPOLOGIE DI SPESE ESCLUSE)

Ai sensi del par. 3 dell'art. 46 del Reg. (UE) 508/2014, qualora gli interventi consistano in investimenti destinati ad attrezzature o infrastrutture che consentono il rispetto dei requisiti in materia di ambiente, salute umana o animale, igiene o benessere degli animali previsti dal diritto dell'Unione, il sostegno può essere concesso fino alla data in cui le norme diventano obbligatorie per le imprese.

Ai sensi del par. 4 dell'art. 46 del Reg. (UE) 508/2014, il sostegno non è concesso per l'allevamento di organismi geneticamente modificati.

Tenuto conto di quanto previsto nelle Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020, non sono, in generale, eleggibili le spese:

- che non rientrano nelle categorie previste dalla Misura;
- presentate oltre il termine previsto per la rendicontazione;
- quietanzate successivamente alla scadenza dei termini previsti per la rendicontazione.

Non sono, pertanto, ammesse a rendicontazione le spese relative a:

- beni e servizi forniti da società controllate e/o collegate e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti;
- industrializzazione dei prototipi e dei progetti sviluppati;
- adeguamenti a obblighi di legge: gli interventi del progetto devono essere aggiuntivi e di ulteriore miglioramento rispetto ai limiti di legge e alle norme vigenti;
- acquisto di macchinari ed impianti di produzione se non espressamente e direttamente finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del progetto;
- acquisto di arredi ed attrezzature d'ufficio diverse da quelle informatiche e di laboratorio;
- opere di abbellimento e spazi verdi;
- acquisto di terreni non edificati e di terreni edificati;
- costi per la manutenzione ordinaria e per le riparazioni (ad esclusione delle spese di pulizia straordinaria necessarie alla realizzazione degli interventi del progetto);
- servizi continuativi, periodici, o connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa (come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità);
- realizzazione di opere tramite commesse interne;
- consulenze, servizi e prodotti fornite da soci;
- tutte le spese che hanno una funzionalità solo indiretta al progetto e/o riconducibili a normali attività funzionali del beneficiario;
- spese relative a parti o componenti di macchine ed impianti a meno che non siano finalizzate alla realizzazione del prototipo/impianto pilota previsto dal progetto;
- acquisto di impianti, macchinari, attrezzature usati, fatto salvo quanto previsto dalle "Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020", in tema di "Acquisto di materiale usato";
- opere provvisorie non direttamente connesse all'esecuzione del progetto;
- costruzione di strutture;
- *software* non specialistico e non connesso all'attività del progetto;
- spese di perfezionamento e di costituzione di prestiti;
- oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti per il finanziamento del progetto;
- oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione;
- nel caso di acquisto con leasing, i costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.);
- spese relative ad opere in sub-appalto per operazioni diverse da quelle realizzate da Enti Pubblici, e da tutti i soggetti previsti dal D. Lgs del 18 aprile 2016 n. 50;
- materiali di consumo connessi all'attività ordinaria del beneficiario e per i quali non sia dimostrata l'inerenza alle operazioni finanziate;
- tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su stipendi e salari) che derivano dal cofinanziamento FEAMP, a meno che essi non siano effettivamente e definitivamente sostenuti dal beneficiario finale;



- spese inerenti operazioni materialmente concluse alla data di presentazione della domanda di sostegno.

Non sono ammissibili le spese indicate come tali nel Decreto direttoriale n. 23460 del 18 novembre 2015, scaricabile al seguente *link*:

<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/c%252F1%252Fa%252FD.082ee16468b75aed9454/P/BLOB%3AID%3D9611/E/pdf>

4. IMPEGNI E OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO, CONTROLLI E MONITORAGGIO

Il beneficiario è tenuto a realizzare l'iniziativa in conformità con il progetto approvato anche con riferimento alle risorse umane utilizzate ed è tenuto al rispetto degli impegni ed obblighi indicati nel paragrafo "8.1 Obblighi dei soggetti beneficiari" dell'Allegato A "DA di Misura parte A – GENERALI" al Bando regionale.

Ai fini della Stabilità delle Operazioni di cui all'art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013, si rimanda a quanto previsto dal paragrafo 4.1 delle DA di Misura parte A – GENERALI.

Eventuali ulteriori obblighi a carico del beneficiario saranno elencati nell'Atto di concessione del contributo.

5. DOCUMENTAZIONE SPECIFICA RICHIESTA PER LA MISURA

Ai fini della presentazione della domanda, la documentazione da presentare di carattere generale è indicata al paragrafo "7.1 Documentazione da presentare per accedere al contributo" delle DA di Misura parte A – GENERALI (lettere A), C), F) allegate al Bando regionale.

Elenco documenti allegati alla pratica:

- a) progetto definitivo costituito da relazione tecnica dettagliata, crono programma che rappresenti la collocazione temporale delle fasi di realizzazione del progetto;
- b) riepilogo degli interventi previsti;
- c) quadro economico degli interventi;
- d) preventivi di spesa in originale; ai fini della verifica della congruità della spesa dovranno essere allegati alla domanda almeno tre preventivi di altrettante ditte fornitrici specializzate indipendenti tra loro, conformemente a quanto esplicitato nelle disposizioni di cui al paragrafo 7.1 lett. F. delle DA di Misura parte A – GENERALI);
- e) autorizzazioni, ovvero richiesta per il rilascio delle autorizzazioni per l'avvio progettuale ove necessarie per la realizzazione del progetto;
- f) assenso alla pubblicazione dei dati, ai sensi dell'art. 30 del Reg. (CE) n. 498/07.

Nella relazione tecnica del progetto/operazione devono essere riportati gli obiettivi dell'intervento, con particolare evidenza delle ricadute attese degli interventi proposti in coerenza con gli obiettivi della Misura.

In aggiunta agli elementi di cui sopra, il beneficiario privato deve produrre:

- copia degli ultimi 2 bilanci approvati e depositati prima della presentazione della domanda o, in assenza di tale obbligo, copia delle ultime due dichiarazioni fiscali presentate (Mod. UNICO) e delle ultime due dichiarazioni annuali IVA. Tale documentazione non è obbligatoria per le aziende di nuova costituzione.

Tutta la documentazione, per cui sia prevista la prestazione di un professionista, si intende sottoscritta da tecnici regolarmente abilitati ed iscritti ai rispettivi Albi professionali.

6. LOCALIZZAZIONE

Sono considerati ammissibili gli interventi localizzati nel territorio regionale.



7. CRITERI DI SELEZIONE

Si riportano di seguito i criteri di selezione specifici della Misura:

OPERAZIONE A REGIA				
N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Coefficiente C (0<C<1)	Peso (Ps)	Punteggio P=C*Ps
CRITERI TRASVERSALI				
T1	L'operazione prevede interventi coerenti (Ic) con almeno un'azione/ <i>topic</i> di un pilastro del Piano di Azione EUSAIR (applicabile per le Regioni rientranti nella strategia EUSAIR)	C=0 Ic=0 C=0,5 Ic = 1 C=1 Ic > 1	0,5	
T2	In caso di imprese, il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero la maggioranza delle quote di rappresentanza negli organismi decisionali è detenuta da persone di sesso femminile	C=0 NO C=1 SI	0,5	
T3	In caso di imprese, minore età del rappresentante legale ovvero minore età media dei componenti degli organi decisionali	C=0 Età/età media >40 anni C=1 Età/età media=<40 anni	0,5	
CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE				
O1	L'operazione promuove il miglioramento delle condizioni di lavoro e il miglioramento della sicurezza sul lavoro	C=Costo investimento tematico/ Costo totale dell'investimento	1	
O2	L'operazione promuove l'attività di formazione dei nuovi acquacultori	C=Costo investimento tematico/ Costo totale dell'investimento	0,5	
O3	L'operazione è volta alla creazione di una rete per lo scambio di esperienze e buone pratiche che coinvolga le PMI	C=Costo investimento tematico/ Costo totale dell'investimento	1	

Punteggio minimo da raggiungersi con almeno 2 criteri = 1

Il punteggio (P) derivante da ognuno dei parametri adottati ed attribuibile all'operazione sarà pari al prodotto tra il "peso" (Ps) dello stesso, compreso tra 0 e 1, ed i coefficienti adimensionali (C) il cui valore, compreso anch'esso tra 0 e 1, esprime la presenza/assenza di un determinato requisito o il grado di soddisfacimento dello stesso; il valore del coefficiente (C) dovrà essere approssimato alla terza cifra decimale. La stessa approssimazione si applicherà al punteggio (P).

La domanda di sostegno sarà selezionata ed inserita nella relativa graduatoria di merito esclusivamente nel caso in cui raggiunga un punteggio minimo pari a 1 con almeno due criteri riportati nella tabella precedente.

In caso di *ex-aequo*, ovvero nei casi di parità di punteggio conseguito tra due o più operazioni, laddove i soggetti beneficiari della Misura sono soggetti privati, si applica il criterio dell'età del beneficiario, dando preferenza ai più giovani. Per le misure rivolte a soggetti pubblici si applica il criterio relativo al costo complessivo del progetto, dando preferenza a quelli di importo inferiore.



8. INTENSITA' DELL'AIUTO

La Misura prevede un'intensità massima dell'aiuto pubblico pari al 50% delle spese ammesse sulla base dei costi sostenuti dai beneficiari, secondo quanto previsto dal par. 1 art. 95 "Intensità dell'aiuto pubblico" del Reg. (UE) n. 508/2014.

Secondo quanto previsto dal par. 2 del medesimo articolo, in deroga al par. 1, si può applicare un'intensità dell'aiuto pubblico pari al 95% della spesa ammissibile dell'intervento quando il beneficiario è un Organismo di diritto pubblico o un'impresa incaricata della gestione di servizi di interesse economico generale di cui all'art. 106, par. 2, TFUE¹, qualora l'aiuto sia concesso per la gestione di tali servizi.

Sempre in deroga al par. 1, il par. 3 del medesimo articolo prevede che il Soggetto Attuatore possa applicare un'intensità dell'aiuto pubblico pari al 95% della spesa totale ammissibile quando l'intervento sia attuato nell'ambito del titolo V, capi I, II o IV e soddisfi i criteri seguenti:

- interesse collettivo;
- beneficiario collettivo;
- elementi innovativi, se del caso, a livello locale, oppure, nel caso l'intervento sia attuato nell'ambito del titolo V, capo III, soddisfa uno dei tre criteri elencati sopra.

In deroga a quanto sopra esposto, si applicano i punti percentuali aggiuntivi dell'intensità dell'aiuto pubblico per i tipi specifici di operazioni elencati nella tabella sottostante (allegato I al Reg. (UE) 508/2014):

TIPO DI INTERVENTI	PUNTI PERCENTUALI
Interventi attuati da organizzazioni di pescatori o da altri beneficiari collettivi che non rientrano nel titolo V, capo III del Reg. (UE) n. 508/2014 ² : possibile aumento di	10
Interventi attuati da organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori o organizzazioni interprofessionali: possibile aumento di	25
Interventi attuati da imprese che non rientrano nella definizione di PMI: riduzione di	20

Nel caso in cui ricorrano più condizioni di cui alla precedente tabella, ai sensi del Reg. (UE) 772/2014, si applica:

- la maggiorazione più elevata, nel caso di più maggiorazioni;
- la riduzione più elevata, nel caso di più riduzioni;
- la riduzione più elevata, nel caso di riduzioni e maggiorazioni.



¹ Art. 106, par. 2 TFUE: "Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme dei trattati, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi dell'Unione."

² Strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo e gruppi di azione locale nel settore della pesca.

PIANO FINANZIARIO FEAMP 2014-2020

Regione PIEMONTE

CAPO 1 PRIORITA' 1	Totale pubblico	Quota FEAMP	Totale nazionale	Quota Fondo di rotazione	Quota Regionale
2014	15.598,12	7.799,06	7.799,06	5.459,34	2.339,72
2015	15.803,05	7.901,53	7.901,53	5.531,07	2.370,46
2016	15.951,07	7.975,53	7.975,53	5.582,87	2.392,66
2017	16.212,93	8.106,47	8.106,47	5.674,53	2.431,94
2018	16.588,65	8.294,33	8.294,33	5.806,03	2.488,30
2019	16.702,51	8.351,25	8.351,25	5.845,88	2.505,38
2020	16.998,53	8.499,27	8.499,27	5.949,49	2.549,78
TOTALE	113.854,86	56.927,43	56.927,43	39.849,20	17.078,23

CAPO 2 PRIORITA' 2	Totale pubblico	Quota FEAMP	Totale nazionale	Quota Fondo di rotazione	Quota Regionale
2014	101.454,30	50.727,15	50.727,15	35.509,01	15.218,15
2015	102.787,28	51.393,64	51.393,64	35.975,55	15.418,09
2016	103.749,98	51.874,99	51.874,99	36.312,49	15.562,50
2017	105.453,23	52.726,62	52.726,62	36.908,63	15.817,98
2018	107.897,02	53.948,51	53.948,51	37.763,96	16.184,55
2019	108.637,56	54.318,78	54.318,78	38.023,15	16.295,63
2020	110.562,97	55.281,49	55.281,49	38.697,04	16.584,45
TOTALE	740.542,35	370.271,18	370.271,18	259.189,82	111.081,35

CAPO 4 PRIORITA' 5	Totale pubblico	Quota FEAMP	Totale nazionale	Quota Fondo di rotazione	Quota Regionale
2014	50.729,63	25.364,81	25.364,81	17.755,37	7.609,44
2015	51.396,15	25.698,07	25.698,07	17.988,65	7.709,42
2016	51.877,52	25.938,76	25.938,76	18.157,13	7.781,63
2017	52.729,19	26.364,59	26.364,59	18.455,22	7.909,38
2018	53.951,14	26.975,57	26.975,57	18.882,90	8.092,67
2019	54.321,43	27.160,72	27.160,72	19.012,50	8.148,21
2020	55.284,19	27.642,09	27.642,09	19.349,46	8.292,63
TOTALE	370.289,25	185.144,63	185.144,63	129.601,24	55.543,39

CAPO 7 ASSISTENZA TECNICA	Totale pubblico	Quota FEAMP	Totale nazionale	Quota Fondo di rotazione	Quota Regionale
2014	8.074,30	4.436,64	3.637,67	2.546,37	1.091,30
2015	8.180,39	4.494,93	3.685,46	2.579,82	1.105,64
2016	8.257,01	4.537,03	3.719,98	2.603,99	1.115,99
2017	8.392,56	4.611,51	3.781,05	2.646,74	1.134,32
2018	8.587,05	4.718,38	3.868,67	2.708,07	1.160,60
2019	8.645,99	4.750,76	3.895,23	2.726,66	1.168,57
2020	8.799,22	4.834,96	3.964,26	2.774,98	1.189,28
TOTALE	58.936,53	32.384,21	26.552,32	18.586,63	7.965,70

TOTALE Per ANNO	Totale pubblico	Quota FEAMP	Totale nazionale	Quota Fondo di rotazione	Quota Regionale
2014	175.856,35	88.327,66	87.528,69	61.270,08	26.258,61
2015	178.166,87	89.488,17	88.678,70	62.075,09	26.603,61
2016	179.835,58	90.326,31	89.509,27	62.656,49	26.852,78
2017	182.787,91	91.809,19	90.978,73	63.685,11	27.293,62
2018	187.023,87	93.936,79	93.087,08	65.160,96	27.926,12
2019	188.307,49	94.581,52	93.725,98	65.608,18	28.117,79
2020	191.644,91	96.257,81	95.387,11	66.770,97	28.616,13
TOTALE	1.283.622,99	644.727,44	638.895,55	447.226,89	191.668,67



Il Responsabile
Paolo Cuffaro